Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 103

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 10 giugno 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACICATENA

Il comune di ACICATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

4,9 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

5,2 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati);

b) determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

Delibera:

di approvare la proposta di deliberazione dell'8 gennaio 1999 ad oggetto: imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquota differenziata e detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1999 «così come emendata a seguito dell'emendamento approvato con la precedente votazione e che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale insieme all'emendamento approvato.

(Omissis).

Emendamento alla proposta di delibera del settore tributi n. 2

sostituire tutto il comma posto sotto la lettera «*a*» con il seguente:

a) stabilire, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

5 per mille per tutte le altre unità immobiliari regolarmente affittate;

5,2 per mille per tutte le altre unità immobiliari sfitte;

5,2 per mille gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati).

(Omissis).

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Il comune di ACI SANT'ANTONIO (provincia di Catania) ha adottato, il 16 marzo 1999 e 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

1. fabbricati inagibili o inabitabili e invenduti.

(Omissis).

3. relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili l'aliquota viene stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni.

(Omissis).

di aumentare a partire dal 1° gennaio 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 500.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI ALA DI STURA

Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

propone che il consiglio comunale

Deliberi:

di confermare *(omissis)*, al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare *(omissis)*, l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori per interventi di recupero di immobili o inabitabili o di interesse storico o architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti.

(Omissis).

Delibera:

di accogliere ed approvare la succitata proposta.

(Omissis).

COMUNE DI ALANNO

Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

I) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille;

II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI ALASSIO

Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale nella misura del 4 per mille;

2. di determinare l'aliquota per i restanti immobili nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria);

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di elevare la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBENGA

Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessità di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente:

a) aliquota ordinaria: 5,6 per mille;

b) aliquota per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

c) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione a persone residenti per almeno due anni: 9 per mille;

d) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto *c)* ed aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei pensionati con solo reddito di pensione sociale, come determinata dalla vigente normativa in materia previdenziale.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIOLO

Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2, decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille;

di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene fissata nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALFIANO NATTA

Il comune di ALFIANO NATTA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa:

1) abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille;

2) immobili diversi della abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

b) di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALÌ

Il comune di ALÌ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI ALIFE

Il comune di ALIFE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille;

b) di determinare in L. 200.000 la detrazione di imposta relativa alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ALIMENA

Il comune di ALIMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di adottare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di dare atto che le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni sono quelle espressamente previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ALTO

Il comune di ALTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

5. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale immobili;

6. di considerare abitazioni principali in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, purché dagli stessi adibite ad abitazione principale;

7. di fissare come di seguito indicato i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale: valori delle aree fabbricabili site sul territorio comunale: L. 3.000 mq.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA

Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure ordinarie, differenziate e ridotte:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C2: 5 per mille;

aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che ad integrazione di quanto stabilito con il presente deliberato saranno altresì vigenti le norme stabilite nel richiamato regolamento I.C.I. se non in contrasto con quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI AMANDOLA

Il comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di modificare il proprio atto n. 67 del 22 marzo 1999 determinando le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

Descrizione aliquote	Valori per mille
Ordinaria (applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate)	6,50
Abitazione principale	5,75
Abitazioni anziani o disabili, art. 3, comma 556, legge n. 662, non locate	5,75
Abitazioni locate come abitazione principale	5,75
Alloggi non locati	7
Detrazione (unica per tutti)	200.000

(Omissis).

COMUNE DI AMARO

Il comune di AMARO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta sui fabbricati utilizzati da persone che dichiarano di non possedere alcun reddito escluso quello derivante da pensione sociale dell'I.N.P.S. e degli stessi fabbricati, e sui fabbricati utilizzati da nuclei familiari con persone di handicappato riconosciuto al 100%.

(Omissis).

COMUNE DI ANDRIANO - ANDRIAN

Il comune di ANDRIANO - ANDRIAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota ordinaria: 4 promille;

aliquota per abitazioni secondarie libere non abitate: 6 promille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANGHIARI

Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 1999, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. di applicare una maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo;

b) possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);

c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;

d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto *a);*

3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale «A» escluso la categoria «A10» (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto;

4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune.

(Omissis).

COMUNE DI ANOIA

Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 1999, nella misura unica del 5,80 per mille;

2. di mantenere, per l'anno 1999, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI APRIGLIANO

Il comune di APRIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come per l'anno 1998, di cui alla delibera di C.C. n. 17 del 9 marzo 1998 e di seguito riportate:

a) aliquota del 5 per mille, unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 6 per mille, per tutti gli altri cespiti imponibili;

di precisare che saranno altresì soggette all'aliquota del 5 per mille anche le pertinenze alle abitazioni principali in uso alle stesse e contraddistinte da un diverso numero di accatastamento.

(Omissis).

COMUNE DI ARAMENGO

Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione fissa per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARCEVIA

Il comune di ARCEVIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di confermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000;

3. di confermare per l'anno 1999, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ARDORE

Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ATESSA

Il comune di ATESSA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di esentare dall'imposta comunale sugli immobili i proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili;

3. di fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore dei proprietari che effettueranno interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati nei centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti;

4. l'aliquota agevolata di cui ai precedenti punti 2 e 3 è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5. di elevare la detrazione per l'unità immobiliate adibita ad abitazione principale a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI AUDITORE

Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 1999:

a) aliquota base 5,5 per mille;

b) immobili diversi delle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati aliquota 7 per mille;

c) nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/19896 aliquota 5,5 per mille, in quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del gettito almeno pari a quello dell'anno precedente;

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività della costruzione o alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille;

e) non si prevedono ulteriori detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI AUGUSTA

Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune è stabilita al 6 per mille, con esclusione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che resta fissata al 4 per mille;

2. con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a L. 250.000 ed è usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed è rapportata al più breve periodo infrannuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di più soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI AVEZZANO

Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di rettificare la deliberazione di giunta comunale n. 115 del 16 marzo 1999 modificando l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 6,5 per mille;

3. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

4. di stabilire che per l'anno 1999 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AVOLA

Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote e la detrazione stabilite dal consiglio comunale per l'anno 1998 e cioè:

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille;

c) detrazione per abitazione principale L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI AZZONE

Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BACOLI

Il comune di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo l'articolazione di seguito precisata:

aliquota dell'I.C.I. del 4,5 per mille:

per le abitazioni principali ivi comprese: abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

per l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

per abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari-parenti fino al secondo grado;

per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Assimilazione alla abitazione principale dei garage, box, posto auto, soffitta, cantine ubicate nello stesso edificio dell'abitazione principale o ad una distanza non superiore a mt 20;

aliquota I.C.I. del 5 per mille:

per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; inoltre, la stessa aliquota I.C.I. va applicata, in forza dell'emendamento alla originaria stesura della presente delibera, per negozi e botteghe (categoria catastale C1) e per laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C3) utilizzati dal proprietario, a titolo di bene strumentale, per attività imprenditoriali od artigianali oppure concessi in locazione con contratto regolarmente registrato per l'esercizio di dette attività;

per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purché dai medesimi condotti come previsto nell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992;

aliquota I.C.I. del 6 per mille;

per gli altri fabbricati nonché per le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non rientranti nei casi sopra indicati.

Riduzione dell'I.C.I. nella misura del 50% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo invalido civile, del lavoro o di guerra che presenta un grado di invalidità superiore al 50% e che possegga i seguenti requisiti:

1) risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) non esercitino alcuna attività retributiva di qualsiasi genere;

3) non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;

4) siano titolari di reddito derivante da pensione oltre a quello dell'immobile posseduto di cui al punto 1) e che non siano titolari di altri redditi fondiari;

5) sia titolare di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1998 non superiore a L. 24.000.000 al netto della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

B) lasciare invariata la detrazione di L. 200.000 dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BADALUCCO

Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare e approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

Il comune di BAGNOLI DEL TRIGNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene stabilita un'aliquota del 6 per mille;

2. approvare, per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie;

3. dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI BALESTRINO

Il comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di differenziare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. così come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per abitazioni diverse da quella principale ed eventuali relative pertinenze 7 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di intendere per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BALMUCCIA

Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e di applicare la riduzione d'imposta per la prima casa nella misura di L. 200.000;

di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI BARBANIA

Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Il comune di BARBARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I, imposta comunale immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARDI

Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

3. determinare e confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

4. determinare e confermare nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dallart. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e richiamato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI BARGE

Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, rendendo atto che:

a) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000, *senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad* abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARUMINI

Il comune di BARUMINI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta sugli immobili di questo comune è stabilita per l'anno 1999 nella misura del 4,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA

Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BEDERO VALCUVIA

Il comune di BEDERO VALCUVIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di adottare, per l'anno 1999, *(omissis)* l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di determinare la detrazione I.C.I., per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 449/1997, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

4. di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare:

per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio tecnico comunale per perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal proprietario attestante la gratuità dell'utilizzo.

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

Il comune di BELMONTE DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare:

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

la riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'unità immobillare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille e l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

Il comune di BELVEDERE DI SPINELLO (provincia di Crotone) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BENESTARE

Il comune di BENESTARE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che le esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta sono previste nel regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9 adottato nell'odierna seduta.

(Omissis).

COMUNE DI BERTINORO

Il comune di BERTINORO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Si propone

2. che pertanto, a seguito di tale rettifica, il punto 1) viene riscritto nel seguente testo:

«1) di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata:

aliquota 6,50 per mille per tutti gli immobili;

aliquota 5,70 per mille per:

gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe);

gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali);

direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo;

aliquota 5,30 per mille per:

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

c) due o piu unita immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili:

L. 240.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

nessuna detrazione per le unità immobiliari equiparate;

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari inscritte o inscrivibili in catasto alla categoria A7 abitazioni in villini e A8 abitazioni in ville».

(Omissis).

Delibera

di approvarla a tutti gli effetti.

(Omissis).

COMUNE DI BERZANO SAN PIETRO

Il comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, con detrazione fissa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

determinare in L. 230.000 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI BESENELLO

Il comune di BESENELLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

un'aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alla successiva diversa aliquota;

un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita; non si considerano sfitti gli alloggi utilizzati anche per brevi periodi a scopi turistici.

(Omissis).

COMUNE DI BIANZÈ

Il comune di BIANZÈ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'esercizio 1999, la aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote così come precedentemente stabilito con delibera c.c. n. 9 del 28 febbraio 1998;

2. di confermare per l'esercizio 1999 la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

3. di confermare per il 1999 l'applicazione del dispositivo di cui al comma 56 dell'art. 3 Legge n. 662/1996, nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobi-

liare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO

Il comune di BEREGAZZO CON FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

4,50 per mille, per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall'art. 5 del regolamento;

5,50 per mille, per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;

4,75 per mille, per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e loro pertinenze;

2,25 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come segue:

L. 230.000, per tutte le abitazioni principali, comprese quelle contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento.

(Omissis).

COMUNE DI BERGAMO

Il comune di BERGAMO ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 in considerazione delle necessità finanziarie determinate, al fine della continuità della erogazione dei servizi comunali, nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 1999 predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, nonché in considerazione di quanto disposto dai seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure:

aliquota generale: 5,30 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 6 per mille, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di stabilire, per l'anno di imposta 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, in L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di elevare, per l'anno d'imposta 1999, la detrazione di cui al precedente punto 2) a L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dei commi 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalità indicate nell'allegato B;

(Omissis).

ALLEGATO *B*

MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA ICI PER SOGGETTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

1. *Soggetti aventi diritto.*

Hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di L.100.000 i soggetti passivi dell'imposta ICI in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo familiare nell'anno 1998 secondo le seguenti fasce:

Componenti la famiglia	Reddito
—	—
1 PERSONA	L 11.800.000
2 PERSONE	L. 19.500.000
3 PERSONE	L. 23.600.000
4 o più PERSONE	L. 27.900.000

b) possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina;

c) i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione;

sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1 - A/7 - A/8 A/9.

2. *Criteri applicativi.*

Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonché di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione.

La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 1999.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

COMUNE DI BERNALDA

Il comune di BERNALDA (provincia di Matera) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per il periodo di imposta 1999 le aliquote e detrazioni I.C.I. sono stabilite come in appresso:

aliquote:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli: 6,5 per mille;

detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BESOZZO

Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione: 7 per mille;

3) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo:

L. 200.000 annue;

L. 400.000 annue: se il contribuente rientra nella categoria delle famiglie residenti costituite da unico componente con i seguenti limiti di età anagrafica:

a) donne 55 anni compiuti;

b) uomini 60 anni compiuti;

c) titolari di pensione al trattamento minimo.

(Omissis).

COMUNE DI BIANCO

Il comune di BIANCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota unica dell'imposta I.C.I. del 6 per mille da applicare in questo comune per l'anno 1999;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BINASCO

Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugi immobili e le detrazioni nel modo seguente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 6 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione diversa da quella principale (case affittate) 6,75 per mille;

altra unità immobiliare: 6,50 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione a disposizione:

case sfitte da oltre un anno: 7 per mille;

case sfitte per un periodo inferiore ad un anno: 6,75 per mille;

detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000 (comma 55, art. 3, legge n. 662/1996);

detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e art. 3, decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122): L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BISACCIA

Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobili) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BISEGNA

Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi;

2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'uinità immobiliare relativa ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BISTAGNO

Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Bistagno:

6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (anche se accatastate separatamente);

7 per mille per:

i fabbricati diversi dalle abitazioni;

le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, sia locate che non locate;

2. di stabilire i sottoindicati importi della detrazione per l'abitazione principale:

A L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale o di pensione di qualsiasi categoria purché:

a) siano in possesso di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente non superiore a L. 12.000.000;

b) non possiedano terreni diversi da quelli a destinazione agricola né fabbricati oltre l'alloggio o casa di proprietà costituente abitazione principale e relative pertinenze (anche accatastate separatamente);

B L. 250.000 per l'abitazione principale posseduta all'interno del centro storico e nella quale il soggetto passivo dell'imposta abbia la residenza anagrafica;

C L. 200.000 per tutte le abitazioni principali non rientranti sotto le lettere A e B, del presente punto.

(Omissis).

COMUNE DI BIZZARONE

Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BOJANO

Il comune di BOJANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare a decorrere dal 1° gennaio 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure di seguito riportate:

4,30 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;

6,30 per mille per le unità immobiliari adibite ad uso diverso di abitazione principale;

di non apportare alcuna modifica alla detrazione di lire duecentomila stabilita per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BORDIGHERA

Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

in L. 290.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore catastale non superi L. 84 milioni di valore catastale;

in L. 230.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio di bilancio;

2. di confermare quanto previsto per il 1998 e quindi di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino idonea documentazione entro il termine di versamento della 1ª rata;

3. di stabilire per l'anno 1999:

aliquota del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

aliquota del 6,75 per mille per tutti gli altri casi, quali: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale «A»; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali «B», «C» e «D», aree fabbricabili;

aliquota del 5,25 per mile per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

Il comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare *(omissis)* le aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 così come di seguito meglio specificate:

4.50 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, direttamente condotte dal proprietario residente nel comune;

4.50 per mille per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune;

6.80 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di confermare nella somma di L. 200.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale.

(Omissis).

Art. 4

Abitazione principale

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal consiglio comunale:

abitazione concessa a titolo gratuiro dal titolare ai suoi familiari parenti ed affini sino al primo grado purché gli stessi vi abbiano la residenza anagrafica;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto con residenza anagrafica;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai parenti o affini di primo grado del possessore;

esclusivamente la cantina (accatastata in categoria C2) pertinenza dell'abitazione principale, purché ubicata nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritta a catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

COMUNE DI BORORE

Il comune di BORORE (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota ICI è fissata al 4,5 per mille per tutti gli immobili ubicati nel comune;

di stabilire inoltre, che per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dall'imposta dovuta del soggetto passivo dovranno essere detratte L. 200.000 rapportate all'anno.

(Omissis).

COMUNE DI BOZZOLE

Il comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRACCIANO

Il comune di BRACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare, per quanto concerne la determinazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, la manovra tariffaria articolata nei punti 1, 2, 3 di seguito elencati:

1) stabilire, come previsto dall'art. 3, comma 53. della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 1999 aliquote differenziate diminuendo l'aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 5,5 per mille al 5,4 per mille ed aumentando l'aliquota per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale dal 6,4 per mille al 6,7 per mille;

2) confermare, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione pari a L. 210.000;

3) elevare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale da L. 210.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie;

A) Portatori di handicap:

i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 1998, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.000;

B) Pensionati:

i pensionati che dal 1° gennaio 1999 hanno compiuto 65 anni d'età, il cui reddito familiare, per l'anno 1998 non superi L. 17.820.400;

C) Famiglie numerose:

nucleo familiare al 1° gennaio 1999 composto da sei o più persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 50.000.000 con possesso del solo appartamento abitativo ed eventuale annesso garage o box quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

D) Cassa integrati:

i non occupati che hanno perso le indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno precedente che hanno reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1998, L. 17.820.400.

La domanda di detrazione, deve essere compilata sull'apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice;

Per l'anno 1999 la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 1999.

3) ridurre dell'80% fino ad un massimo annuo di L. 800.000, l'imposta comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o sostituisce integralmente gli infissi esterni di immobili siti nel centro urbano e nel centro storico.

La suddetta riduzione spetta per ogni fabbricato così come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sempre che si proceda ad intervenire (con rifacimento facciata o rifacimento infissi) sull'intero edificio a prescindere dalla consistenza e volumetria ed a prescindere dall'appartenenza dello stesso ad un unico o ad una pluralità di proprietari.

La riduzione spetta per due anni di imposta decorrenti dalla presentazione della richiesta di usufruire dell'agevolazione e per una sola volta ogni dieci anni.

Coloro che intendono beneficiare della riduzione di cui al punto tre, devono presentare domanda di riduzione su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati documenti comprovanti il diritto alla riduzione e l'avvenuta esecuzione dei lavori o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice.

Il comune, provvederà a verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori e, laddove la dichiarazione del contribuente risultasse mendace, al recupero coattivo dell'imposta non pagata oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBATE

Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Premesso

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili come segue:

abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 6,75 per mille;

altri immobili (inclusi i box anche se di pertinenza) e terreni agricoli: aliquota pari al 6,5 per mille.

2. di differenziare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, al fine di facilitare particolari situazioni disagiate, come segue:

L. 200.000 per abitazione principale ex art. 8 comma due;

L. 300.000 per abitazione principale ex art. 8 comma tre, limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti:

nuclei familiari con un reddito rientrante nella tabella sottoindicata;

pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

disoccupati;

lavoratori posti in cassa integrazione e mobilita che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

A) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo miliare rientrante nella seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare	Reddito nucleo familiare
1	8.918.000
2	14.714.000
3	18.906.160
4	22.562.540
5	26.308.100
6	29.786.120
7	33.264.140

B) immobile accatastato in una delle categorie A/3, A/4, A/5 o ad esse equivalenti in caso di revisione catastale.

Delibera

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nelle misure e secondo i criteri specificati in premessa e che qui si intendono riportati.

(Omissis).

COMUNE DI BRENDOLA

Il comune di BRENDOLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota da applicarsi nell'anno 1999 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili insistenti sul territorio di questo comune è fissata nella misura diversificata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5,3 per mille per l'aliquota ordinaria;

che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI BRENTA

Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1) aliquota ordinaria, 7 per mille;

2) aliquota agevolata, 5,5 per mille;

da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprieta, usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento).

In aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento;

di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSANVIDO

Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (IC.I.) che sarà applicata nel 1999 in questo comune nel modo seguente:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota per la prima casa 4,5 per mille;

aliquota per la seconda casa 6 per mille;

aliquota per le aree fabbricabili 6 per mille.

Per «Prima casa» si intende l'abitazione principale, vale a dire «quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche».

«Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate» (Art. 8, comma 3, regolamento comunale I.C.I.)».

Per «Seconda casa» intendesi: «tutti i fabbricati ad uso abitazione, e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati, cioè tenuti o rimasti sfitti».

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSO

Il comune di BRESSO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili (compresi i box anche se di pertinenza dell'abitazione principale);

8,5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2. di prendere atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 ad esclusione dei nuclei familiari nei quali è componente una persona portatrice di handicap grave, per i quali si stabilisce una detrazione pari a L. 400.000 con le modalità indicate dal provvedimento in premessa citato.

(Omissis).

COMUNE DI BRICHERASIO

Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. valevoli dal 1° gennaio 1999 proposta a questo consiglio comunale della giunta comunale:

aliquota ordinaria: 6,50 per mille.

aliquota ridotta: 4 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado.

È considerata unità immobiliare principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aree fabbricabili: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

2. di confermare in L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente

asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado.

È considerata unità immobiliare principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRIGA ALTA

Il comune di BRIGA ALTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 pro mille per la generalità dei contribuenti;

2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali, ovvero oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio;

3. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

5. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone soggette al corrispondente obbligo assicurativo la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

6. di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado civile, purché dagli stessi adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

8. di fissare come di seguito indicato i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale: valore delle aree fabbricabili site sul territorio comunale: L. 10.000/mq.

(Omissis).

COMUNE DI BRUGHERIO

Il comune di BRUGHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota agevolata relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille, l'aliquota applicabile agli alloggi non locati, locati ad uso foresteria o con contratti non registrati;

4. riconoscere ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. elevare a L. 500.000 la detrazione spettante ai soggetti passivi dell'I.C.I. che versino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico-sociale che costituiscano presupposto di diritto per l'accesso ai contributi economici erogati dal servizio sociale in base al combinato disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 del «Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali» approvato con deliberazione del consiglio comunale del 10 luglio 1998, n. 77;

6. elevare a L. 300.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, limitatamente ai soggetti pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati, portatori di handicap che presentino i seguenti requisiti:

siano possessori della sola casa di abitazione con eventuale pertinenza (box);

rientrino nei limiti di reddito del nucleo familiare (lordo imponibile anno 1998), riportati nella seguente tabella:

Componenti del nucleo familiare	Reddito annuo complessivo
—	—
1 persona	L. 12.000.000
2 persone	L. 20.000.000

tali limiti di reddito sono incrementati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare a carico. Per il calcolo del reddito vanno considerati anche i redditi soggetti a tassazione separata (es. T.F.R.), i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc).

l'immobile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7.

(Omissis).

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999:

a) che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura del 6 per mille, pari a quella applicata per l'anno 1998;

b) che per le abitazioni principali spetterà la detrazione pari a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSO

Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CAGLI

Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 1997, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1997:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 per le motivazioni di cui sopra come segue:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera nella misura del 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari classificate C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, e D.10 a condizione che l'attività sia svolta nella unità medesima direttamente dal soggetto passivo così come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che con deliberazione n. 3 del 31 marzo 1999 le aliquote soprariportate sono state confermate anche per l'anno 1999.

COMUNE DI CAGLIARI

Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,30 per mille per le abitazioni principali e del 4,50 per mille per tutte le altre unita immobiliari;

2. di approvare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure:

a) L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000;

b) L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare compreso tra L. 25.000.001 e L. 35.000.000;

c) L. 200.000 (previste per legge) in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000;

3. di escludere l'applicazione delle detrazioni di cui ai punti *a)* e *b)* per le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8;

4. di fissare altresì i seguenti criteri e modalità per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti *a)* e *b):*

4.1) i contribuenti interessati che possiedono i suddetti requisiti dovranno presentare apposita richiesta al comune entro la data prevista per l'effettuazione del primo versamento I.C.I. o, nel caso l'immobile venga acquisito nel corso del secondo semestre, entro la data del secondo e unico versamento. Le richieste hanno validità annuale e non saranno considerate valide se presentate oltre i termini suddetti. Le richieste dovranno essere compilate su modelli autocertificativi predisposti dal comune e messi a disposizione gratuitamente dei contribuenti interessati;

4.2) il reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) corrisponde all'imponibile IRPEF del precedente anno quale risulta:

a) dal modello unico 99 (ex modello 740) quadro RN-IRPEF rigo RN4;

b) dalla certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico (ex modelli 101 e 201) righi 1 e/o 24;

c) dal modello 730 al rigo 6;

d) dalla comunicazione della corresponsione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'ente erogante;

4.3) in caso di contitolarità la richiesta potrà essere presentata congiuntamente dai contitolari che dovranno debitamente sottoscriverla. Il contribuente in relazione alla richiesta provvederà all'autoliquidazione dell'imposta e procederà ai dovuti versamenti operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso e di residenza. In caso di contitolarità la detrazione sarà ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza;

4.4) nel caso in cui i controlli effettuati dalla divisione tributi accertassero l'applicazione di detrazioni non spettanti sarà richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge;

4.5) sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Le detrazioni sopracitate si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4.6) per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risiedono nell'abitazione pertanto ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere sommati i redditi degli abitanti. Nessun componente del nucleo familiare dovrà essere proprietario o usufruttuario di altro immobile nel comune di Cagliari;

4.7) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze direttamente asservite all'abitazione ancorché distintamente iscritte in catasto quali garage o cantine.

(Omissis).

COMUNE DI CALASCIBETTA

Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 3 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta;

2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta, per l'anno 1999, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonché nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CALCATA

Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di elevare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALCIO

Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per alloggi posseduti e non locati;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. l'importo di L. 200.000 di cui sopra è elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:

reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 abitazioni di tipo rurale.

(Omissis).

COMUNE DI CALCO

Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente *deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta* comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti passivi al 4,55 per mille, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia, ed entro il termine del 31 marzo 1999, stabilito dal decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1999, per l'anno di previsione 1999;

2. di confermare altresì, per effetto dell'art. 3 legge n. 662/1996, comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in L. 200.000. anche per l'anno 1999, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali è adibita a tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CALDIERO

Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

2. determinare, per l'anno 1999, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille;

3. determinare per l'anno 1999, per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale dal contribuente che la detenga a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per i quali sussista tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CALVI

Il comune di CALVI (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1999 come di seguito riportato:

aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale per il soggetto passivo;

aliquota del 5,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

di applicare per l'anno 1999 una detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CALVISANO

Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili e precisamente:

abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

terreni aliquota del 6,75 per mille;

aree fabbricabili aliquota del 6,75 per mille;

altri fabbricati aliquota del 6,75 per mille.

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERANO CASASCO

Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMINO

Il comune di CAMINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille invariabile per tutti gli immobili;

2. di stabilire nell'importo di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNATICO

Il comune di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di dare atto che la detrazione spettante per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è pari a L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Il comune di CAMPI BISENZIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 1999:

a) un'aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille;

b) un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

c) un'aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti i soggetti passivi di imposta;

3. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti:

3.1) contribuente residente nel comune di Campi Bisenzio, unico occupante dell'abitazione;

3.2) nucleo familiare anagrafico residente nel comune di Campi Bisenzio composto da due a quattro persone;

3.3) nucleo familiare anagrafico residente nel comune di Campi Bisenzio composto da almeno cinque persone;

3.4) nucleo familiare anagrafico con persona riconosciuta handicappata ex legge n. 104/1992,

a condizione che si verifichino contestualmente anche tutte le seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;

b) che l'unità immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/6;

c) che il reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1998, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al nucleo familiare anagrafico del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella:

una persona: L. 15.000.000;

da due a quattro persone: L. 28.000.000;

cinque persone: L. 32.000.000;

d) che il nucleo familiare sia l'unico domiciliato presso l'abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione.

Nel caso contemplato al punto 3.4), i limiti di reddito della tabella sono i seguenti:

una persona: L. 25.000.000;

due persone: L. 30.000.000;

tre persone: L. 35.000.000;

quattro persone: L. 40.000.000;

cinque persone: L. 45.000.000,

per ulteriori componenti si aggiungono L. 5.000.000 cadauno;

4. di stabilire che il beneficio suddetto sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente, entro e non oltre il termine di scadenza di pagamento dell'acconto, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, così come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/1997, sui moduli forniti dall'ufficio tributi, contenente:

le generalità del soggetto passivo di imposta;

la composizione del nucleo familiare;

i dati relativi all'immobile;

la certificazione dalla quale risultino le condizioni di cui al punto 3.4);

5. di determinare, altresì, la maggiore detrazione di L. 500.000 a favore dei proprietari di unità immobiliari che concludano contratti di locazione con l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 224 del 25 novembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'imposta comunale come segue:

a) tipologia:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale, comprese le pertinenze dell'abitazione principale 5,5 per mille;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale 5,5 per mille;

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado 5,5 per mille;

abitazioni non locate 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;

b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata in L. 200.000;

c) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguenti misure:

5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri fabbricati;

2. di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

4. di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CANDA

Il comune di CANDA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, sul territorio comunale di Canda, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. come segue:

a) aliquota unica per i fabbricati e i terreni al 6 per mille;

b) detrazione per la sola abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANTIANO

Il comune di CANTIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di approvare la suestesa proposta di deliberazione.

(Omissis).

1) di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e di stabilire la detrazione d'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 230.000;

2) di stabilire l'esenzione completa dall'imposta dei proprietari di unità immobiliari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero architettonico di immobili locati nel centro storico, intendendo per recupero architettonico l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) rifacimento delle facciate;

b) rifacimento dei tetti.

L'esenzione si intende accordata per la durata di tre anni dal servizio dei lavori;

3) di dare atto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e di ogni altra imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAPANNORI

Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta del 5,30 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, o condotte da familiari;

2. di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale a favore delle fasce maggiormente disagiate del territorio comunale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'anno 1999 con le modalità e la misura stabilita nel regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO

AUMENTO DELLA DETRAZIONE I.C.I. SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DELLE FASCE MAGGIORMENTE DISAGIATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

REGOLAMENTO

1) La detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale relativa all'anno 1999 è aumentata da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi:

a) abitazioni occupate da una unica persona ultrasessantacinquenne, che possegga un reddito complessivo non superiore a L. 16.000.000 annue;

b) abitazioni occupate da due o tre persone con età media superiore ai 65 anni, e comunque con età individuale superiore ai 60 anni, con un reddito complessivo non superiore a L. 24.000.000 annui;

c) abitazioni occupate da nuclei familiari formati da 5 o più componenti, con un reddito complessivo non superiore a L. 50.000.000.

I cittadini di cui ai punti *a), b), c),* dovranno essere proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2) Allo scopo di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 2 costituiscono il reddito:

redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili);

pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

pensioni privilegiate;

pensioni, assegni ed indennità erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;

pensioni sociali;

rendite infortunistiche INAIL;

interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;

rendite di capitali, di titoli di stato e obbligazioni;

somme o contributi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati.

Costituiscono detrazioni al reddito annuo:

rate di affitto casa;

quote ammortamento mutui prima casa;

spese mediche e assistenziali relative al nucleo familiare documentate;

tasse scolastiche di iscrizione alla scuola pubblica;

tasse scolastiche di iscrizione alle scuole private per un importo non superiore a quello previsto per le scuole pubbliche di pari grado.

3) I familiari conviventi portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della legge del 17 febbraio 1992, n. 104, sono da computare in maniera doppia.

4) Per usufruire delle agevolazioni I.C.I. di cui al comma 1, gli interessati dovranno rivolgersi all'ufficio tributi per compilare apposito modulo, entro il 31 dicembre 1999.

I cittadini dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti richiesti ed allegare la relativa documentazione.

COMUNE DI CAPESTRANO

Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPODIMONTE

Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota da applicare per l'anno 1999 nell'ambito del territorio comunale: 6 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire *(omissis)*, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

4,3 per mille per l'abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri edifici posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille aree edificabili;

2. di considerare ad uso abitazione principale le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufruffo, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locale e occupate dai conviventi dell'anziano o disabile al momento del ricovero.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1999, sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

2. di fissare nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 1999 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire in L. 200.000 da rapportarsi al periodo per cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

5. di fissare per l'anno 1999 la detrazione ai fini I.C.I. in L. 300.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti:

I - abitazioni appartenenti a proprietari che siano:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

II - immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A3 - A4 - A5.

Il richiedente dovrà possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto I e uno del punto II.

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 1999, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovanti i requisiti richiesti per l'esenzione.

Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 1999 il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAPURSO

Il comune di CAPURSO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, elevata al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitazione non locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. La detrazione è elevata fino a concorrenza dell'imposta e comunque nel limite di L. 500.000 nei confronti dei soggetti possessori di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i quali l'unico reddito familiare sia rappresentato dalla pensione sociale INPS.

(Omissis).

COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO

Il comune di CARAFFA DI CATANZARO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misurta del 6 per mille per la generalità degli immobili e terreni e del 5 per mille a favore di coloro che recuperano immobili inagibili o inabilitati o edifici di interesse storico, artistico e architettonico; lo sconto dell'imposta è previsto anche per coloro che realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali o rendono utilizzabili i sottotetti; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARASCO

Il comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura:

4,5 per mille: aliquota ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale. Per appartamento concesso con contratto in comodato ad un parente residente di primo grado del proprietario per almeno 270 giorni nel periodo d'imposta. A queste abitazioni è applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali;

5,5 per mille: aliquota riferita a tutti gli altri immobili (compresa la seconda casa);

2. di applicare una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari ad abitazione principale ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CARATE BRIANZA

Il comune di CARATE BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

mantenere invariata l'aliquota del 5,5 per mille per le case adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi e commerciali, comprese le relative pertinenze;

elevare l'aliquota dal 5,5 al 6,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze;

elevare l'aliquota dal 5,5 per mille al 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni non locate (seconde case sfitte) comprese le relative pertinenze;

elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000. a L. 210.000;

aumentare la detrazione da L. 210.000 a L. 400.000 per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di particolari requisiti, per usufruire della quale occorrerà attenersi scrupolosamente ai termini ed alle disposizioni di seguito indicate e presentare domanda su apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi del comune entro il 30 maggio 1999.

Questi soggetti vengono individuati nelle due seguenti categorie, per appartenere alle quali è necessario il rispetto delle condizioni previste ai seguenti punti *a)* e *b)*:

a) reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1998, del nucleo familiare non superiore a lire 30 milioni, più 6 milioni per ogni persona a carico e convivente; la presenza nel nucleo familiare di un componente convivente:

portatore di handicap, non autosufficiente o invalido;

anziano non autosufficiente;

minore in affido;

nonché la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale, con la condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari;

b) pensionati, invalidi e portatori di handicap, disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, con reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1998, del nucleo familiare non superiore a lire 20 milioni, più lire 6 milioni per ogni persona a carico e convivente, a condizione che:

il nucleo familiare non possegga altre abitazioni oltre a quella principale sul territorio comunale ed altrove, autoveicoli superiori a cc. 1600 se alimentati a benzina e cc. 2000 se alimentati a gasolio.

Oggetto dell'imposta	Aliquota	Detrazione	Note
1) Aliquota ordinaria	5,5 per mille		
2) Abitazione principale .	5,5 per mille	L. 210.000	Maggiore detrazione L. 400.000
3) Pertinenze dell'abitazione principale	5,5 per mille		
4) Abitazioni locate di proprietà.......	6,5 per mille		
5) Pertinenze delle abitazioni di cui al punto 4	6,5 per mille		
6) Abitazioni non locate più pertinenze	7 per mille		
7) Immobili inagibili o oggetto di ristrutturazione edilizia	5,5 per mille		Riduzione al 50% in base art. 8, decreto legislativo n. 504/1992
8) Terreni ad uso agricolo	5,5 per mille		
9) Terreni edificabili	5,5 per mille		

(Omissis).

COMUNE DI CARATE URIO

Il comune di CARATE URIO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di mantenere per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dal valore catastale degli immobili come già adottata durante l'eserciio 1998;

3. di mantenere in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come già applicata durante l'esercizio 1998;

4. di dare atto che, ai sesni del decreto-legge n. 8 del 1999, art. 1, comma 2, le aliquote I.C.I. hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Il comune di CARBONARA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere inviariata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARCOFORO

Il comune di CARCOFORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAREMA

Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 in misura unica, pari al 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARMIGNANO

Il comune di CARMIGNANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I. l'imposta comunale sugli immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa anch'essi residenti nel comune;

3. di stabilire che per l'anno 1999 ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, quando questi abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

4. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per gli alloggi non locati;

5. di dare atto che viene applicata per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 complessive per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;

6. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di L. 300.000 (anziché di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

a) il nucleo familiare del contribuente, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 1999, e da eventuali familiari a loro carico;

b) il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1998 del nucleo familiare non sia superiore ai seguenti limiti:

L. 13.700.000 per i nuclei composti da un solo pensionato;

L. 20.550.000 per i nuclei composti da due o più pensionati;

c) il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1998 del nucleo familiare derivi esclusivamente da pensioni e dall'abitazione per la quale si richiede la detrazione e da sue pertinenze anche se accatastate autonomamente;

d) il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione ed alle sue eventuali pertinenze;

e) l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di L. 300.000 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1999; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 1999 l'immobile adibito ad bitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;

7. di stabilire che per usufruire della detrazione di L. 300.000 il contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda è quello stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1998. Qualora il contribuente acquisisca l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il 30 giugno 1999, la domanda dovrà essere presentata entro il termine per il pagamento del saldo I.C.I. per l'anno 1999.

I contribuenti che abbiano presentato la domanda entro i termini stabiliti potranno, nel calcolare i versamenti I.C.I. (acconto o saldo) da effettuare successivamente alla presentazione della domanda, tenere conto della detrazione di L. 300.000.

Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

(Omissis).

COMUNE DI CAROSINO

Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha adottato, il 6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito riportata:

1) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, nonché per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille;

2) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni e fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nella misura del 6 per mille;

di stabilire infine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unità immobiliari di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, è fissato nell'ammontare di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CAROVIGNO

Il comune di CAROVIGNO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 le aliquote nel seguente modo:

abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;

restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARPEGNA

Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa alla fissazione delle aliquote I.C.I. anno 1999.

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione unica di L. 200.000;

altri fabbricati: 6 per mille;

dare atto che per «abitazione principale» si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmene;

di prendere atto, inoltre, che la legge collegata alla finanziaria per il 1997 disponeva una maggiorazione del 5% ai fini I.C.I. del reddito catastale generalizzato e delle rendite dominicali nella misura del 25%.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA

Il comune di CARPINETO DELLA NORA (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per i tributi locali e servizi locali comunali per l'anno 1999:

aliquota I.C.I. 5 per mille sensa diversificazioni e con detrazioni di L. 200.000 per la sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARRARA

Il comune di CARRARA (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno d'imposta 1999 e per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote:

A) 6,5 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere B), C), D);

B) 5 per mille quale aliquota per lapplicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nei seguenti casi:

1) favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita adibita ad abitazione principale;

2) per le unità immobiliari locate con contràtto registrato anche di tipo «concordato» ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora;

4) per l'unità immobiliare di proprietà di anziani e disabili che hanno acquisito la resideuza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) 9 per mille, in deroga all'aliquota massima, quale aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;

D) 4 per mille quale aliquota I.C.I. agevolata a favore dei proprietari di immobili che eseguono intereventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

2. di stabilire in L. 250.000 l'importo della detrazione da applicare alle unita inmobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora.

(Omissis).

All'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CARTOSIO

Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate ad anno, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, comma 2, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASACANDITELLA

Il comune di CASACANDITELLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 la misura della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille, per i motivi esposti in premessa, senza variazione alcuna rispetto all'anno 1998, confermando la derazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASAGIOVE

Il comune di CASAGIOVE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,50 per mille, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilarne le pertinenze come indicato dall'art. 5 del regolamento comunale dell'I.C.I.;

di applicare un'aliquota differenziata nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari non adibite a prima casa, per garantire un gettito finanziario che consenta un'adeguata copertura ai servizi che l'ente si propone, per l'anno 1999, di erogare alla cittadinanza.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL CERMELLI

Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, debba essere applicata nella misura del 6 per mille, quale aliquota base di riferimento;

2. di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritti negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai prredetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASAMASSIMA

Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) di stabilire le seguenti norme ordimentamentali per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale così come disciplinato dall'art. 5 (definizione dell'abitazione principale) e dall'art. 6 (pertinenze dell'abitazione principale) del regolamento comunale dell'I.C.I. approvato con delibera cons. n. 14 del 16 marzo 1999: 5,2 per mille;

2) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

2.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,2 per mille;

2.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,2 per mille;

3) aliquota agevolata nella misura del 5 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) all'utilizzo di sottotetti;

4) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

B) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

C) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

D) l'importo della detrazione da operare sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata, rispetto alla misura base di L. 200.000 indicata dalla legge, nelle seguenti diverse misure:

a) a L. 270.000 per tutte le abitazioni principali ad esclusione di quelle indicate alla successiva lettera *b)*;

b) a L. 500.000 limitatamente alle abitazioni principali possedute dai titolari di pensione sociale e titolari di pensione di invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale. Tali misure sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

G) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo e così come stabilito all'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CASARILE

Il comune di CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

6 per mille: immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

7 per mille: immobili non locati;

di fissare a L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di stabilire che i versamenti dell'imposta dovranno essere effettuati alla tesoreria comunale direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa, o tramite il sistema bancario.

(Omissis).

COMUNE DI CASAZZA

Il comune di CASAZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare altresì in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASCIANA TERME

Il comune di CASCIANA TERME (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 tre aliquote I.C.I., come risulta dal presente prospetto:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5, per mille;

altre tipologie di immobili e terreni: 5,5 per mille;

immobili non locati: 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASINA

Il comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote diversificate I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nel modo e nelle misure di seguito riportate:

5,5 per mille per unità immobiliare direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per l'unità immobiliare equiparata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta qualora:

è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;

l'abitazione viene concessa in uso grautito, dal soggetto passivo d'imposta, ai propri genitori o figli, che la occupano quale loor abitazione principale;

per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2;

7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. di determinare per l'anno 1999, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I unica nella misura del 5,9 per mille;

2. di fare uso anche per il 1999 della facoltà esercitata lo scorso anno, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che consente al comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

4. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oggi vigente viene mantenuta per le unità adibite ad abitazioni principali per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4.75 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unità immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille;

4) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile delle detrazioni e delle esenzioni d'imposta si rimanda a quanto disposto dal regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 1999 e per quanto non definito all'interno del regolamento al dettato del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINO

Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di riconfermare, per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa;

b) di riconfermare, altresì, al 5,5 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti a prima casa;

c) di riconfermare in L. 220.000 la detrazione massima di imposta spettante per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNETO PO

Il comune di CASTAGNETO PO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per il 1999, l'aliquota I.C.I. adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 28 febbraio 1998, pari al 5,5 per mille, solo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre è aumentata al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

di incrementare la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 50.000, portando la stessa dalle attuali L. 200.000 a L. 250.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Il comune di CASTEL D'ARIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;

2. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati; l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;

3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di L. 300.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

Il comune di CASTEL DEL GIUDICE (provincia di Isernia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anche per l'anno 1999 nel 6 per mille per tutte le unità immobiliari lasciando inalterata nella somma di L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Il comune di CASTELFRANCO IN MISCANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

Il comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, debba essere applicata nella misura del 4,8 per mille, quale aliquota base di riferimento;

2. di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo;

3. di applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali l'aliquota del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (trattasi di lavori che hanno inizio dal 1° gennaio 1999;

4. di applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali, esclusivamente nel centro storico, l'aliquota del 4 per mille. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (trattasi di lavori che hanno inizio dal 1° gennaio 1999) e a condizione che gli immobili siano ubicati nella microzona catastale uno così individuata dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 27 febbraio 1999 all'oggetto: legge n. 662/1996, art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998 Istituzione delle microzone catastali;

5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO

Il comune di CASTELLINO DEL BIFERNO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

richiamata la precedente delibera giuntale n. 7/1997 con la quale veniva confermata l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

Delibera:

di riconfermare per l'anno 1999, le tariffe, le aliquote d'imposta, beni e servizi attualmente vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL RITALDI

Il comune di CASTEL RITALDI (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per quanto riguarda indistintamente tutti gli immobili diversi dalle aree edificabili;

2. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (IC.I.) per quanto attiene alle aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSARDO

Il comune di CASTELSARDO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999:

aliquota unica del 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili del tributo;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO

Il comune di CASTELVECCHIO CALVISIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di dare atto che per le detrazioni e riduzioni dell'imposta trova applicazione l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO

Il comune di CASTIGLIONE FALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille con detrazione unica sulla prima casa nella misura di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Il comune di CASTRONOVO DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

di aumentare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille e di lasciare invariata la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, già in vigore nell'anno 1998, per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CATANZARO

Il comune di CATANZARO ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota del 5,5 per mille per:

unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti in Catanzaro;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

detrazione di L. 200.000 per:

unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI CAVACURTA

Il comune di CAVACURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue:

aliquota ridotta al 4 per mille con detrazione di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale;

aliquota ordinaria al 6 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi i box della prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Il comune di CAVA DE' TIRRENI (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, conseguentemente, le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

1) aliquota ordinaria: 7 per mille;

2) aliquota ridotta: 6 per mille per abitazioni con contratti convenzionati ai sensi della legge n. 431/1998 ed aree edificabili in zona industriale;

3) aliquota ridotta: 5,20 per mille per l'abitazione principale ed assimilate come da relativo regolamento, con detrazione di L. 200.000;

4) aliquota ridotta: 1/2 dell'aliquota ordinaria per immobili ad uso residenziale inagibili e riattati con fondi privati, agevolazione accordata per massimo 3 anni consecutivi dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Il comune di CAVASSO NUOVO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nella seguente misura le aliquote di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999:

fabbricati: 4,5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Il comune di CAVENAGO DI BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di dare atto che l'imposta comunale sugli immobili è stata prevista nella percentuale del 4 per mille, aliquota minima prevista dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAVRIGLIA

Il comune di CAVRIGLIA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999 a riconferma di quelle approvate lo scorso anno con proprio atto n. 6 del 27 febbraio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

2) aliquota da applicare per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,4 per mille;

3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2: 7 per mille;

4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

5) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6.4 per mille;

6) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

6.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,5 per mille;

6.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,4 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000 per i seguenti casi:

1) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e con reddito da pensione nei limiti della minima contributiva I.N.P.S. o famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali sopra indicati e non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al punto 2);

2) possieda o possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale ed il garage o box;

3) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato in A/3 A/4, A/5, A/6.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CECCANO

Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura: 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

Il comune di CELENZA VALFORTORE (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

fabbricati ed aree fabbricabili 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CELLENO

Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I per l'anno 1999 nel modo seguente:

abitazioni principali: 5 per mille;

immobili diversi dalla abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati: 6 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CENGIO

Il comune di CENGIO (provincia di Savona) ha adottato, il 9 gennaio 1999 ed il 9 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

la riconferma, *(omissis)*, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERANOVA

Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

terreni agricoli: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

abitazione principale: 7 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:

abitazione principale: L. 200.000 (in ragione annua).

(Omissis).

COMUNE DI CERMIGNANO

Il comune di CERMIGNANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

di determinare, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota all'1 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

di stabilire la durata dell'applicazione dell'aliquota agevolata in anni 3 dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO GRUE

Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO TANARO

Il comune di CERRO TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERVATTO

Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERVINO

Il comune di CERVINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

istituire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura massima del 6 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, tenuto conto dei decreti di approvazione dell'ipotesi di bilancio da parte del Ministero dell'interno e della circolare Ministeriale FL 81/93.

(Omissis).

confermare la detrazione per la prima casa per L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CESA

Il comune di CESA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Fissare per l'anno 1999, la misura dell'I.C.I. cui .assoggetta gli immobili ricadenti nel territorio comunale nella seguente misura:

abitazione principale prima casa aliquota del 4,5 per mille;
seconda casa aliquota del 6 per mille;

detrazione minima prevista dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

Il comune di CHIANCIANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1999, all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota unica ordinaria del 5,8 per mille;

di aumentare, per l'anno 1999, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale compreso le pertinenze, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, ai

sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito in legge n. 122/1997 individuate di seguito:

famiglia mononucleare: soggetto passivo ultra 65enne reddito complessivo lordo posseduto nell'anno 1998 (compreso abitazione principale e relative pertinenze) fino a L. 10.000.000;

famiglia con due o più componenti di cui almeno uno ultra 65enne reddito complessivo lordo posseduto nell'anno 1998 dal nucleo familiare (compreso abitazione principale e relative pertinenze) fino a L. 19.200.000.

Soggetti anziani e non, in particolare disagio socio-economico, segnalati dal servizio sociale e individuati con ulteriore deliberazione dell'organo comunale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAUCI

Il comune di CHIAUCI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CHIETI

Il comune di CHIETI ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni non locate, come individuate nella deliberazione consiliare 27 febbraio 1997, n. 14;

L. 300.000 quale detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIEUTI

Il comune di CHIEUTI (provincia di Foggia) ha adottato, il 7 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 un'aliquota ordinaria ai fini dell'I.C.I. del 6,25 per mille, ridotta al 5,25 per mille per la prima abitazione;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIVASSO

Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ravvisata l'opportunità di agevolare quei soggetti che si trovano in una particolare situazione di carattere sociale, concedendo loro l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000;

ritenuto di dover fissare i criteri per poter concedere tale agevolazione così come qui di seguito indicato:

a) nucleo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione e relative pertinenze) di impono inferiore o pari a L. 17.000.000, con eventuale maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni componente il nucleo famigliare oltre il primo;

b) possesso di nessun altro immobile oltre quello adibito ad abitazione principale. Non vengono considerati come altri fabbricati le pertinenze (box, cantine, ecc.) dell'abitazione principale anche se iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto *a).*

(Omissis).

Delibera:

1. di mantenere anche per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

2. di ridurre dal 4,8 per mille al 4,4 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di prevedere un'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille (anziché del 6,5 per mille);

5. di fissare aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;

6. di stabilire la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 (103,29 euro), nonché di elevare tale detrazione a L. 300.000 (154,94 euro) per i soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuati nella premessa, che qui si richiama integralmente.

(Omissis).

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

Il comune di CIBIANA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:

aree fabbricabili;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case);

ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, uffici, ecc.);

b) aliquota inferiore all'ordinaria, pari al 6 per mille, a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento I.C.I., con la detrazione di L. 300.000, per i seguenti immobili:

1) unità immobiliari ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'AIRE) a condizione che tale abitazione non sia locata);

2) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 300.000;

3) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, soltanto l'unità abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale;

4) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CICCIANO

Il comune di CICCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 le tariffe e detrazioni I.C.I. già operanti nell'anno 1998:

a) per la prima abitazione: 5,5 per mille;

b) per la seconda abitazione: 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CICILIANO

Il comune di CICILIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la tariffa dell'anno 1998 nel modo seguente:

aliquota 4,5 per mille per le abitazioni principali: ex art. 59, primo comma, lettera *e)*, (intendendosi parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado), decreto legislativo n. 446/1997, nonché i garages;

aliquota 5 per mille per le seconde case aventi superficie inferiore ai 60 metri quadrati;

aliquota 6 per mille per le case sfitte, seconde case aventi superficie superiore ai 60 metri quadrati, esercizi commerciali, terreni edificabili e garages affittati.

(Omissis).

COMUNE DI CIMINNA

Il comune di CIMINNA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di conrermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per la prima casa;

3. di determinare al 4,50 per mille l'aliquota per l'allogio non locato e seconda abitazione;

4. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita a prima abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CINAGLIO

Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Il comune di CINGIA DE' BOTTI (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili;

2. di stabilire che:

1) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

2) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha inoltre l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato del contribuente;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princiaple del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usofrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorino abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per la case popolari;

4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Il comune di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure diversificate:

5 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie;

detrazione unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITERNA

Il comune di CITERNA (provincia di Perugia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare nell'anno 1999 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

b) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per terreni edificabili;

c) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CITTADUCALE

Il comune di CITTADUCALE (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. come segue:

a) abitazione principale 5 per mille;

b) altri immobili 7 per mille;

2. di determinare come determina la detrazione I.C.I. prevista dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 1999 in L. 260.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria al 6 per mille;

2. stabilire, ai sensi del comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territori del comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso:

a) in misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/1;

b) in misura del 5 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica;

c) in misura del 6 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale);

d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non locati e/o tenuti a disposizione;

e) in misura del 6,5 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, concessi in locazione, con contratto di locazione registrato;

f) in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale D1;

g) in misura del 7 per mille per istituti di credito, cambio e assicurazioni categoria catastale D5;

h) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1;

i) in misura del 4 per mille per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

j) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

k) di fissare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000;

l) di estendere le ulteriori detrazioni, previste in allegato, agli immobili appartenenti allo IACP per gli alloggi regolarmente assegnati e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

m) di approvare lo schema delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e lo schema delle detrazioni che fanno parte integrante della presente deliberazione.

ALIQUOTA ORDINARIA 1999 6 PER MILLE

Variazioni all'aliquota ordinaria:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	5 per mille
Pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale)	6 per mille
Immobile concesso in uso gratuito solo ed esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come abitazione principale, ed ivi abbia residenza anagrafica	5 per mille
Immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale concesso in locazione con contratto di locazione registrato	6,5 per mille
Immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale non locato e/o tenuto a disposizione	7 per mille
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od ufufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4 per mille
Immobile di tipo signorile con categoria catastale A/1	7 per mille
Per opifici con categoria catastale D1	7 per mille
Per Istituti di credito, cambio e assicurazioni con categoria catastale D5	7 per mille
Aree fabbricabili	7 per mille
Terreni agricoli	Esenti

la detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale è di L. 200.000.

DETRAZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNO 1999 PROPRIETARI DI UNICO IMMOBILE E PERTINENZE
(GARAGE E/O CANTINA) DIRETTAMENTE OCCUPATE

Detrazione massima ammessa per l'abitazione principale		CATEGORIA DEI BENEFICIARI
A	400.000	A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi L. 20.000.000 annuai, ai fini dell'imponibile IRPEF
B	300.000	A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi L. 25.000.000 annuai, ai fini dell'imponibile IRPEF
C	500.000	A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona portatrice di handicap (percentuali di invalidità superiore al 75%) e la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non superi L. 55.000.000 annui alla fine imponibile

(Omissis).

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Il comune di CLAINO CON OSTENO (provincia di Como) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Delibera:

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
A) Abitazione principale	5,25 per mille
B) Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati	5,25 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

Tipologie degli immobili

A) Abitazione principale:

Detrazione di imposta (lire in ragione annua): 200.000

(Omissis).

COMUNE DI COLLE DI TORA

Il comune di COLLE DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota da applicare sull'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1999 è del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazione, di fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nelle misure sottoriportate:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota per abitazione principale 5 per mille;

2. di stabilire che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 1999 sono solo quelle previste dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, punti 1) e 2);

3. di stabilire che eventuali ulteriori detrazioni e riduzioni sottoposte al potere discrezionale saranno applicate in conformità di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali in materia.

(Omissis).

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

Il comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per il corrente esercizio finanziario, l'aliquota I.C.I. vigente, nella misura unica del 4,8 per mille e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 300.000 per la prima casa di abitazione;

di applicare le seguenti detrazioni:

A) applicare una detrazione di L. 300.000, come se si trattasse di prima casa, non locata, per quelle persone che sono in casa di riposo e residenti quindi in altro comune e che hanno una casa nel comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa;

B) applicare una detrazione di L. 300.000, come se si trattasse di prima casa in cui i genitori assegnano a titolo di uso, come prima casa di abitazione e residenza ai figli, un appartamento di loro proprietà;

C) applicare una detrazione di L. 300.000, come se si trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato, con regolare contratto d'affitto debitamente registrato, ad una persona residente.

(Omissis).

COMUNE DI COMMESSAGGIO

Il comune di COMMESSAGGIO (provincia di Mantova) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto disposto dalla lettera *b)* del presente atto, nella misura del 5,5 per mille;

b) aliquota maggiorata del 7 per mille, da applicarsi nei confronti dei soggetti proprietari di alloggi non locati;

2. stabilire che per gli alloggi ultimati ed in attesa di alienazione o locazione appartenenti ad imprese sarà applicata l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

3. stabilire che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CONCERVIANO

Il comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per il 1999 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CONEGLIANO

Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'esercizio 1999 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.:

aliquota per unità immobiliare, aree edificabili e terreni agricoli: 4,8 per mille;

aliquota per unità abitativa non locata a qualsiasi titolo: 7 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitaizone abituale del contribuente: L. 220.000;

detrazione per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al 2° grado (art. 6 del regolamento I.C.I.): L. 200.000;

di dare atto che la detrazione di cui all'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. è prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al 2° grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovrà essere allegata alla denuncia di variazione copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito.

(Omissis).

COMUNE DI CONVERSANO

Il comune di CONVERSANO (provincia di Bari) ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 ai fini dell'I.C.I., l'aliquota ordinaria del 5,25 per mille;

2. di stabilire altresì, per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate:

a) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

c) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille per l'unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata;

d) l'aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore dell'immobile nel quale il proprietario svolge la propria attività artigianale e/o commerciale con categoria catastale C/1: negozi, botteghe; C/2: magazzini, depositi; C/3: laboratori per arti e mestieri che siano ubicati in zona ricompresa entro il centro storico con esclusione di quelli ubicati: in via Matteotti, piazza A. Moro, via Rosselli, piazza Battisti, corso D. Alighieri, piazza della Repubblica, viale degli Eroi, via dei Paolotti, via della Vittoria, via XXIV Maggio;

e) del 7 per mille per aree fabbricabili;

3. di stabilire inoltre, per l'anno 1999 le seguenti detrazioni dell'imposta:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune L. 200.000;

b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da titolari di pensione non superiore ai minimi INPS aventi i requisiti specificati in premessa L. 300.000;

c) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata L. 400.000;

4. dare atto che le riduzioni e le detrazioni sopra previste tengono conto del rispetto dell'equilibrio di bilancio nonché della salvaguardia del gettito rispetto all'ultimo realizzato;

5. che per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle maggiori detrazioni come sopra riferite, si stabiliscono i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla maggiore detrazione.

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano entro i termini previsti per il pagamento dell'acconto dell'imposta, all'ufficio tributi che ne rilascerà apposita ricevuta.

(Omissis).

COMUNE DI CORNALE

Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura obbligatoria di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Il comune di CORNATE D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) abitazione principale: 5,1 per mille.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino stabilmente.

Si intende anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

b) altri immobili: 6,2 per mille;

c) di confermare la detrazione per la sola abitazione principale nella misura annua di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Il comune di CORNEDO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile per tutti gli immobili siti nel territorio comunale e soggetti al tributo, senza prevedere aliquote differenziate, riduzioni o detrazioni diverse da quelle di cui al seguente punto 2);

2. di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione per l'abitazione principale dando la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare appartenente a anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORREZZOLA

Il comune di CORREZZOLA (provincia di Padova) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dal regolamento I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CORRIDONIA

Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

richiamato l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, il quale dispone che il comune può deliberare un aumento della detrazione da L. 200.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

dato atto che la detrazione in argomento ai sensi del comma 3 del citato art. 8, spetta sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ritenuto di dover riconoscere, per l'anno 1999, la maggiore detrazione di L. 500.000 per l'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi del tributo in parola in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) *soggetto passivo portatore di handicaps gravi, riconosciuto tale* dalla commissione medica della U.S.L. (art. 4, legge n. 104/1992), purché in possesso di un reddito complessivo lordo annuo non superire a L. 20.000.000;

2) soggetto passivo disabile, con invalidità superiore al 66%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, purché in possesso di un reddito complessivo lordo annuo non superiore a L. 20.000.000;

3) soggetto passivo con a carico uno o più familiari portatori di handicaps gravi o disabili di cui ai precedenti punti numeri 1 e 2, purché il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare non sia superiore a L. 35.000.000;

4) soggetto passivo singolo titolare, oltre al reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale con relative pertinenze, di solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbia già compiuto il 65° anno di età;

5) soggetto passivo il cui nucleo familiare sia composto di due persone aventi entrambe i requisiti di cui al punto n. 4;

6) soggetto passivo il cui nucleo familiare sia composto da due persone aventi entrambe i requisiti di cui al punto n. 4 e da uno o più familiari a carico;

7) soggetto passivo singolo o il cui nucleo familiare sia assistito in modo permanente dal comune; l'assistenza esercitata dal comune deve essere comprovata da attestazione rilasciata dal competente servizio comunale;

ritenuto che i soggetti passivi di cui trattasi debbano essere ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

A) che nessuno dei soggetti passivi o dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo sia possessore, neppure per quote, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di altra casa di abitazione nel territorio nazionale, oltre quella adibita ad abitazione principale;

B) che non venga effettuata locazione parziale dell'immobile adibito ad abitazione principale e/o locazione delle pertinenze dell'abitazione stessa;

C) che l'unità immobiliare oggetto della maggiore detrazione non sia classificata o classificabile in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

(Omisis).

Delibera:

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. riferita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. riferita alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale nella misura del 6 per mille;

determinare, altresì, nella misura ordinaria di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai numera da 1 a 7 e alle condizioni di cui alle lettere *A)*, *B)* e *C)*, elencati nelle premesse;

stabilire che i richiedenti, per godere del beneficio in parola, dovranno produrre domanda all'ufficio tributi del comune, su apposito stampato o altro simile contenente le notizie richieste dall'Ufficio tributi, durante il periodo 19 aprile-19 giugno 1999, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione;

disporre che nella citata domanda, corredata di idonea documentazione, l'obbligo al pagamento del tributo dichiari di godere dei requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare;

l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3;

l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare;

la rendita catastale attribuita o presunta dell'unità immobiliare regolarmente denunciata ai fini I.C.I.;

l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere;

dare atto che per nozione di «familiare a carico» si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; mentre per nozioni di «nucleo familiare» si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 1999;

dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare è quello relativo all'anno di imposta 1998;

dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione;

dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di L. 9.000.000 prevista come minore introito;

dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie elencate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI COSEANO

Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, da rapportare al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COSENZA

Il comune di COSENZA ha adottato, il 25 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 la seguente articolazione delle aliquote I.C.I.:

a) aliquota del 5 per mille, da applicare sul valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprietà indivisa;

b) aliquota del 7 per mille, da applicare sul valore degli altri immobili, diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale (punto *a)*, A/10, B, C, D, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

di determinare, altresì, l'aliquota del 5 per mille per i seguenti generi d'immobili:

1) immobile concesso in uso gratuito a parenti di 1° grado e da questi adibito ad abitazione principale (senza la detrazione prevista per questo tipo di immobile);

2) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili.

(Omissis).

Delibera:

1. di approvare per l'anno 1999 i criteri per la concessione delle agevolazioni in materia di imposte e tasse comunali e le agevolazioni da concedere per ogni singola imposta o tassa, per come espresso in narrativa.

(Omissis).

N. componenti nucleo familiare	Coefficiente correttivo	Importo	Reddito familiare mensile	Reddito familiare annuale	Reddito familiare annuo con salute precaria
1	1,0	700.000	700.000	8.400.000	10.920.000
2	0,93	1.400.000	1.302.000	15.624.000	20.311.200
3	0,86	2.100.000	1.806.000	21.672.000	28.173.600
4	0,79	2.800.000	2.212.000	26.544.000	34.507.200
5	0,72	3.500.000	2.520.000	30.240.000	39.312.000
6	0,65	4.200.000	2.730.000	32.760.000	42.588.000
7	0,58	4.900.000	2.842.000	34.104.000	44.335.200
8	0,55	5.600.000	3.080.000	36.960.000	48.048.000
9	0,52	6.300.000	3.276.000	39.312.000	51.105.600
10 e oltre	0,5	7.000.000	3.500.000	42.000.000	54.600.000

Ai contribuenti in possesso di tali requisiti si concedono i seguenti benefici da iscrivere in bilancio con apposita autorizzazione di spesa:

(Omissis).

I.C.I.: elevazione fino a L. 400.000 della detrazione per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, in modo da realizzare in maniera surrettizia l'esenzione totale per normali unità abitative.

(Omissis).

In tema di I.C.I., va rilevato che l'imposta versata dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica rientra nel campo di applicazione dell'analisi costi/ricavi effettuata per la determinazione del canone di locazione.

Ne consegue, quindi, che l'imposta ricade sul canone medesimo per cui viene sopportata da inquilini che, sicuramente, rientrano tra le categorie di cittadini meno abbienti.

Per tale motivo, conformemente al passato, è opportuno concedere la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per gli immobili, di proprietà degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, concessi in regime di locazione semplice ed adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COSSOINE

Il comune di COSSOINE (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

che si conferma anche per l'anno in corso l'aliquota I.C.I. per tutte le tipologie di fabbricati e terreni al 4 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSTANZANA

Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Il comune di COSTA VESCOVATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere invariata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille relativamente ai terreni agricoli così come definiti dall'art. 2, lettera *C)*, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 relativamente a tutti gli altri beni immobili oggetto della tassazione nella misura unica del 5,75 per mille;

3. di determinare in L. 270.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei seguenti casi:

a) persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, si sia verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti approvati dal consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991, n. 39 e del 27 marzo 1992, n. 18;

b) persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai citati vigenti regolamenti comunali;

c) persone titolari di un solo reddito di pensione sociale e di reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale;

d) nucleo familiare con «mono reddito» annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con portatore di handicap facente parte del nucleo stesso;

e) nucleo familiare con «mono reddito» annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con tre figli a carico.

(Omissis).

COMUNE DI COTTANELLO

Il comune di COTTANELLO (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CREAZZO

Il comune di CREAZZO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale;

3. di confermare per l'anno 1999 quanto stabilito dalla delibera consiliare n. 619 del 30 novembre 1994, e cioè l'elevazione della detrazione d'imposta a L. 300.000 per l'abitazione principale a favore di soggetti che si trovano in particolare stato di disagio sociale.

(Omissis).

COMUNE DI CREMELLA

Il comune di CREMELLA (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 1999.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., i valori venali delle aree quali risultano dall'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato *B).*

(Omissis).

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI COMUNE DI CREMELLA (LC)

					nessun vincolo			nessun vincolo			con PA in fase di attuazione		con PA da attuare	
	VV	IA	Vm	Vcq				distanti oltre 100 m da reti tecnologiche pubbliche						
Località	Valore venale	Incidenza area	Valore al m^2 di costruzione	Valore al m^3 Vm/3	Zone B-C Vcq 0,80	Zona D Vm 0,60	Zone A per il volume effettivo L/m^3	Zone B-C Vcq 0,80	Zona D Vm 0,60	Zone A per il volume effettivo L/m^3	Zone B-C Vcq 0,80	Zona D Vm 0,60	Zone B-C Vcq 0,80	Zona D Vm 0,60
Zona unica per l'intero territorio comunale	2.200.000	23%	506.000	168.667	134.934		168.667	121.441		151.800	128.187		107.947	
Zona Artigianale Industriale Commerciale Direzionale	1.000.000	23%	230.000			138.000			124.000			131.100		110.400
Zona per servizi pubblici	900.000	20%	180.000	60.000										

COMUNE DI CRESCENTINO

Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 1999 il 5 per mille per tutte le categorie di immobili ad eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota I.C.I. viene fissata in regime del 4 per mille;

3. di disporre che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che per l'anno 1999 non operano altre agevolazioni, riduzioni o detrazioni per il tributo I.C.I.;

5. di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e ridotta del 50% e la relativa inabilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, e sue modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPIATICA

Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di lasciare immodificate le tariffe dei tributi relative:

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili (aliquota del 5,50 per mille limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 6 per mille per tutti gli altri immobili ivi incluse le pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto. Detrazione abitazione principale L. 230.000).

(Omissis).

COMUNE DI CRISSOLO

Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura indifferenziata del 6 per mille;

di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI CRODO

Il comune di CRODO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare:

4 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CROPANI

Il comune di CROPANI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, a tutti gli effetti, la delibera di giunta comunale n. 35 del 30 marzo 1999, con la quale sono state determinate, senza variazioni le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, che saranno applicate in questo comune, nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni e del 6 per mille per i terreni edificabili e per l'abitazione principale;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI CROSIA

Il comune di CROSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. 1998 per l'anno 1999, consistente nella misura del 6 per mille, nonché la misura delle detrazioni previste per l'abitazione principale dell'importo di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUCEGLIO

Il comune di CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale n. 2 del 22 gennaio 1999 che determina per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura base del 5 per mille e quindi invariata rispetto all'anno 1998 con elevazione della stessa al 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CUSTONACI

Il comune di CUSTONACI (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria, 6 per mille;

abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, 7 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonchè categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Detrazione d'imposta (lire in ragione annua)
1	2	3
1	Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	200.000

(Omissis).

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Il comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille per i seguenti casi:

a) agli immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D;

b) agli alloggi (cat. dalla A1 alla A9) per il periodo di vigilanza contrattuale che siano:

concessi comodato a parenti ed affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale;

locali a soggetti che li utilizzano come abitazione principale con contratto di locazione registrato di durata non inferiore ai 4 anni;

2. di determinare l'aliquota ridotta al 4 per mille dell'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (cosidetta finanziaria 97) viene considerato adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*ter* del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, «per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili, nonché agli alloggi non concessi in locazione o in comodato con le caratteristiche di cui al punto 1;

4. di determinare in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie descritte sub 2.

(Omissis).

COMUNE DI DIPIGNANO

Il comune di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sotto elencate:

a) fabbricati:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, aliquota del 5 per mille;

altri fabbricati, aliquota del 6,5 per mille;

b) aree fabbricabili: aliquota del 5,5 per mille;

c) detrazioni: dall'imposta dovuta per abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOLCEACQUA

Il comune di DOLCEACQUA (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4,5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI DOLCEDO

Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 12 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) abitazione principale aliquota 5 per mille;

B) altri fabbricati aliquota 6,5 per mille;

C) aree fabbricabili 6,5 per mille;

D) terreni agricoli 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota pari al 4.5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerandosi tali anche gli altri immobili parificati alle stesse dal regolamento citato in premessa;

b) aliquota pari al 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili cosi come previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota pari al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dagli stessi di cui al comma *a)*;

d) detrazioni di L. 270.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che per tutto quanto non segnato nel presente atto si deve far riferimento a quanto disposto dalle leggi o regolamenti anche interni all'ente.

(Omissis).

Delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione acclarata in premessa relativa all'oggetto.

(Omissis).

COMUNE DI DUE CARRARE

Il comune di DUE CARRARE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

a) 7 per mille per tutte le aree edificabili previste dal P.R.G. e per le case sfitte;

b) 5,5 per mille per tutti i rimanenti immobili soggetti a I.C.I.;

2. di elevare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI EPISCOPIA

Il comune di EPISCOPIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) *(omissis).*

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non la utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

da 5) a 6) *(omissis).*

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

8) e 9) *(omissis).*

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In altemativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ERLI

Il comune di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la deliberazine di G.C. n. 15 del 10 marzo 1999 (allegato sub. E) determinazione aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale del 6 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.

(Omissis).

COMUNE DI ERVE

Il comune di ERVE (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare e confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

2. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ESANATOGLIA

Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Si propone

di applicare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

Delibera

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente.

(Omissis).

COMUNE DI FAGNANO OLONA

Il comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni citate in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FAICCHIO

Il comune di FAICCHIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per la prima casa;

di confermare, altresì, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille limitatamente ad altri immobili, oltre la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI FALCONE

Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella stessa misura dell'anno 1998 e precisamente:

a) 6 per mille per abitazione principale (prima casa);

b) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FASANO

Il comune di FASANO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte riportate, per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate:

a) 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento comunale I.C.I., con detrazione dell'imposta di L. 200.000;

b) 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FENEGRÒ

Il comune di FENEGRÒ (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,20 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.), istituita con decreto legislativa 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FENESTRELLE

Il comune di FENESTRELLE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille senza differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio;

di determinare in L. 300.000 la detrazione relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FIAMIGNANO

Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, come già per l'anno precedente;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 nella misura di L. 250.000, come già per l'anno precedente;

3. di confermare un'aliquota agevolata, pari al 1 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per i proprietari che eseguano interventi volti ai recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Di stabilire che tale agevolazione sia applicata per tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI FIASTRA

Il comune di FIASTRA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di fissare un'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 8. comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 in favore di:

persone fisiche per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari;

di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FICARRA

Il comune di FICARRA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale di tutti gli immobili e in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita dal possessore ad abitazione principale, determinate ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dalla giunta comunale con deliberazione n. 345 del 29 ottobre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FIESOLE

Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 14 dicembre 1998 e il 1° febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e come tale definite e considerate dall'art. 8, commi 2 e 3, del regolamento comunale in materia di I.C.I.: 5,8 per mille;

b) immobili diversi da quelli di cui alla lettera *a):* 7 per mille;

2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due.

(Omissis).

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

Il comune di FIGLINE VEGLIATURO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale immobili) nella misura unica del 6,5 per mille senza alcuna diversificazione;

2. di non stabilire alcuna riduzione dell'I.C.I. per l'abitazione principale;

3. di non aumentare l'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 1996.

(Omissis).

COMUNE DI FILADELFIA

Il comune di FILADELFIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota vigente dell'imposta sugli immobili nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FILAGO

Il comune di FILAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ordinaria per l'anno 1999: 5,75 per mille;

2) aliquota ridotta 5,50 per mille da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. detrazione per l'abitazione principale L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile mantiene tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare integralmente la proposta di deliberazioni allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

(Omissis);

Propone

A) di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

B) di stabilire che per l'anno 1999, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a conferma della determinazione adottata dalla giunta comunale con atto n. 32 del 17 marzo 1999, per l'anno 1999 sono confermate, come segue l'aliquota, le detrazioni e riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura fissata per il 1998 con proprio atto n. 9 del 28 febbraio 1998 e cioè:

aliquota al 6,50 per mille;

detrazione di L. 300.000 per la prima abitazione;

riduzione della tariffa al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Il comune di FLUMINIMAGGIORE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota pari al 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado;

b) detrazione di L. 220.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo o dai suoi parenti;

c) detrazione di L. 280.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che sia in possesso dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione, di cassaintegrazione o stato di mobilità. Unitamente a queste condizioni specificatamente documentate, devono sussistere le seguenti condizioni:

stato di disoccupazione nell'anno di competenza di tutti gli altri componenti il nucleo familiare;

reddito accertato relativo all'anno precedente, riferito al nucleo familiare, non superiore al minimo vitale, così come stabilito dalle tabelle del D.P.G.R. n. 145/90, e successive modificazioni ed integrazioni;

assenza di titolarità all'interno del nucleo familiare di altri di qualsiasi natura che potenzialmente possono produrre reddito in misura superiore al minimo vitale così come determinato per il punto precedente;

d) aliquota pari al 5 per mille per le aree fabbricabili e per altri fabbricati diversi da quelli di cui al punto *a);*

2. di determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera *g)* del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, così come segue:

zona B L. 60.000;

zona C L. 15.000;

zona D L. 15.000;

zona F L. 20.000;

dando atto che la determinazione dei suddetti valori tiene conto dei seguenti elementi: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e prezzi medi rilevanti sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

(Omissis).

Delibera:

di approvare la suddetta proposta.

(Omissis).

COMUNE DI FOBELLO

Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FOLIGNO

Il comune di FOLIGNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., sia la detrazione per l'abitazione principale che le aliquote di imposta come dal seguente prospetto:

Descrizione immobile	Detrazione per l'abitazione principale	Aliquota
Aree fabbricabili	—	7 per mille
Abitazioni diverse dalle successive	—	7 per mille
Abitazioni principale	230.000	5,50 per mille
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela purchè utilizzate come abitazione principale	—	5,50 per mille
Abitazioni locate	—	5,80 per mille
Immobili diversi dall'abitazione	—	5,80 per mille
Pertinenza dell'abitazione (garage o box o posto auto, soffitta, cantina o fondo), durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale	possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la pare dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale	5,50 per mille

(Omissis).

COMUNE DI FOLLO

Il comune di FOLLO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta, ex ait. 4 decreto-legge n. 437/1996, 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

aliquota ridotta ex art. 2 legge n. 431/1998, 6 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata per l'anno 1999 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap risultante da idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio competente;

soggetto passivo in documentate situazioni di carattere economico e sociale valide per ottenere il beneficio, attestate dall'ufficio assistenza del comune;

soggetto passivo pensionato avente quale unico reddito del nucleo familiare un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo di pensione I.N.P.S. al netto degli assegni familiari, oltre alla rendita catastale dell'abitazione;

soggetto passivo che sia iscritto nelle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale del lavoro e massima occupazione e/o nelle liste di mobilità da un periodo non inferiore a nove mesi al momento di

presentazione della domanda, avente quale unico reddito familiare l'assegno di assistenza e mobilità, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti;

soggetti passivi che rientrano nelle seguenti situazioni di reddito netto:

a) nucleo familiare composto da una persona: reddito netto non superiore a L. 14.000.000;

b) nucleo familiare composto da due persone: reddito netto complessivo non superiore a L. 16.500.000;

c) nucleo familiare composto da tre persone: reddito netto complessivo non superiore a L. 19.000.000;

d) nucleo familiare composto da quattro persone: reddito netto complessivo non superiore a L. 20.000.000;

e) per ogni ulteriore componente il reddito viene elevato di L. 3.000.000;

f) per i redditi derivanti da lavoro autonomo i limiti di reddito sopra riportati sono ridotti rispettivamente del 30%.

(Omissis).

COMUNE DI FOLLONICA

Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota riservata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio 1999 la detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, prevista come facoltà dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni;

2. di escludere dai benefici di cui al precedente dispositivo, riconoscendo pertanto la sola detrazione di L. 200.000 ai proprietari aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico);

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELLA

Il comune di FONTANELLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille.

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,80 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,80 per mille;

4) aliquota da apllicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,80 per mille.

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,80 per mille.

(Omissis).

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito da commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega ido*nea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente* ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dle soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta localta.

(Omissis).

X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancelazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FORENZA

Il comune di FORENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille rapportato al valore sia della prima che per le altre case.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSACESIA

Il comune di FOSSACESIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A. di adeguare, in applicazione delle disposizioni normative e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella maniera seguente:

prima abitazione 4,75 per mille;

tutte le altre unità immobiliari 7 per mille;

immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative) 6 per mille;

terreni agricoli 4,75 per mille;

fermo restando la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000 e le altre riduzioni e detrazioni già in vigore che vengono contestualmente riportate e riapprovate nella maniera seguente:

1) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente). Sono altresì considerate unità immobiliari adibite ad abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

2) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dall'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, previa richiesta scritta del contribuente, e con perizia a carico del proprietario. Il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili - aliquota 4 per mille, per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione;

4) aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti d'imposta che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) famiglie monoreddito composte da 5 o più persone con reddito imponibile relativo all'anno precedente non superiore a L. 20.000.000;

b) famiglie plurireddito avendo reddito imponibile relativo all'anno precedente non superiore ai 30 milioni comprendenti nel loro nucleo familiare uno dei seguenti casi:

due o più disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

c) pensioni con reddito familiare non superiore alla pensione minima sociale di reddito imponibile per l'anno precedente, ed in possesso del solo appartamento ed eventuale garage quale unica proprietà. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto uso o abitazione il contribuente non dovrà possedere altra proprietà immobiliare;

d) occupanti unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale del socio assegnatario;

e) assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari;

5) unità immobiliari possedute da enti senza scopi di lucro aliquota 4 per mille;

6) alloggi locati, con contratto registrato, a soggetti residenti che li utilizzano come dimora abituale (sono esclusi in ogni caso gli alloggi locati ad uso stagionale) aliquota 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Il comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

aliquota 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dando atto che:

1) ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

2) in attuazione dell'art. 8, comma 3, lettera *c)*, del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. che, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela;

aliquota 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lettera *d)*, punto 2) del regolamento per la disciplina dell'I.C.I., in attuazione dell'art. 59, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 446/1997, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili nella misura prevista dalla tabella allegato sub. 2) alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è stata fissata nella misura unica del 6,5 per mille.

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto ad altro diritto reale, ed ai suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Il comune di FRANCAVILLA FONTANA (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nel 5,90 per mille l'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tale imposta;

2. di fissare, altresì, la detrazione d'imposta prevista dalla legge di L. 200.000 nella misura unica di L. 325.000 per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta stessa.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINETO PO

Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni così come previste dell'art. 3, commi 55 e successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINO

Il comune di FRASSINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

di fissare in L. 250.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSO TELESINO

Il comune di FRASSO TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi per l'anno 1999, alla base imponibile dell'imposta sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI FRISANCO

Il comune di FRISANCO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per gli altri immobili;

2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FRONT

Il comune di FRONT (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992;

richiamare in ordine alla detrazione per la prima casa il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FURCI

Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GABICCE MARE

Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nel seguente modo le aliquote I.C.I. per il 1999:

a) 5,2 per mille per abitazioni adibite a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta;

b) 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali;

c) L. 200.000 quale detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI GAIBA

Il comune di GAIBA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,8 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 7 per mille per i possesori di alloggi non locati ed i terreni fabbricabili;

3. di confermare, altresì, la detrazione di L. 200.000 pari a euro 103 per unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,7 per mille;

2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBASSI TERME

Il comune di GAMBASSI TERME (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

5,25 per mille per le abitazioni principali ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente tra genitori e figli e viceversa e quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5,90 per mille per i restanti immobili con esclusione degli immobili di cui ai punti successivi;

7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attività imprenditoriale;

4 per mille per gli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 2 marzo 1990 ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge regionale n. 59/1980 relativamente agli interventi per i quali sono concesse le agevolazioni fiscali del 41% di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. (Per ottenere questa riduzione di aliquota, il contribuente dovrà presentare istanza su apposito stampato predisposto dall'ufficio tributi del comune entro il termine di pagamento dell'acconto I.C.I. o del saldo di ciascun anno per il quale spetta la suddetta riduzione);

2. di stabilire per l'anno 1999 la seguente maggiore detrazione di L. 350.000 per l'abitazione principale posseduta da soggetti che già rientrano nei parametri per l'accesso alle agevolazioni e ai servizi erogati (indigenti) previsti dalla deliberazione della giunta comunale n. 102 del 16 luglio 1998 prorogata per l'anno 1999, dalla deliberazione G.C. n. 180 del 16 dicembre 1998, esecutiva. (Per ottenere questa maggiore detrazione il contribuente dovrà presentare istanza su apposito stampato predisposto dall'ufficio tributi del comune entro il termine del pagamento dell'acconto I.C.I. o del saldo di ciascun anno per il quale spetta la maggiore detrazione).

(Omissis).

COMUNE DI GARLATE

Il comune di GARLATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti misure dell'aliquota e della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille, detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;

b) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare costituito solo da pensione sociale, oppure nucleo familiare con a carico soggetti disabili al 100% riconosciuti dagli enti preposti e reddito complessivo non superiore a 40 milioni;

c) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 10.000.000;

d) aliquota 5,5 per mille per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

e) aliquota 7 per mille per gli immobili non locati o per gli immobili della categoria catastale «A» posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

f) aliquota 6 per mille per gli immobili diversi da abitazioni adibiti all'esercizio di imprese, ed aree fabbricabili;

2. *(omissis);*

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI GASPERINA

Il comune di GASPERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAVI

Il comune di GAVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Gavi nelle seguenti misure:

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per le altre unità immobiliari, comprese eventuali pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI GAVORRANO

Il comune di GAVORRANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come sotto indicato:

4,7 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita all'abitazione principale;

6,9 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

mantenendo per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto per legge, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 per tutti, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GENIVOLTA

Il comune di GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni, e detrazioni d'imposta, nonché per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni; nonché quelle ulteriori previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato in questa stessa seduta con deliberazione n. 11.

(Omissis).

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

Il comune di GENZANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siti nel comune di Genzano di Lucania (Potenza) nella misura unica del 5 per mille.

La detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è stabilita in L. 200.000, senza altra detrazione o riduzione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI GERMASINO

Il comune di GERMASINO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in applicazione dlele disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GESTURI

Il comune di GESTURI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GHISLARENGO

Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, in relazione all'esercizio 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di non procedere ad alcuna diversificazione dell'aliquota da applicare;

3. di confermare, anche per il corrente esercizio, la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

4. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di non accordare alcuna ulteriore particolare riduzione od agevolazione in termini di applicazione all'aliquota I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

Il comune di GIANO DELL'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 1999:

a) aliquota fissa del 5,5 per mille per tutti gli immobili con esclusione di quelli al punto *b)*;

b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI GIBELLINA

Il comune di GIBELLINA (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSSANO

Il comune di GIUSSANO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille, senza differenziazioni, confermando l'aliquota già applicata nel decorso anno 1998;

2. di prendere atto che la misura della detrazione per la prima abitazione è fissata nell'importo di L. 200.000 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 1999, considerate le rendite catastali già aumentate in ragione del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996;

3. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione principale o applicazione di detrazioni facoltative:

a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, attestato dagli uffici competenti, i soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui, aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una detrazione per prima abitazione pari a L. 350.000;

b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. L'applicazione della detrazione avverrà in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le abitazioni principali (L. 200.000);

4. di applicare altresì per l'anno 1999 le ipotesi agevolative previste dal vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili adottato con deliberazione n. 90 del 23 novembre 1998, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 1999 nella precisazione che l'applicabilità delle detrazioni o maggiori detrazioni per l'anno 1999 per le motivazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* o le agevolazioni previste dal suddetto regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione preventiva indirizzata al sindaco entro il 30 maggio 1999 dichiarando le condizioni che ne consentono l'applicazione. Il comune provvederà a disporre i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno;

5. di respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta presentata dal consigliere Roberto Soloni (Giussano Solidale Progressisti) in merito alla differenziazione dell'aliquota I.C.I., che viene allegata in copia alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

6. di trasmettere le previsioni della presente deliberazione alla prefettura di Milano al fine del successivo inoltro al Ministero delle finanze.

(Omissis).

Avvertenza: con la presente si provvede alla ripubblicazione della delibera del comune di Giussano integrata dal punto 1) precedentemente omesso nella pubblicazione del supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, pagg. 40 e 41, perché non pervenuto.

COMUNE DI GOLFERENZO

Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Il comune di GOLFO ARANCI (provincia di Sassari) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille, dando atto che pertanto l'imposta viene determinata applicando tale aliquota alla base imponibile;

di stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

Delibera

in conformità.

(Omissis).

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Il comune di GORGO AL MONTICANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

2. di confermare in L. 200.000 la riduzione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GORGONZOLA

Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

delibera di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) 5,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di L. 200.000;

b) 5,5, per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito (senza detrazione);

c) 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito ai famigliari di primo grado (detrazione L. 200.000);

d) 6 per mille per terreni, altri fabbricati e immobili tenuti a disposizione come residenze secondarie;

e) 7 per mille per gli immobili non locati, sfitti, (si considerano tali quegli immobili che seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione), o locati senza contratto di locazione registrato.

(Omissis).

COMUNE DI GORO

Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

2. di elevare per l'anno 1999 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. rapportata ad anno e quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti:

pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L. 14.823.000 ai fini Irpef per l'anno 1998;

pensionati, portatori di handicap e disoccupati con reddito di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 23.944.000 oltre a L. 1.824.000 per ogni persona a carico ai fini Irpef per l'anno 1998;

famiglie numerose (sei o più componenti al 1° gennaio 1999) in possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare con reddito non superiore a L. 88.936.000 per famiglie di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 14.823.000 per ogni componente in più ai fini Irpef per l'anno 1998;

titolari di assistenza sociale a livello comunale.

(Omissis).

COMUNE DI GOVONE

Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalità in premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Govone, per il 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRADARA

Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 nel modo seguente:

a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima, con detrazione pari a L. 200.000;

b) nella misura del 5,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2. di dare atto che l'imposta di cui al precedente punto verrà applicata secondo i criteri e la normativa prevista dagli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché in base al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale n. 75 del 28 dicembre 1998 e successivamente integrato con atto n. 7 del 5 marzo 1999.

(Omissis).

COMUNE DI GRAFFIGNANO

Il comune di GRAFFIGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire di conseguenza per l'esercizio 1999 la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille.

(Omissis).

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

(Omissis).

COMUNE DI GRANAGLIONE

Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, stabilita in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GRANTORTO

Il comune di GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote e tariffe dei tributi/servizi comunali come segue:

viene confermata l'aliquota I.C.I. 5 per mille con la detrazione dell'importo di L. 200.000, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui alla delibera di C.C. n. 8/98.

(Omissis).

COMUNE DI GRATTERI

Il comune di GRATTERI (provincia di Palermo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare, ai fini della imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:

aliquota generale 7 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibita ad abitazione principale nonché per le unità immobiliari previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione negli anni 1997 e 1998, 9 per mille;

di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione;

di elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 1999:

ultrasessantacinquenni;

non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere;

di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune, entro la scadenza della 1ª rata 99, o entro la scadenza della 2ª rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI GRIGNASCO

Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune nella misura unica del 5,1 per mille;

2. di approvare per l'anno 1999, l'applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalità e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i..

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAFERRATA

Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti in locazione e utilizzati dal locatario come abitazione principale Nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili e nella misura del 2 per mille per gli immobili i cui proprietari eseguono lavori volti al recupero di unità di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del paese. Ai fini della applicazione di detta aliquota gli interessati dovranno produrre richiesta scritta con allegata certificazione rilasciata dagli organi competenti;

la detrazione di L. 200.000; prevista per l'abitazione principale, viene elevata a L. 400.000 per il nucleo familiare composto al massimo da 2 persone di età ciascuna superiore ad anni 60, il cui reddito complessivo, composto dalla sola pensione, non sia superiore a L. 20.000.000. La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare, come sopra composto, sia presente un figlio portatore di handicap, pur se provvisto di reddito derivante esclusivamente dallo stato particolare dello stesso. Tale maggiore riduzione opera esclusivamente dietro richiesta scritta e documentazione del richiedente;

per quanto non previsto nella deliberazione, valgono le norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiglio comunale n. 110 del 29 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDAMIGLIO

Il comune di GUARDAMIGLIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIA SAN FRAMONDI

Il comune di GUARDIA SAN FRAMONDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la vigente aliquota del 5,5 per mille sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI GUSPINI

Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, per il 1999, la misura della detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, e l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI IMPRUNETA

Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni:

A) 6 per mille per:

1) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

2) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;

5) le pertinenze dell'abitazione principale, ancorchè iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente ad una unità immobiliare;

6) le unità immobiliari locate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998;

B) 7 per mille per:

1) le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo comune alla data del 1° gennaio 1999, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente;

2) le unità immobiliari locate con contratti di locazione liberi purché stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge n. 431/1998;

3) le aree edificabili;

4) terreni agricoli;

5) tutte le altre unità immobiliari non comprese nel punto A) o nel punto C) seguente;

C) 9 per mille per:

1) le unità immobiliari non locate per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 1999 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:

a) L. 400.000 detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il 65 anno di età;

siano titolari nell'anno 1999 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 1999 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra;

non esercitino attività retribuita di alcun genere;

siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini I.C.I.) sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purché annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio;

che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio;

per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche;

b) L. 290.000 detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera *a)* e per quelli di cui al punto B) 1) del punto 1) del dispositivo, debbano far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 ottobre 1998 n. 403 «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione.

(Omissis).

COMUNE DI INDUNO OLONA

Il comune di INDUNO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di riconoscere, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione di L. 200.000 sia per le abitazioni principali che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI INGRIA

Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 *(omissis)* l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore;

di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed aliquota risultano essere le seguenti:

(Omissis).

aliquota I.C.I. 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI INTRAGNA

Il comune di INTRAGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI INTROBIO

Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 la regolamentazione dell'aliquota e dell'imposta I.C.I. nel modo risultante nell'allegato sub A) che espressamente si approva, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

(Omissis).

Allegato *A*

I.C.I. ALIQUOTE ANNO 1999

aree fabbricabili	6 per mille
terreni agricoli	esenti ai sensi art. 7 comma 11, decreto legislativo n. 504/1992
immobili diversi da abitazioni	6 per mille
abitazione principale	4,5 per mille
abitazione in aggiunta alla principale	6 per mille
alloggi non locati	6 per mille

Il comune di Introbio non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del secondo comma, art. 6 decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996.

Il comune di Introbio considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazioni d'imposta anno 1999: L. 200.000 per l'abitazione principale.

COMUNE DI IRMA

Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ISASCA

Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

di non stabilire, come del resto già lo scorso anno, alcuna agevolazione tra quelle previste del legislatore, in considerazione del fatto che la casistica contenuta nelle leggi *(omissis)* trova scarso riscontro nel territorio comunale date le modestissime dimensioni dell'ente.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Il comune di ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Infine viene messa ai voti la proposta dell'assessore alle finanze di determinazione dell'aliquota I.C.I. al 6,3 per mille riformulando così la proposta iniziale dell'atto deliberativo. Il consiglio approva.

(Omissis).

COMUNE DI JONADI

Il comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI LAMPORO

Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio 1999, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote così come precedentemente stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 27 febbraio 1998;

di confermare, per l'esercizio 1999, la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di confermare, per il 1999, l'applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LANCIANO

Il comune di LANCIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, in ragione del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività di costruzione e alienazione di immobili;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:

A) famiglie composte da più di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 75% con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 1998, non superiore a lire 30 milioni;

B) pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000 di reddito imponibile anno 1998, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà del contribuente alla data del 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, è quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;

C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 tutte le unità immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

D) di fissare al 31 luglio 1999 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.

Il termine è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al comune ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste.

(Omissis).

COMUNE DI LANZADA

Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dell'abitazione principale;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LARI

Il comune di LARI (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) di confermare l'aliquota di imposizione I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 4,8 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

2) di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

3) di stabilire l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati nella misura del 7 per mille;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LASCARI

Il comune di LASCARI (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

1) aliquota ordinaria 6 per mille;

2) aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille.

(Omissis).

Delibera

approvare la proposta in oggetto.

(Omissis).

COMUNE DI LAURITO

Il comune di LAURITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille prima casa o abitazione principale;

6 per mille ogni altra ipotesi impositiva.

(Omissis).

COMUNE DI LAZZATE

Il comune di LAZZATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 dicembre 1994, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1995:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1995 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane invariata anche per il 1999.

COMUNE DI LEGNANO

Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

abitazione principale 4,9 per mille;

immobili diversi dell'abitazione principale 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEI

Il comune di LEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEMIE

Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 1999 una unica aliquota I.C.I. corrispondente al 5 per mille;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione aspetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente a L. 200.000 per l'abitazione principale si intendono come tali anche l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti è affini.

(Omissis).

COMUNE DI LEPORANO

Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

4. di stabilire la detrazione nella misura di L. 200.000, elevando la stessa a L. 250.000 per abitazione principale solo nel caso in cui la stessa sia l'unica unità abitativa di proprietà su tutto il territorio nazionale.

(Omissis).

COMUNE DI LEVERANO

Il comune di LEVERANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), a modifica di quanto stabilito con la citata deliberazione commissariale n. 68 del 25 febbraio 1993, nella misura del 5 per mille, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni in essa contenute.

(Omissis).

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Il comune di LICODIA EUBEA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LISCIA

Il comune di LISCIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LONDA

Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze;

7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

2. di stabilire come segue, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale:

L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale;

L. 300.000 detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000;

L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000;

L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo fino a L. 9.000.000.

3. di stabilire come segue le modalità e condizioni per usufrùire delle maggiori detrazioni di imposta fissare con il precedente punto 2:

a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico;

b) per usufruire della detrazione è necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno mediante raccomandata a.r.;

c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:

possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano;

residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI LONIGO

Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate in conformità all'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 e art. 7 del regolamento comunale sopracitato per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dai successivi punti *b)* e *c)*, nella misura del 5,3 per mille;

b) aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggeffi passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4 per mille;

c) aliquota maggiorata, per gli alloggi non locati, nella misura del 6 per mille nell'intesa che detta aliquota verrà applicata agli alloggi non locati posseduti oltre l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LORANZÈ

Il comune di LORANZÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

A) di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

B) di stabilire che per l'anno 1999, dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione.

(Omissis).

COMUNE DI LORENZANA

Il comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5 per mille, confermando quella già in vigore per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LUCCA

Il comune di LUCCA ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di adottare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nel successivo punto *b);*

b) aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 240.000 annue, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;

d) aliquota del 5,5 per mille nei casi previsti dall'art. 5-*bis* del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione c.c. n. 166 del 22 dicembre 1998 ed ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2. di aumentare altresì, sempre per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 500.000 annue, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni:

aver compiuto il 65^0 anno di età alla data del 1^0 gennaio 1999;

essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;

essere pensionato o comunque non esercitare attività lavorative;

aver avuto nell'anno 1998 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000 per nucleo familiare. Tale limite di reddito viene incrementato di L. 6.000000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;

gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale;

presentare al comune di Lucca (U.O. entrate tributarie), entro il termine del 30 giugno 1999, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.

(Omissis).

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Il comune di LUCO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (4 per mille);

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali dagli stessi posseduti nel comune (5 per mille);

2. di tenere conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di ridurre l'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmemte alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o ceduta ad uso gratuito a parenti in linea retta di 1^0 grado, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LUNANO

Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;

tutti gli altri immobili aliquota del 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUOGOSANO

Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille;

di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Il comune di MADONNA DEL SASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 aliquote differenziate per gli immobili destinati ad abitazione principale da un lato e gli altri immobili (residenze secondarie, alloggi non locati, ecc.) dall'altro rispettivamente del 5,5 per mille e 6,5 per mille.

2. di determinare in L. 500.00, per l'anno 1999, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Il comune di MAGLIANO SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIOLO

Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 1999 senza applicare differenziazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA

Il comune di MALBORGHETTO VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1999, per i motivi meglio esposti in premessa, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I. nella seguente misura:

4,5 per mille: abitazione principale;

6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale o alloggi non locati;

3. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, elevata a L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MALCESINE

Il comune di MALCESINE (provincia di Verona) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria del 6,4 per mille per gli immobili, le aree fabbricabili e i terreni agricoli situati nel comune di Malcesine ad eccezione di:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale intesa nei sensi voluti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche, aventi residenza anagrafica nel comune di Malcesine, ed estesa alle fattispecie previste dal regolamento comunale imposta comunale sugli immobili, per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale individuata come al punto *a)*, per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille;

c) unità immobiliari ad uso abitazione, classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11, possedute in aggiunta all'abitazione principale o non locate, per le quali viene stabilita l'aliquota del 7 per mille;

2. di confermare anche per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MALETTO

Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di applicare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;

b) di applicare per l'anno 1999 l'aliquota ridotta della imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MANDURIA

Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'anno 1999;

di stabilire per l'anno 1999 la detrazione d'imposta pari a L. 250.000 relativamente all'abitazione principale;

di dare atto altresì che il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta è quella corrente di mercato.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIGNAGO

Il comune di MARCIGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

ALLEGATO

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Limite del reddito familiare				Importo della maggiore detrazione				
				Numero dei componenti del nucleo familiare				
Nucleo familiare (rettito base da applicare alla generalità dei contribuenti)	Nucleo famillre con presenza di disoccupati, cassintegrati, inabili a proficuo lavoro o anziani ultra 65enni (reddito base maggiorato del 50 per cento)	Nucle familiare con presenza di soggetti portatori di handicap o no autosufficienti (reddito base maggiorato del 70 per cento)	Nucleo familiare con presenza di soggetti appartenenti alle categorie di cui alle due colonne precedenti reddito base maggiorato del 100 per cento)	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone ed oltre
Fino a 20.000.000	Fino a 30.000.000	Fino a 34.000.000	Fino a 40.000.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
Fino a 22.000.000	Fino a 33.000.000	Fino a 37.400.000	Fino a 44.000.000	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
Fino a 24.000.000	Fino a 36.000.000	Fino a 40.800.000	Fino a 48.000.000	20.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Fino a 26.000.000	Fino a 39.000.000	Fino a 44.200.000	Fino a 52.000.000	—	20.000	50.000	100.000	150.000
Fino a 28.000.000	Fino a 42.000.000	Fino a 47.600.000	Fino a 56.000.000	—	—	20.000	50.000	100.000
Fino a 30.000.000	Fino a 45.000.000	Fino a 51.000.000	Fino a 60.000.000	—	—	—	20.000	50.000
Oltre 30.000.000	Oltre 45.000.000	Oltre 51.000.000	Oltre 60.000.000	—	—	—	—	20.000

COMUNE DI MARONE

Il comune di MARONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nel modo seguente:

5,5 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze;

6,3 per mille per le abitazioni in aggiunta a quelle principali;

6,3 per mille per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale escluse le pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI MAROSTICA

Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare *(omissis)* le aliquote per l'abitazione principale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come ridefinito dall'art. 5 del vigente regolamento comunale, come segue:

a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, e art. 5 del regolamento comunale;

b) aliquota del 6 per mille sui seguenti immobili:

1) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:

A) diversi dall'abitazione principale (abitazioni, uffici, ecc.);

B) collegi, scuole, uffici pubblici, ecc.;

C) negozi, magazzini;

D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali, ecc.

2) aree fabbricabili;

3) terreni agricoli.

c) detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000. (cfr. comma 2, art. 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere *a), b)* dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale, agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., le pertinenze si considerano parte integrante dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARRADI

Il comune di MARRADI (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) 5,50 per mille per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso;

3. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti agevolazioni:

equiparare ad abitazione principale, in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risultino locato;

elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

famiglie di soli ultra sessantacinquenni con reddito procapite non superiore a L. 11.500.000 riferito all'anno 1998 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall'eventuale garage, non concorrono alla daterminazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000 procapite;

famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come invalidi con totale permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980) ed invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980), purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.

(Omissis).

COMUNE DI MARSCIANO

Il comune di MARSCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999, per tutte le tipologie di immobili e/o contribuenti;

2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a L. 3000.000, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede la maggiore detrazione, non deve superare i seguenti limiti:

nucleo familiare con unico componente: L. 10.000.000;

nucleo familiare con due componenti: L. 18.000.000;

nucleo familiare con più di due componenti: L. 18.000.000, più ulteriori L. 4.000.000 per ogni componente eccedente i due;

b) l'unità immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore imponibile, ai fini dell'I.C.I., non superiore a L. 120.000.000;

c) i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente I.C.I: non debbono essere possessori di ulteriori unità immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente;

3. di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le seguenti modalità:

a) i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione, debbono inoltrare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di giugno, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia attestata la sussistenza dei requisiti sopra indicati;

b) l'amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti e provvederà all'applicazione del maggior tributo, nonché delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MASCALI

Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura così specificata:

5,40 per mille per l'abitazione principale dei residenti;

6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

6 per mille per le aree fabbricabili;

2. di elevare a L. 300.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei cittadini residenti nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI MASCHITO

Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 1998 pari al 5 per mille sulla base imponibile del valore dell'immobile con una detrazione per la prima casa pari a L. 200.000 (al cambio di L. 1936,27 per euro).

(Omissis).

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Il comune di MASERÀ DI PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 1999:

aliquota del 4,9 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 5,3 per mille per le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali;

aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 annue;

ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprietà, uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;

ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidità al 100%;

ulteriore detrazione di L. 100.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con tre o più figli di età inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla data del 1° gennaio 1999.

Le suddette detrazioni sono comulabili.

(Omissis).

COMUNE DI MASSAFRA

Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare nella misura del 5,50 per mille:

a) pur terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b) pur le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;

d) per gli alloggi posseduti e non locati;

e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) aliquota da applicare nella misura del 4,50 per mille:

per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 giugno 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo; istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB);

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documntazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomndata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'imposta è ridotta del 50% per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrènza dal 1° gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 1, comma 6, legge n. 537/1993);

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VII. la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 260.000:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di L. 30.000.000 annue, e che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5,% ai fini I.C.I. non superi l'importo di L. 500.000, previa presentazione di dichiarazioni sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;

b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto *a)*, il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare;

c) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (1998) e che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 1998;

VIII. la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 500.000:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupate da persone svantaggiate, intendendosi per persone svantaggiate, i nuclei familiari nei quali è compreso almeno un soggetto che è stato sottoposto al trapianto di organi ed il cui reddito familiare non supera i 35 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI MASSAROSA

Il comune di MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 per il comune di Massarosa l'aliquota del 4,90 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui in narrativa e l'aliquota del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili sugli altri immobili, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

1. detrazione I.C.I. fino a concorrenza dell'imposta dovuta:

per i nuclei familiari (formati da una o più persone) che percepiscono solo una pensione al minimo INPS (L. 10.110.000 lordi annui) o livelli di reddito inferiori non tenendo conto della maggiorazione del coniuge a carico o di redditi derivanti da pensioni d'invalidità;

2. detrazione di L. 350.000 per i nuclei familiari con i seguenti tre requisiti:

proprietari di non più di una unità immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale;

non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile);

nuclei familiari con reddito complessivo, unicamente da pensione, non superiore a L. 23.000.000 lordi annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT.

La richiesta deve essere inviata al sindaco che provvederà ad effettuare le apposite verifiche.

Ritenuto altresì di dover stabilire le modalità di richiesta e documentazione da produrre per tale agevolazione, può essere costituita da quanto segue:

domanda in carta libera;

copia certificati di pensione firmati dall'interessato attestanti la conformità all'originale relativi all'anno in corso o dichiarazioni dell'importo e della categoria e numero di pensione;

dichiarazione di non possedere altri fabbricati oltre alla casa di abitazione e dell'ammontare dei redditi dell'anno precedente;

dichiarazione di non essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);

autocertificazione di stato di famiglia, in carta semplice quale attestazione del nucleo familiare.

(Omissis).

Delibera:

1. di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alla situazione di carattere sociale l'elevazione delle detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1999, nella misura citata in narrativa, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;

2. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI MEDA

Il comune di MEDA (provincia di Milano) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni diverse dalla principale e sue pertinenze, tenute a disposizione e non locate e/o affittate, per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6 per mille;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, e dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, art. 3, aumentando da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione a condizione che al 1° gennaio 1999:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo dell'intero nucleo familiare, riferentesi ai redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, relativo all'anno 1998 non sia superiore a L. 18.000.000 più 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato di 2.000.000, per maggior importo di L. 4.000.000, qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

e che i richiedenti appartengano, alla data del 1° gennaio 1999, alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati oltre i 60 anni di età;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi, nell'anno 1998;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MELDOLA

Il comune di MELDOLA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato ed integrato, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

A) Aliquota ordinaria al 6,5 per mille nei seguenti casi:

1) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto *B)*1;

2) immobili di categoria C/2 e C/6 destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla suddetta unità immobiliare;

3) unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, assicurativo, finanziario ed immobiliare;

4) tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto *B* e *C;*

5) aree fabbricabili;

6) Terreni agricoli.

B) aliquota ridotta al 5,3 per mille nei seguenti casi:

1) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2) immobili di categoria C/2 e C/6 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n. 2 unità immobiliari per ogni categoria catastale sopraspecificata;

3) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4) unità immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprietà di società di persone, società di capitale, società cooperative, enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

5) immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

C) aliquota ridotta al 4,5 per mille per gli immobili previsti nel punto *B*, comma 4, nel caso in cui la costituzione dell'impresa e l'inizio dell'attività economica sia successiva al 31 dicembre 1998. Tale aliquota ridotta, viene applicata dalla data di utilizzo diretto dell'immobile per lo svolgimento della propria attività;

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 la detrazione di L. 230.000 a valere per l'anno 1999 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'I.A.C.P., concessi in locazione con patto di futura vendita, direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MELICUCCO

Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 determinata dalla giunta con delibera n. 34 del 16 marzo 1999, stabilendo l'aliquota nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa.

(Omissis).

COMUNE DI MELILLI

Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 30 marzo 1999 e il 28 maggio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille stabilendo di applicare per l'abitazione principale una detrazione annua nel limite di L. 300.000;

di incrementare l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per le seguenti categorie D1 opifici, D2 teatri cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di cui attività industriali e non suscettibili di detrazione diversa senza radicali trasformazioni.

(Omissis).

apportare alla delibera di giunta municipale n. 297/1999 le seguenti rettifiche:

la categoria D2 indicata erroneamente nella parte dispositiva, deve intendersi D3;

l'oggetto della categoria D7, sia nella premessa che nella parte dispositiva, viene sostituito come segue:

D7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MELLE

Il comune di MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, applicabile nel comune di Melle, dall'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire e confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille;

2. ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI MESSINA

Il comune di MESSINA ha adottato, il 31 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 1998 e precisamente:

abitazione principale 4,5 per mille, detrazione d'imposta L. 200.000;

altri immobili 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZENILE

Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1999;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente a L. 200.000, per l'abitazione principale si intendono come tali anche l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata o ceduta in uso grauito a parenti e affini.

(Omissis).

COMUNE DI MISSANELLO

Il comune di MISSANELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLOCHIO

Il comune di MOLOCHIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

N. Ordine (1)	Aliquota 1998 (2)	Riferita a (3)	Aliquota anno 1999 (4)
1	6	Ordinaria	6
2	6	Abitazione principale	5,5
3		Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale, art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556	5,5
4		Alloggi non locati	6
5		Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662	

premesso che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2), in caso di delibera per l'anno 1999 di una detrazione diversa da quella sopraindicata o, in alternativa, di delibera per l'anno 1999 di una riduzione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50% (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 3); *(omissis).*

detrazione maggiore di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti, fissata in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBASIGLIO

Il comune di MOMBASIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO

Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare aliquote e tariffe tributarie secondo il prospetto che si allega sub *A* alla presente e sulla base delle considerazioni di cui alla premessa e che si intendono per interamente qui riportate:

(Omissis).

PROSPETTO DIMOSTRATIVO ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTARIE ANNO 1999

I.C.I.

Fattispecie	Aliquota o detrazione
Aliquota per tutte le unità immobiliari	5,5, per mille
Aliquota agevolata per gli interventi di cui all'art. 1, legge n. 449/1997: - unità immobiliari inagibili, inabitabili; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o storico localizzati nei centri storici; - interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; - interventi volti alla realizzazione all'utilizzo dei sottotetti	2,5 per mille
Detrazione abitazione principale	200.000

(Omissis).

COMUNE DI MONDAINO

Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

N.O.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte per mille
1	Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale	5,75
2	Tutti gli altri immobili diversi da quello di cui al precedente punto 1	6,50

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta:

N.O.	Tipologia degli immobili	Riduzione d'imposta	Ulteriore detrazione di imposta (lire in ragione annua)
01	02	03	04
01	Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantenni con un reddito procapite non superiore a L. 10.500.000 annue lorde		100.000

(Omissis).

COMUNE DI MONFORTE D'ALBA

Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 18 in data 1° marzo 1999 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di stabilire conseguenzialmente nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;

3. *di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo* 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONOPOLI

Il comune di MONOPOLI (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota 5,25 per mille;

b) L. 240.000 misura dell'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

c) L. 350.000 importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo il cui nucleo familiare goda esclusivamente dell'unica fonte di reddito costituita da pensione sociale e/o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale.

(Omissis).

COMUNE DI MONSERRATO

Il comune di MONSERRATO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. già applicate per l'anno 1998 e precisamente:

1) aliquota ordinaria del 4,5 per mille;

2) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel comune oppure utilizzati da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonché per le unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, con contratto regiistrato;

3) aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 1999-2000-2001, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza.

(Omissis).

di applicare anche per l'anno 1999 alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta la detrazione I.C.I. di L. 250.000, già applicata per l'anno 1998, quando il reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F., da assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti dall'anagrafe, non superi L. 20.000.000, fermo restando che nessun componente del nucleo familiare risulti proprietario nel territorio comunale di altra unità immobiliare o di quota di essa oltre a quella adibita ad abitazione principale, da intendersi comprensiva di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto);

di stabilire che:

1) il periodo d'imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che dà titolo all'elevazione della detrazione è quello relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.;

2) che i contribuenti che ne hanno titolo debbono presentare richiesta all'Ufficio tributi del comune entro il 31 dicembre 1999, con l'avvertenza *che nel caso le richieste pervengano oltre il suddetto termine* non saranno prese in considerazione;

3) che può essere presentata un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i contribuenti che ne hanno titolo quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti;

4) che il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I., in relazione alla richiesta presentata, dovrà detrarre direttamente dalla quota d'imposta dovuta la detrazione spettante.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha *adottato la seguente deliberazione in materia* di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune, per *l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;*

aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. *200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale* si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO LIGURE

Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare e approvare *per l'anno* 1999 *l'aliquota I.C.I. nella misura del* 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille;

evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggello passivo di detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 *rapportate al periodo dell'anno* durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAPPONE

Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) 4 per mille:

sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo l'attività di costruzione e di alienazione di immobili;

sui fabbricati di proprietà di enti non aventi scopi di lucro;

b) 5 per mille:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. È considerata abitazione principale anche l'unità posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione;

c) 5,5 per mille:

le unità immobiliari ad uso abitativo non locate;

per le unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo;

riduzioni e detrazioni:

1. riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili;

2. detrazione d'imposta di L. 300.000 per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi E.r.p. assegnati dagli istituti case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazioni di grave disagio economico e sociale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Il comune di MONTEBELLO DI BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille senza apportare alcuna differenzazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale).

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Il comune di MONTEBELLO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille sulla abitazione principale comprese le pertinenze di proprietà del titolare dell'abitazione principale direttamente utilizzati o dallo stesso o dai componenti il suo nucleo familiare. Per pertinenze si intende la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale; il garage o box o posto auto anche se ubicato in altra sede a condizione che si tratti dell'unico garage, box o posto auto;

5,5 per mille sugli altri immobili.

(Omissis).

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

4. ai fini di cui al comma precedente, si intende per pertinenza, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Il garage o box o posto auto viene considerato pertinenza anche se ubicato in altra sede a condizione che si tratti dell'unico garage, box o posto auto;

5. resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

6. si considerano abitazioni principali anche quelle abitazioni utilizzate e concesse in uso gratuito da:

a) genitori verso figli;

b) figli verso genitori;

c) fratelli verso fratelli;

per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la relativa detrazione. Il beneficio viene concesso solo a seguito di domanda presentata dal richiedente con allegata copia del contratto registrato di comodato gratuito e decorre dalla data di registrazione dello stesso;

7. la detrazione di cui al comma 3 è elevata all'importo massimo previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per la seguente situazione di carattere sociale:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale esclusivamente dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) abitazione occupata da una o più persone con godimento di un solo reddito da pensione non superiore al minimo INPS oltre al reddito della sola prima casa;

la richiesta di aumento della detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della dichiarazione I.C.I. con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da sottoscrivere presso l'ufficio tributi attestante il possesso dei requisiti di cui al punto *a)* e copia del modello 730 o modello di dichiarazione dei redditi e relativa certificazione annuale rilasciata dall'INPS ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

tale richiesta ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni degli elementi sopra descritti; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare la variazione dei requisiti che hanno originato la richiesta;

8. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche:

a) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o di lungo-degenza, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBRUNO

Il comune di MONTEBRUNO (provincia di Genova) ha adottato, il 20 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 1999 agli immobili di abitazione principale;

2. di stabilire, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 1999 agli immobili posseduti in addizione alla prima abitazione e per gli immobili sfitti;

3. di stabilire, nella misura del 3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi ai casi previsti dall'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille dell'intero territorio comunale, come già stabilito per l'anno 1997 con atto di consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 1997 e riconfermata per l'anno 1998 con atto di consiglio comunale n. 5 del 24 aprile 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECOSARO

Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota generalizzata I.C.I. del 5 per mille e la detrazione come per legge di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCO

Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare *(omissis)* per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;

una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 662/1996, in L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

Il comune di MONTEGROSSO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili soggetti;

2. di determinare in ragione di L. 270.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELANICO

Il comune di MONTELANICO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, come di seguito, le tariffe ed aliquote d'imposta per tributi e servizi locali:

a) I.C.I. - L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1999, al 7 per mille per tutti gli usi (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni).

(Omissis).

COMUNE DI MONTELLA

Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere, altresì, ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMONACO

Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;

c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I deliberate con atto n. 13 del 27 febbraio 1998 nella seguente misura:

1) aliquota per prima casa, compreso garage facente parte della stessa unità immobiliare 5,5 per mille;

2) seconde case senza distinzione se locate o meno 6,5 per mille;

3) altri immobili 5,8 per mille detrazione per la prima casa L. 200.000 come da normativa vigente;

B) di confermare per l'anno 1999 l'incremento della detrazione per i proprietari prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 come da normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Il comune di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come determinate con provvedimento del consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 1998.

(Omissis).

Con deliberazione del 26 febbraio 1998 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, in applicazione della normativa citata in narrativa, nelle seguenti misure:

abitazioni principali 4 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. vengono fissate nella misura del 5 per mille per le abitazioni principale e 6 per mille per gli altri fabbricati da applicare sulla base imponibile degli immobili soggetti all'imposta le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire nella msiura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;

dare atto che la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCUDO

Il comune di MONTESCUDO (provincia di Rimini) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. vengono applicate per il 1998 relativamente all'I.C.I. le seguenti aliquote:

aliquota base abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota per altri fabbricati e terreni edificabili 6 per mille;

confermando in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

2. i terreni edificabili assoggettati all'aliquota del 6 per mille sono quei terreni che, in base alla variante generale al piano regolatore generale approvata dalla giunta regionale con atto n. 1133 del 28 marzo 1995 e successive varianti perimetrate e speciali adottate, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

Il comune di MONTOPOLI DI SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

b) aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORO INFERIORE

Il comune di MONTORO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

vista la deliberazione della giunta comunale n. 352 del 27 ottobre 1998, esecutiuva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

1) unità immobiliari, aliquota del 5,50 per mille;

2) aree fabbricabili, aliquota del 6 per mille;

3) detrazione per abitazione principale L. 250.000;

Ravvisata la necessità di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota per le abitazioni secondarie e/o non locate, ad esclusione dell'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado) per la quale l'aliquota resta fissata nella misura del 5,5 per mille, al fine di garantire una entrata pari a L. 1.300.000.000, così come programmato al Titolo I - Categoria I del bilancio di previsione anno 1999.

(Omissis).

Delibera:

2. stabilire ai fini dell'imposta I.C.I. le seguenti aliquote per l'anno 1999:

a) abitazione principale 5,50 per mille;

b) aree fabbricabili 6,50 per mille.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra la delibera del 27 ottobre 1998, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 42 del 20 febbraio 1999, a pag. 44, prima colonna.

COMUNE DI MORANO CALABRO

Il comune di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le tariffe imposte e tasse, già vigenti nel 1998 riguardanti:

(Omissis).

g) imposta comunale sugli immobili;

per l'anno 1998 il comune di Morano Calabro ha stabilito:

(Omissis).

di approvare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 1998 le seguenti aliquote:

a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per tutti i fabbricati, già vigente nel 1997;

b) aliquota 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi per come al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Finanziaria 1998» nel rispetto documentato di tutte le leggi e norme regolamentarie vigenti in materia;

c) riduzione di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, già vigente nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MORIGERATI

Il comune di MORIGERATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota unica I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni e al 6 per mille per gli immobili destinati ad attività produttive imprenditoriali.

(Omissis).

COMUNE DI MORNESE

Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOROLO

Il comune di MOROLO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1999, al 6 per mille (art. n. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni) con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORRO D'ORO

Il comune di MORRO D'ORO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misura unica del 5 per mille;

2. di riconfermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 200.000;

3. di determinare, così come si determina, per l'anno 1999, i valori venali medi come previsti nella tabella A), che allagata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

Allegato *A*

TABELLA DEI VALORI MINIMI

ZONA URBANISTICA	ZONA OMOGENEA			
	Capoluogo		F.ne Pagliare	
	Lire/Mq.	Lire/Mq.	Lire/Mq.	Lire/Mq.
«A» - Insediamenti di antica formazione	50.000	25,82		
«B1» - Aree residenziali di completamento			80.000	41,32
«B1»-«B3» - Aree residenziali di completamento residenziale, «comparti edificatori» e «lottizzazioni approvate»	40.000	20,66	60.000	30,99
«B4» - Aree residenziali di completamento residenziale	30.000	15,49	40.000	20,66
«C1» Espansione residenziale (dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazioni)	60.000	30,99	80.000	41,32
«C2» Espansione residenziale pubblica P.E.E.P. (dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazioni)	40.000	20,66	60.000	30,99
«C3» - Espansione residenziale P.E.E.P. esistente (dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazioni)	40.000	20,66	60.000	30,99
«D1» Direzionale			80.000	46,48
«D2» - Artigianale/commerciale			60.000	41,32
«D3» - Industriale/artigianale			60.000	30,99
«E2» - Nuclei di adeguamento e ristrutturazione	25.000		25.000	12,91

Per le aree edificabili soggette a realizzazione di piani attuativi, tipo comparti, lottizzazioni, ecc. e/o comunque assoggettate alla preventiva esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei proprietari, il valore venale indicato nella tabella dei valori, deve essere ridotto del 60% per le aree aventi destinazioni «D2 e D3» e del 50% per le restanti aree edificabili;

4. di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione n. 5 del 27 marzo 1999, che sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, al Ministero delle finanze.

COMUNE DI MORSASCO

Il comune di MORSASCO (provincia di Alessndria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate ad anno, come stabilito dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, comma 2, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO

Il comune di MOTTA MONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, così come adottata nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTEGIANA

Il comune di MOTTEGIANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, purchè ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1996;

c) 5,50 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usufruttuario;

d) 6 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di immobili diversi dalle abitazioni;

e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati;

2. di considerare «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di mantenere invariata nella misura di L. 200.000 l'entità della detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

4. di dare atto che l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lettera *a)* del presente atto si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1999 e in quello successivo;

5. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

Il comune di MUGNANO DEL CARDINALE (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, vengono confermate nella misura seguente:

a) aliquota su prima casa 4,5 per mille;

b) aliquota su altri cespiti 5,5 per mille;

che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di L. 200.000, rapportate ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Il comune di MUGNANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURAZZANO

Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 1999, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 30, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI MURISENGO

Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e stabilire, per i motivi in premessa esposti, per l'anno 1999:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,8 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NAPOLI

Il comune di NAPOLI ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate;

d) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;

e) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2. elevare a L. 300.000 (pari a 154,94 euro), la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

3. considerare, in virtù del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonché la detrazione di L. 300.000 (pari a 154,94 euro) di cui al punto 2) del dispositivo;

4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di cui al punto 3) del dispositivo alla presentazione, al dipartimento tributi (servizio I.C.I.), entro il primo semestre dell'anno 2000, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi servizio I.C.I. ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno 2000, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta occupata in virtù di contratto di locazione (semplice) nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;

6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera *d)*, prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con la modalità di cui al punto 5) attestante che, negli anni 1997 e/o 1998, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggeto passivo ovvero concesso in locazione;

7. precisare, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate, che, per quelle occupate nell'anno 1997 in virtù di contratto di locazione non soggetto ad obbligo di registrazione, farà luogo del contratto registrato idonea autocertificazione, allegata alla dichiarazione di cui al punto 6) del dispositivo;

8. l'omissione ovvero infedeltà nelle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI NASO

Il comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di diversificare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e fissarle come segue:

abitazione principale 4 per mille;

altri fabbricati 6 per mille;

aree fabbricabili 5 per mille;

terreni agricoli 5 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di provvedere la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, purché l'inabilità o l'inagibilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegarsi alla dichiarazione I.C.I., oppure sia dichiarata da contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente all'invenduto delle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente dall'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

5. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Il comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5,30 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

altre aliquote:

a) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'ufficio del comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'ufficio Tributi del comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto;

b) 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Detrazioni:

L. 200.000 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi;

2. sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI NETTUNO

Il comune di NETTUNO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

6.50 per mille, aliquota ordinaria;

4.50 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Nettuno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

far riferimento al relativo regolamento comunale, divenuto esecutivo a norma di legge, per altre misure applicative dell'imposta di cui trattasi.

(Omissis).

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

Il comune di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto e di approvare le tariffe e le aliquote deliberate dalla giunta comunale con i succitati distinti provvedimenti nelle seguenti misure:

I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;

b) aliquota agevolata per unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risulti locata, aliquota 5 per mille;

d) abitazioni locate con contratti tipo del secondo canale previsti dalla legge n. 431/1998 aliquota 6 per mille, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto;

e) detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, *(omissis)*, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

3. di determinare in L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI NOTARESCO

Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I.: 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi;

detrazione: L. 300.000 per prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN

Il comune di NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I: 4 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 580.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Il comune di NOVENTA DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di confermare l'aliquota del 7 per mille, agli immobii sfitti, al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali sia adibiti ad abitazione, che destinati ad attività produttive;

3. di confermare l'adeguamento del 5% sugli estimi catastali urbani, del 25% sul reddito dominicale e la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000 previsti dalla legge finanziaria n. 662/1996;

4. di prevedere, dal 1° gennaio 1999, relativamente alla detrazione per la prima casa:

a) detrazione fino a L. 260.000, in presenza delle seguenti condizioni:

limite di reddito 19.000.000;

in presenza di coniuge elevato a L. 24.000.000;

per ogni familiare convivente L. 2.500.000;

per ogni familiare convivente con handicap superiore a L. 3.000.000;

b) detrazione fino a L. 320.000, in presenza delle seguenti condizioni:

limite di reddito L. 16.000.000;

in presenza di coniuge elevato a L. 21.000.000;

per ogni familiare convivente L. 2.500.000;

per ogni familiare convivente con handicap superiore a L. 3.000.000.

(In riferimento all'ultima riga della tabella si precisa che trattasi di handicap previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104).

5. dare atto delle disposizioni contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera CC 1/99, ed in particolare gli articoli 3 e 4 riguardanti l'abitazione principale e benefici connessi.

(Omissis).

COMUNE DI NUORO

Il comune di NUORO ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono così stabilite:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota abitazione principale 4 per mille;

aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 del 3 per mille;

2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

3. l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti indicati nell'art. 4 comma 1 del decreto-legge n. 437/96 convertito nella legge n. 556 del 24 ottobre 1996 viene altresì applicata per le unità immobiliari previste nello stesso provvedimento locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NUS

Il comune di NUS (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993 con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e ai sensi della legge finanziaria n. 662, del 23 dicembre 1996 e degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:

nella misura del 4 per mille, senza nessuna diversificazione;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Il comune di OLEVANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. distinguere per l'anno 1999 le aliquote di imposta come segue:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota ridotta per le abitazioni ricadenti nella perimetrazione del *centro storico, allegata alla presente, 4 per mille;*

2. aumentare la detrazione di imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 300.000 per i seguenti casi:

i coniugi o persone singole con età superiore ai sessantacinque anni e con reddito annuo non superiore a L 20.000.000 (L. 10.000.000 se singoli);

le giovani coppie fino al raggiungimento del quinto anno di matrimonio con limite del reddito annuo lordo di L. 40.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

Il comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili è applicata con le aliquote di seguito riportate:

1) aliquota ordinaria: 5 per mille;

2) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 5 per mille;

3) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

4) immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille;

6) alloggi non locati: 5 per mille;

7) immobili appartenenti ad *Enti senza fine di lucro: 5 per mille;*

8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLIVETO CITRA

Il comune di OLIVETO CITRA (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I., così come stabilito con delibera c.c. 2 del 25 febbraio 1998 e qui di seguito riportate:

1) abitazione principale fasce sociali I.C.I. 4,50 per mille. Detrazione L. 280.000, solo cittadini titolari di pensione sociale, titolari di una pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili;

2) abitazione principale I.C.I. 4,50 per mille. Detrazione L. 200.000 - per tutti i cittadini ad eccezione di quelli al punto 1);

3) seconde case altri fabbricati ed aree edificabili I.C.I. 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ONCINO

Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, per quanto riguarda le abitazioni principali;

2. di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1999, per le seconde case o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale;

3. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI OPERA

Il comune di OPERA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per il 1999 le seguenti aliquote d'imposta comunale degli immobili (I.C.I):

aliquota 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;

aliquota 6 per mille per le altre unità immobiliari diverse dalle precedenti;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento I.C.I., viene fissata in L. 200.000;

2-*bis*. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del regolamento, vengono considerate come l'abitazione principale le pertinenze quali cantine, box, posti macchina coperti e scoperti e perciò per l'anno 1999 l'aliquota da applicare è il 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OPI

Il comune di OPI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare il bilancio di previsione relativo all'esercizio 1999 *(omissis)*, facendo propria *(omissis)* la proposta di variazione dell'aliquota I.C.I. del 4 per mille al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OROTELLI

Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORTONA

Il comune di ORTONA (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, nella misura del 5,5 per mille e le detrazioni di legge per la casa di abitazione principale fruibile da parte delle persone fisiche e residenti nel comune e da parte delle cooperative a proprietà indivisa limitatamente agli immobili utilizzati quali abitazioni principali dei soci assegnatari residenti nel comune;

2. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,8 per mille e le detrazioni di legge per tutti gli altri casi;

(Omissis).

COMUNE DI OSIO SOTTO

Il comune di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare in via definitiva, le aliquote e le agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I., da valere per l'esercizio 1999, in ossequio alla normativa e negli estremi in premessa indicati e precisamente:

A. *Aliquota d'imposta:*

Tipologia immobile	Aliquota '99
Abitazione principale	4.5 per mille
Abitazioni concesse in uso gratuito parentale (art. 2 regolamento I.C.I.) o posseduta da soggetto con residenza c/o Casa di riposo e/o cura	4,5 per mille
Altri fabbricati (escluse seconde abitazioni non locate) e abitazioni destinate ad uso parentale a appartenenti a soggetti con residenza c/o Casa di riposo e/o cura	6.5 per mille
Terreni	6,5 per mille
Seconde abitazioni non locate	7 per mille
Aree edificabili	7 per mille
Immobili inagibli e inabitabili oggetto di intervento di recupero a cura del proprietario	4 per mille

B. *Detrazioni d'imposta per abitazioni principali:* L. *210.000*

C. *Maggiore detrazione per abitazione principale:*

L. 350.000 e L. 500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresì le modalità di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare. che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente.

1 - I.C.I. REQUISITI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 1999.

A) *Requisiti:*

La detrazione d'imposta è elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di L. 500.000, a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) TIPOLOGIA DEI FABBRICATI

Possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purché appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6;

2) SITUAZIONE REDDITUALE

Possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 1998) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del nucleo stesso:

N. del componenti	Prima fascia da	a	Seconda fascia da	a
1	0	12.500	12.501	15.620
2	0	13.540	13.541	16.670
3	0	17.700	17.701	24.990
4	0	18.750	18.751	26.030
5	0	26.550	26.551	32.280
6	0	27.600	27.601	33.320
7 e più	I redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente in più del nucleo familiare.			
Detrazione spettante	L. 500.000 (100% maggiorazione)		L. 350.000 (48% maggiorazione)	

i limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di L.. 1.000.000 nei seguenti casi:

1) nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidità superiore al 50%);

2) nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'ASL;

3) nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;

4) nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie.

B) *Modalità:*

Il beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sarà comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facoltà di verifica rispetto alla veridicità dei dati nelle stesse contenute.

Le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta.

Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente.

2. I.C.I. REQUISITI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DI IMPOSTA RIDOTTA AL 4 PER MILLE EX ART. 1, COMMA 4, LEGGE 449/1997, ANNO 1999.

È determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

DECORRENZA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

Il diritto all'agevolazione è correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi 15 giorni del mese l'agevolazione spetterà per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione inizierà a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione è fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato.

MODALITÀ DI FRUIZIONE.

Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovrà presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attività edilizia.

(Omissis).

COMUNE DI OSTRA

Il comune di OSTRA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, immutate rispetto all'anno 1998, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) immobili adibiti ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale e le relative pertinenze: 6,8 per mille;

c) detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

d) detrazione per immobile adibito ad abitazione principale da parte del contribuente che vive da solo e che abbia compiuto 65 anni al 31 dicembre 1998: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI PADULI

Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, confermando pertanto quanto già stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) per l'anno 1999 la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI PAGO VEIANO

Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Il comune di PAISCO LOVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

Il comune di PALAZZOLO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

abitazione principale (prima casa): aliquota 4 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 4 per mille;

terreni agricoli: aliquota 4 per mille;

altri fabbricati: aliquota 5 per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PALENA

Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PALIANO

Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per mille già in vigore.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che per il 1999 le detrazioni sono fissate nelle misure seguenti:

detrazione abitazione principale L. 200.000 aumentabile a L. 300.000 per le seguenti categorie:

capofamiglia non in mobilità; iscritto nelle liste di collocamento al 1° gennaio 1999 da almeno 2 anni, il cui familiare non abbia alcun reddito;

aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi con grado di invalidità non inferiore al 75%.

COMUNE DI PALLAGORIO

Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALMARIGGI

Il comune di PALMARIGGI (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 1999 due diverse aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come segue:

aliquota del 4,5 per mille per abitazione principale, fissando la detrazione nella misura di L. 200.000;

aliquota del 5,5 per mille per gli altri immobili diversi dalla abitazione principale;

2. dare atto che oltre quelle previste dalla legge si considerano, altresì, abitazioni principali, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'I.C.I. le seguenti:

a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente descritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale;

c) l'unità imobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (art. 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75);

3. dare atto che oltre che nei casi previsti dalla legge si applica l'esenzione nelle seguenti fattispecie in conformità all'art. 5 del citato regolamento:

a) per gli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali;

b) per i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222 senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

per la sola abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5 per mille;

detrazione per la sola abitazione principale: L. 300.000;

per tutti gli altri immobili: aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAPASIDERO

Il comune di PAPASIDERO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura del 5 per mille per le prime case e loro pertinenze e del 6 per mille per le seconde case e restanti categorie di immobili, per tutto il territorio comunale;

di confermare la detrazione per le prime case nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI PARABITA

Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(omissis)* determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille;

2. *(omissis).*

Di determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle sottoindicate condizioni, le detrazioni dell'imposta di L. 200.000 prevista dal suddetto articolo è elevata per l'anno 1999 a L. 300.000:

a) pensionati aventi un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo INPS e che non abbiano proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la detrazione;

b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico un portatore handicaps risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio e il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'INPS e che non abbiano altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile per i casi di cui ai punti *a)* e *b).*

(Omissis).

COMUNE DI PARETE

Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PARZANICA

Il comune di PARZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PATRICA

Il comune di PATRICA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportate:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAULARO

Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'esercizio finanziario 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa;

2. di fissare, per l'esercizio finanziario 1999, nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

Il comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'liquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, già applicata nell'anno 1998;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

3. per il 1999 non trova applicazione il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unità immobiliari indicate nel quarto comma dell'articolo citato.

(Omissis).

COMUNE DI PEDARA

Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. già deliberata per il 1998, con delibera di giunta municipale n. 20 del 9 febbraio 1998 nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PEDRENGO

Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente a questo comune con la doppia aliquota del:

5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;

6 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PELLA

Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 e l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. *(Omissis).*

3. di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovrà essere effettuata secondo una delle due seguenti modalità previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:

mediante versamente su appositi modelli di conto corrente postale n. 17356288 intestati al comune di Pella servizio tesoreria (disponibili presso gli uffici comunali);

mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale CA.RI. PLO, agenzia di Pella.

(Omissis).

COMUNE DI PERLEDO

Il comune di PERLEDO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis):

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

L'aliquota suddetta è stata applicata per:

aree fabbricabili;

terreni agricoli;

fabbricati: abitazione principale in aggiunta alla principale alloggi non locati;

2. la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale è stata confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERLO

Il comune di PERLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per gli altri fabbricati;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale, è fissata in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, punto 2 della succitata legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PERO

Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 1999:

l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille;

l'aliquota agevolata al 5 per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200000 a L. 250.000 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato *A*, previa presentazione di apposita denuncia corredata da idonea docuentazione;

l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilità e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10;

di approvare, *(omissis)* i requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale che sono quelli indicati nell'allegato «*A*», da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'UNITÀ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO.

(art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992
come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge n. 573/1993)

1. Proprietà di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.

2. Reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, più L. 1.500.000 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini I.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 8.000.000 più L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

Si intende che per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2.

Per ottenere il beneficio, gli aventi diritto devono presentare apposita denuncia, predisposta dall'ufficio tributi, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso del requisito previsto al punto 2 entro il termine perentorio indicato in apposito avviso che sarà pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale.

COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

Il comune di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

5.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

8) aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9) aliquota speciale del 5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicre al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

COMUNE DI PESCOLANCIANO

Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è stabilita nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESSINA CREMONESE

Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille.

II. *(Omissis).*

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le agevolazioni fissate per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 4,75 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PETRIANO

Il comune di PETRIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;

2. di confermare ancora la detrazione di L. 200.000 (art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PEVERAGNO

Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I., attualmente fissata nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di L. 230.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PEZZANA

Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliqota d'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3 dell'art. 8 del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI PIACENZA

Il comune di PIACENZA ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare al 3,8 per mille l'aliquota ridotta per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di integrare conseguentemente la deliberazione del consiglio comunale n. 108 del 14 dicembre 1998, che pertanto viene modificata in tal senso dal presente provvedimento.

(Omissis).

Avvertenze: la deliberazione del 14 dicembre 1998 è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 74 del 30 marzo 1999, alla pag. 57, seconda colonna.

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA

Il comune di PIANA DI MONTE VERNA (provincia di Caserta) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 è determinata nella seguente misura:

a) 6 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

b) 7 per mille, per tutti gli altri immobili.

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per l'anno 1999 in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PIANE CRATI

Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a conferma di quanto disposto da questa giunta comunale con la deliberazione n. 35 del 18 marzo 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è definitivamente adeguata, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

di determinare, quale detrazione per abitazione principale, la misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRABBONDANTE

Il comune di PIETRABBONDANTE (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per il corrente anno l'aliquota del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

prima abitazione 5 per mille e la detrazione ordinaria di L. 200.000;

seconda abitazione ed altre 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRASANTA

Il comune di PIETRASANTA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) 4,1 per mille per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

b) 4,1 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) 4,1 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) 4,1 per mille per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

e) 4,1 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati ad istituto per le case popolari;

f) 4,1 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta (figli e genitori);

g) 6,8 per mille per alloggi e case di civile abitazione non locati o affittati per periodi di tempo inferiori all'anno solare, posseduti dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale o detenuti, per un periodo superiore ai tre anni, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

h) 5,8 per mille per tutti gli immobili, soggetti a tassazione, e non rientranti nei casi di cui ai punti *a), b), c), d), e), f)*;

i) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi ultrasessantacinquenni, al 1° gennaio dell'anno d'imposta, si *detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,* L. 300.000, *rapportate* al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, purché proprietari e/o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare occupata. La maggiore detrazione di L. 100.000 si applica unicamente a seguito di richiesta del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Il comune di PIEVE DEL CAIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

abitazione principale	4,8 per mille
seconde case locate e altri immobili	5,8 per mille
alloggi non locati	8 per mille
insediamenti produttivi	5,5 per mille
detrazione per l'abitazione principale	L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Il comune di PIEVE D'OLMI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate da questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre tipologie di immobili 5,30 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonché per gli altri immobili in premessa elencati;

detrazione ordinaria L. 500.000 annue per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNA

Il comune di PIGNA (provincia di Imperia) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI PINAROLO PO

Il comune di PINAROLO PO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000;

3. di stabilire ulteriore detrazione per le categorie di cui al protocollo d'intesa allegato.

(Omissis).

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l'amministrazione comunale di Pinarolo Po, rappresentata dal commissario straordinario dott. Eugenio Soldà e le OO.SS. dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL, rappresentate dai sigg. Pastorelli Luigi e Perotti Giulio, si è svolto l'incontro a suo tempo richiesto e dopo ampio confronto, precisato che le premesse all'intesa del 24 febbraio 1997 sono per intero confermate, si è convenuto quanto segue:

il commissario straordinario si impegna ad adottare una delibera riguardante l'applicazione dell'I.C.I. che fissi l'ulteriore detrazione, fino ad un massimo di L. 500.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo l'allegata tabella, per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1998, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1998;

f) alle famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 32.000.000;

g) composte da almeno 3 persone si applicheranno le ulteriori detrazioni di L. 250.000;

che non possiedano, anche a titoli di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante:

1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2) il reddito complessivo del nucleo familiare;

3) il non possesso di altri immobili escluso, il garage di pertinenza all'abitazione principale.

La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come: A/1, A/8, A/9.

Il commissario straordinario, nel percorso di perfezionamento di un rapporto sempre più puntuale tra l'ammontare della tassa ed i rifiuti solidi effettivamente prodotti, conferma la riduzione di tale tassa in misura del 30% per i cittadini che vivono soli.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
in rapporto al reddito escluso quello della casa

Componenti nucleo familiare	500.000 I fascia	400.000 II fascia	300.000 III fascia	250.000 IV fascia
—	—	—	—	—
1 persona	12.000.000	13.000.000	15.000.000	16.000.000
2 persone	18.000.000	20.000.000	23.000.000	26.000.000
3 persone	21.000.000	25.000.000	28.000.000	32.000.000
4 persone	25.000.000	29.000.000	34.000.000	38.000.000
5 persone	28.000.000	34.000.000	39.000.000	44.000.000
6 persone	32.000.000	42.000.000	48.000.000	55.000.000

COMUNE DI PIOZZO

Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà di apportare eventuali riduzioni di imposta, detrazioni o elevazioni conformemente alle possibilità accordate dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PISCINAS

Il comune di PISCINAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinazione aliquota anno 1999, 5 per mille art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PITIGLIANO

Il comune di PITIGLIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di modificare, attese le premesse, quanto disposto con propria deliberazione n. 55 del 29 ottobre 1998, stabilendo che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita nella misura del 5 per mille sulla prima casa e del 7 per mille sugli altri fabbricati;

2. di confermare la detrazione sulla prima casa a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI PLOAGHE

Il comune di PLOAGHE (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO MIRTETO

Il comune di POGGIO MIRTETO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. differenziata per tipologia di immobile nel modo seguente:

abitazione principale	5,7 per mille
abitazioni secondarie	7 per mille
abitazioni non locate	7 per mille
immobili diversi dalle abitazioni (cat. A/10 B - C D)	*5,7 per mille*
aree edificabili	7 per mille
immobili invenduti nel triennio per la vendita delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione di immobili	5,7 per mille

(Omissis).

Delibera

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 1999 nelle misure specificate in premessa;

2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili le aliquote e le detrazioni vigenti, adottate con la deliberazione di C.C. n. 19 del 27 febbraio 1998;

(Omissis).

Con delibera del 27 febbraio 1998 il comune di Pogliano Milanese ha stabilito:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel modo seguente:

a) abitazione principale: 5 per mille. *Per abitazione principale si* intende quella abitata dal contribuente titolare del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e quella abitata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) altri immobili: 6,5 per mille:

*abitazioni possedute in aggiunta alla principale da persone fisi*che e non locale;

abitazioni possedute da persone fisiche in aggiunta alla principale e locate;

abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche;

fabbricati diversi dalle abitazioni e terreni;

box con specifica rendita catastale diversa da quella dell'abitazione principale;

2. confermare, per l'anno 1998, in L. 230.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari da adibirsi ad abitazione principale;

3. elevare a L. 350.000 detta detrazione per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) persone singole (come da documentazione anagrafica) titolari esclusivamente di pensione sociale;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

c) contribuenti affidatari di minori;

d) soggetti in particolari situazioni di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali.

(Omissis).

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Il comune di POLIGNANO A MARE (provincia di Bari) ha adottato, il 18 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare e fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 500.000 per la seguente categoria di contribuenti:

contribuenti titolari di pensione sociale, che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, e sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare complessivo al lordo degli oneri deducibili non sia superiore a L. 15.000.000;

2. determinare per l'anno 1999 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 300.000 per la seguente categoria di contribuenti:

contribuenti titolari di pensione minima Inps, che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, e sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare complessivo al lordo degli oneri deducibili non sia superiore a L. 15.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMARANCE

Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà *indivisa, residenti nel comune, è determinata nella misura del* 5 per mille;

b) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 relativa a tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'imposta, diverse da quelle di cui al precedente punto *a)* della presente deliberazione, è determinata nella misura del 5,75 per mille;

c) la detrazione relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è determinata nella misura prevista per legge, cioé L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMARETTO

Il comune di POMARETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto delle deliberazioni della giunta comunale n. 9 e 10 del 16 febbraio 1999, relative alle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e all'addizionale comunale sull'imposta sui redditi delle persone fisiche;

2. di prendere atto che, per l'anno 1999, le aliquote e detrazioni per l'imposta sugli immobili risultano così determinate:

a) nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

b) nella misura del 6 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che ha in esso la residenza e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che hanno in esso la residenza; nella misura del 6 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

c) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

d) la detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (punto *a)*) resta stabilita in L 200.000, così come fissata dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge n. 662/1996 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

Il comune di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale 7 per mille;

aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille;

detrazione per abitazione principale di L. 200.000;

sono da considerarsi abitazioni principali anche quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l'unico immobile posseduto, anche se con pertinenza; l'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze;

detrazione di L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti:

pensionati I.N.P.S. soggetti passivi di imposta, con trattamento minimo e con reddito annuo lordo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 18.500.000 con riferimento al reddito imponibile dell'anno precedente; il nucleo familiare non dovrà possedere diritti reali di godimento su proprietà immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze. Sono comunque esclusi dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11 e le pertinenze anche se relative all'immobile su cui si applica l'agevolazione;

nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, con invalidità totale e con reddito complessivo annuo lordo non superiore a L. 18.500.000; il nucleo familiare non dovrà possedere diritti reali di godimento su proprietà immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze; l'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze.

L'aliquota del 3 per mille per i soggetti passivi d'imposta che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi con decorrenza dall'inizio dei lavori e per la durata di tre anni.

La data di inizio dei lavori decorre, ai fini della presente agevolazione, dal mese successivo a quello dell'inizio degli stessi.

La richiesta di agevolazione, corredata della documentazione comprovante i requisiti, deve avvenire, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

Delibera:

di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 così come indicate nella premessa come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta.

(Omissis).

COMUNE DI PONT CANAVESE

Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 5,5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE

Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTELATONE

Il comune di PONTELATONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla giunta comunale con proprio provvedimento n. 25 del 26 febbraio 1999 in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. e per l'effetto stabilire per l'anno 1999 nelle misure del 5 e 5,5 per mille le aliquote per l'I.C.I. secondo la differenziazione proposta in premessa e qui integralmente riportata.

(Omissis).

COMUNE DI POPPI

Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai 12 mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti;

b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati;

confermando così le tariffe già in vigore per l'anno 1998 così come approvate dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 26 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO CERESIO

Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare gli importi delle imposte e tasse comunali nonché delle diverse entrate tributarie come risultano dalla tabella *A*, *(omissis)*, allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto approvando, comprensive dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24 MARZO 1999

(Omissis).

Tariffa anno 1999 - Imposta comunale immobili:

Unità immobiliari adibite	Aliquota
abitazione principale	5,50 per mille
diverse dalle precedenti	7 per mille
detrazione abitazione principale.	L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi, con decorrenza 1° gennaio 1999, agli immobili costituenti «abitazione principale» per le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, ed all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che la detrazione per abitazione principale determinata ai sensi del comma secondo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, rimane fissata per l'anno 1999 in L. 200.000 salve le previsioni di ulteriore detrazioni fissate con delibera consiliare n. 22 del 27 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO TOLLE

Il comune di PORTO TOLLE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

terreni agricoli e aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 504/1992: 6 per mille;

alle seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo dell'I.C.I. deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) la base imponibile per il calcolo dell'imposta, calcolata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 504/92, non deve superare L. 250.000.000;

2. di determinare le seguenti detrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale:

A) detrazione sulla base del livello patrimoniale:

abitazione di cat. catastale A/2: L. 240.000;

abitazione di cat. catastale A/3: L. 250.000;

abitazione di cat. catastale A/4: L. 260.000;

abitazione di cat. catastale A/5: L. 270.000;

abitazione di cat. catastale A/6: L. 280.000;

B) detrazione sulla base di documentate situazioni sociali:

B1) L. 300.000, da concedersi a richiesta degli interessati, con apposita delibera della Giunta comunale, ai proprietari di un'unica casa di abitazione civile che nel 1998 abbiano conseguito un reddito lordo di L. 10.000.000, per ciascun componente il nucleo familiare anagraficamente censito. Tale detrazione non è applicabile alle prime case di civile abitazione esistenti nel territorio comunale aventi classificazione catastale nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, indipendentemente dal livello di reddito del proprietario e del nucleo familiare;

B2) L. 300.000, da concedersi a richiesta degli interessati, con apposita delibera della giunta comunale, ai proprietari di un'unica casa di abitazione civile con familiari conviventi portatori di documentato handicap grave, avente un reddito lordo complessivo non superiore a L. 100.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI POTENZA

Il comune di POTENZA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissando l'aliquota al 5 per mille e fissando la detrazione annua a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. La medesima agevolazione si applica alle pertinenze della abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ubicati in altro edificio o complesso immobiliare

purché dichiarati come pertinenze della abitazione principale. Resta fermo che la detrazione predetta di L. 200.000 spetta soltanto per l'abitazione principale sicché la medesima agevolazione si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in capo all'abitazione principale.

Sono altresì equiparate all'abitazione principale:

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

sono infine equiparate all'abitazione principale nel massimo di due, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Tale beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'uso descritto;

se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione sara proporzionalmente ripartita in base alla quota per la quale la detrazione medesima si riferisce. Tale agevolazione si applicherà anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei propri assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati all'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica.

3. l'imposta comunale sugli immobili è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata mediante perizia tecnica richiesta dalla parte interessata, all'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4. l'I.C.I. è altresì ridotta al 2 per mille per gli immobili locati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 431/1998, alle seguenti condizioni:

a) che gli immobili siano ubicati in comuni ad alta densità abitativa (quelli elencati all'art. 1 del decreto-legge n. 551/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 61/1998);

b) che gli immobili siano stati concessi in locazione a titolo di abitazione principale;

c) che le locazioni siano stipulate secondo le regole del mercato concertato, vale a dire a prezzi inferiori a quelli di mercato ed in base a contratti tipo concordati in sede locale fra le maggiori organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. L'I.C.I., sempre ai sensi dell'articolo si citato, è viceversa aumentato al 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

COMUNE DI POZZUOLI

Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

è approvato la proposta della G.M., adottata con deliberazione n. 146 del 22 marzo 1999, relativa all'argomento in oggetto, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

1. fissare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria in misura del 7 per mille;

b) aliquota in misura dell'8 per mille limitatamente per le abitazioni, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e a quelle dichiarate inabitabili, non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ove ne sussisteva l'obbligo;

2. elevare a L. 300.000 (pari 154,94 Euro) la detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

Il comune di PRATOLA PELIGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1999 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, ai sensi dell'art. 3, commi 53 e seguenti della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PRATOVECCHIO

Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per la prima casa, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRESICCE

Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 (detrazione abitazione principale L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI PRETORO

Il comune di PRETORO (provincia di Chieti) ha adottato, il 13 novembre 1998 ed il 17 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di proporre al consiglio comunale l'approvazione delle sopra specificate diverse aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando mandato agli uffici di predisporre il progetto di bilancio per l'anno 1999 tenendo conto di quanto in premessa precisato.

(Omissis).

ritenuto opportuno proporre l'applicazione di aliquote diversificate in materia di I.C.I. come segue:

agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che intendono eseguire interventi volti al recupero di unità immobiliari inegibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

aumento della detrazione a L. 220.000 per le abitazioni principali, mantenendo l'aliquota del 4,3 per mille;

aumento dell'aliquota al 5 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

di approvare e far proprio la deliberazione di giunta municipale n. 125 del 13 novembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PREZZA

Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nel 5,5 per mille l'aliquota da applicare in territorio del comune di Prezza per il corrente anno 1999, ottenuta riducendo di mezzo punto l'aliquota in vigore negli anni precedenti per la medesima imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PRIOLA

Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.), al 5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

4. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

5. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale immobili;

6. di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, purché dagli stessi adibite ad abitazione principale;

7. di fissare come di seguito indicato i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale:

valore delle aree fabbricabili site sul territorio comunale: L. 10.000/mq.

(Omissis).

COMUNE DI PUOS D'ALPAGO

Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

2. di confermare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 817 del consiglio comunale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione sia ai fini dell'applicazione dell'imposta che della detrazione;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI QUARTO

Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, per l'anno finanziario 1999, la seguente tariffa per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, così diversificata:

N.	Tipologia	Aliquota	Detrazione
1	Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa	6 per mille	200.000
2	Unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza	6 per mille	—
3	Unità immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale	6 per mille	—
4	Restanti immobili	7 per mille	—

(Omissis).

COMUNE DI QUILIANO

Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

(Omissis).

5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,5 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure di seguito indicate:

a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione: aliquota 4,5 per mille;

b) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille;

c) aree fabbricabili; alloggi non locati per un periodo superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione; fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7 per mille;

2. di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

a) ordinaria: L. 200.000 (euro 103,29);

b) per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (euro 25.822,85) se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza al nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3; per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (euro 25.822,85) se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di tre figli a carico e per unità immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000 (euro 12.911,43): L. 300.000 (euro 154,94);

c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS oltre a quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 (euro 12.911,43) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in unità immobiliare lunga: L. 400.000 (euro 206,58).

(Omissis).

COMUNE DI RAGOGNA

Il comune di RAGOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota ordinaria del 5 per mille per l'anno 1999 per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili;

2. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle unità adibite ad alloggi e non locate.

(Omissis).

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

Il comune di RANCIO VALCUVIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare, per l'anno 1999, la seguente classificazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1) aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari locate;

le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

2) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

3) determinazione detrazione I.C.I. per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 per:

le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

di dare atto, che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 449/1997, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni e detrazioni, il soggetto passivo deve presentare:

per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1965, n. 15, resa dal proprietario attestante la gratuità dell'utilizzo.

(Omissis).

COMUNE DI RASUN ANTERSELVA RASEN ANTHOLZ

Il comune di RASUN ANTERSELVA RASEN ANTHOLZ (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. con decorrenza dal 1° gennaio 1999 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 4 per mille per l'abitazione principale, compreso il garage, box o un posto macchina; 6 per mille per le abitazioni secondarie che in base alla legge regionale n. 10 del 29 agosto 1976 sono sottoposti alla tassa di soggiorno;

b) mantenuto invariato al 4,4 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;

2. con decorrenza del 1° gennaio 1999 viene fissata la detrazione d'impsota con L. 500.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RESANA

Il comune di RESANA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di inserire dopo il punto 5) del dispositivo della propria precedente deliberazione n. 2 in data 27 gennaio 1999 il seguente punto:

5-*bis)* di provvedere, per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, sulla base della rendita definitiva attribuita dall'U.T.E., alla liquidazione della maggiore imposta dovuta aumentata degli interessi di legge e senza applicazione della maggiorazione d'imposta prevista dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legisltivo n. 504/1992.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 27 gennaio 1999, pubblicata nel Supplemento ordinazio n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999 a pag. 117, prima colonna.

COMUNE DI REVINE LAGO

Il comune di REVINE LAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di diversificare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti fattispecie:

a) aliquota ridotta della misura del 4,5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 21 dicembre 1998;

b) aliquota nella misura del 6,5 per mille da applicare ai soggetti passivi per le altre abitazioni diverse dall'abitazione principale o possedute in aggiunta all'abitazione principale e loro pertinenze, nonché le aree edificabili così come definite dall'art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 21 dicembre 1998;

c) aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati o immobili non compresi nei punti precedenti;

2. di mantenere anche per l'anno 1999 l'importo della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 la somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RICADI

Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RIETI

Il comune di RIETI ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto per l'anno 1999, nella misura del 5,9 per mille l'abitazione principale;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati;

3. di fissare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000;

4. di determinare altresì le maggiori detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale, così come stabilito dalla deliberazione del commissario straordinario n. 126 del 25 febbraio 1994, delle seguenti categorie di contribuenti:

a) persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000;

b) persone o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al minimo vitale identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000;

c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE

Il comune di RIMA SAN GIUSEPPE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIMASCO

Il comune di RIMASCO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIPARBELLA

Il comune di RIPARBELLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di approvare per l'esercizio finanziario 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nonché della detrazione per abitazione principale nella misura di seguito elencate:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

abitazione principale: 5,5 per mille;

alloggi locati a terzi e adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

Il comune di RIVA DI SOLTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di determinare, per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVALBA

Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille uniformente per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili siti sul territorio comunale;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale di protrae tale destinazione;

3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 22 dicembre 1998:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai genitori e figli;

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota del 4 per mille:

per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lettera *c)* e lettera *d)* della legge n. 457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.

L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non dà diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.

La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi;

per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica.

L'applicazione di una aliquota agevolata è giustificata dal fatto che il proprietario, concordando con la P.A. un affitto secondo quanto stabilito dalle norme di E.R.P., consente allà pubblica amministrazione di risolvere situazioni di tensione abitativa;

aliquota del 5,10 per mille:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la destrazione di imposta di L. 200.000 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 12.000.000 si applica la detrazione di imposta di L. 400.000. Per beneficiare della detrazione di L. 400.000 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I.

Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale;

per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4 comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);

per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal proprietario (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti).

La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovrà essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.;

agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni.

aliquota del 7 per mille:

per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedentemente aliquote.

L'applicazione di una aliquota superiore per detti immobili vuole disincentivare situazioni frequenti nella nostra realtà locale di tenere alloggi in condizioni di inagibilità o non affittati e stimolare i proprietari a ristrutturare il patrimonio esistente e la locazione degli immobili. Si ritiene utile l'immissione di detto patrimonio del circuito produttivo con conseguente possibilità di aumento della popolazione residente e ripartizione degli oneri relativi ai vari servizi presenti nella comunità tra un maggior numero di persone.

(Omissis).

COMUNE DI RIVELLO

Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. imposta comunale immobiliare · nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ROANA

Il comune di ROANA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definiti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e del 5,8 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Il comune di ROCCA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCARAINOLA

Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal titolo 1° capo 1°, nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota è fissata al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASICURA

Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 è stabilita nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASTRADA

Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 tutte le seguenti misure, già in vigore per l'anno 1998, in materia di I.C.I.:

a) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;

b) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000; la maggiore detrazione è concessa dai responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi;

c) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 1999, al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti e mantenere il gettito I.C.I. pari a quello del 1998;

d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 1999, per le seguenti unità immobili:

adibite direttamente ad abitazioni principale;

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione;

adibite ad attività artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e «D» con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6;

e) di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici così come individuati nelle zone «A» del vigente piano di fabbricazione per gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. L'applicazione dell'aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell'interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all'ufficio urbanistica del comune;

2. di considerare, ai fini I.C.I., abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori figli, nonni · nipoti, fratelli) se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. Su tali unità immobiliari si rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5 per mille che la detrazione di L. 200.000.

La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e del concedente ai sensi della legge n. 15/1968 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione;

3. di stabilire l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione ed alienazione di immobili. Per beneficiare di tale riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione l'impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA BELBO

Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille;

2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA

Il comune di ROCCHETTA DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5,5 per mille;

2. di dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del Capo I Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

3. e 4. *(omissis);*

5. di determinare, anche per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Il comune di ROCCHETTA TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RODI GARGANICO

Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi del comma 1, dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato ed integrato con la legge n. 662/1996, e dall'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nel territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato:

1) aliquota ordinaria 6 per mille;

2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;

3) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 7 per mille;

4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille;

5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 6 per mille;

6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille;

di stabilire, altresì, in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita da abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili si applicano le seguenti aliquote:

a) aliquota ridotta 5,5, per mille per l'abitazione principale così come definita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ed integrato dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;

b) aliquota 6 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

2. per l'abitazione principale in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, si applica per l'anno 1999 la detrazione annuale di L. 264.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROMENTINO

Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille;

2. di non prevedere diversificazioni di aliquota.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO CANAVESE

Il comune di RONCO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di deteminare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili ed una detrazione per abitazione principale fisata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO SCRIVIA

Il comune di RONCO SCRIVIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

la misura della aliquota I.C.I. relativa alla prima abitazione al 5,5 per mille, e, per gli altri immobili al 6,8 per mille, mantenendo invariata, altresì, la detrazione per abitazione principale nella misura minima consentita di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSOLINA

Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

richiamata la delibera consiliare n. 49 del 28 novembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 1998, sono state determinate nel rispetto della normativa sopra evidenziata, le seguenti aliquote:

a) aliquota del 6 per mille per i fabbricati non destinati a abitazione principale (con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7) e per le aree fabbricabili;

b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per gli immobili classificati nelle cateorie catastali C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;

c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

dato atto che con la stessa deliberazione sopra richiamata il consiglio comunale ha elevato la maggiore detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale, adibita a dimora abituale, da L. 220.000 a L. 250.000.

(Omissis).

Delibera:

1. di confermare per l'anno 1999, con effetto dal 1° gennaio 1999, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come determinate dal Consiglio comunale, per il 1998, con provvedimento n. 49 del 28 novembre 1997, esecutivo ai sensi di legge;

2. di dare atto che all'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 26 febbraio 1999, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni d'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSA

Il comune di ROSSA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALA CONSILINA

Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SALLE

Il comune di SALLE (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riproporre per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAMO

Il comune di SAMO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. Imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANARICA

Il comune di SANARICA (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili di prima casa al 5 per mille, confermando l'aliquota unica del 6 per mille per gli immobili a destinazione diversa;

2. di confermare in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare ai sensi dell'art. 6 del decreto ligislativo n. 504/1992, così modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CESAREO

Il comune di SAN CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili - in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) per le persone fisiche soggètti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze 5,5 per mille;

b) per le unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5,5 per mille;

c) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 7 per mille;

d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7 per mille;

e) alliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune 7 per mille;

detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune è determinata per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE

Il comune di SAN COSTANTINO ALBANESE (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare alla base imponibile o valore degli immobili siti nel territorio del comune di San Costantino Albanese, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, altrimenti detta, per la prima casa, è stabilita nella misura di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di dare atto che sono esenti da imposta i soggetti passivi indicati dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Il comune di SAN FILIPPO DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l''aliquota del 5 per mille a titolo di imposta I.C.I.

(Omissis).

Delibera:

la proposta, di cui in premessa avente l'oggetto ivi indicato è approvata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FIORANO

Il comune di SAN FIORANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota ordinaria: l'amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria già in vigore nel 1998, pari al 6 per mille.

(Omissis).

Delibera:

di adottare le determinazioni in materia di aliquote, così come in premessa meglio precisato che qui si intendono confermate e trascritte.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO

Il comune di SAN FLORIANO DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura pari al:

4,75 per mille, ad eccezione degli insediamenti produttivi per i quali viene fissata nel 5,25 per mille;

riduzione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille a conferma dell'aliquota già stabilita per l'anno 1997;

2. di operare quale unica variazione delle riduzioni o elevazioni stabilite dalla legge, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale in L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Il comune di SAN GIORGIO LA MOLARA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille, così come per il decorso anno.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

2. di determinare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Il comune di SAN GIUSTO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, come già previsto con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 23 febbraio 1999 per l'anno 1999 un'unica aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,90 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Il comune di SAN GREGORIO DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la proposta di deliberazione come entro riportata.

(Omissis).

1. di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare non locata a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

2. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 5 per mille per «abitazione principale» (detrazione pari a L. 250.000);

aliquota del 5 per mille per «abitazioni secondarie locate» (soltanto per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come dimora abituale circolare n. 96/E del Ministero delle finanze del 4 aprile 1997);

aliquota del 6 per mille per «secondarie non locate»;

aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese;

3. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 360.000 per le seguenti categorie:

aventi a carico portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale;

pensionati con un reddito imponibile del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 14.000.000 e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

Il comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui in premessa:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprietà indivisa residente nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,8 per mille;

l'aliquota ridotta non si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte accatastati separatamente dall'abitazione, né si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali;

l'aliquota ridotta viene invece applicata all'unità immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo è fissata una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Il comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta I.C.I. applicabile alla generalità degli immobili con esclusione:

degli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e relative pertinenze, anche se catastalmente distinti, per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille, esclusi quelli concessi in uso gratuito a propri familiari, con contratto di comodato registrato;

di confermare altresì per il 1999 nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, ricomprendendo in tale fattispecie, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, i seguenti:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l'abitazione principale dell'anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che sono state rispettate le norme in materia urbanistica ed in materia igienico sanitaria e che è stata presentata all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Il comune di SAN LORENZO NUOVO (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LUCIDO

Il comune di SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 maggio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, a norma dell'art. 6 n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura massima dei 7 per mille, essendo il comune di San Lucido in stato di dissesto finanziario.

2. di confermare, a norma dell'art. 8 stesso decreto come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, che l'importo della detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI

Il comune di SAN MARTINO D'AGRI (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire in L. 500.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Il comune di SAN MAURO CASTELVERDE (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per la prima casa e per i residenti e di aumentarla al 6 per mille per le abitazioni dei non residenti;

2. di detrarre dall'imposta dovuta per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale;

3. di ridurre l'imposta fino ad un massimo del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili previa dichiarazione rilasciata dal sindaco;

4. di esonerare dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, giusta circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le prime case e l'aliquota del 5,5 per mille per le altre case.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Il comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per i motivi esposti nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 135 del 15 ottobre 1998, esecutiva, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

per i terreni agricoli: 6 per mille;

per le rimanenti unità immobiliari, e le aree fabbricabili: 6,5 per mille;

2. di determinare in L. 500.000 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e commi 2 e 3 dell'art. 11 del vigente regolamento comunale dell'imposta;

3. di dare atto che:

per abitazione principale si intende quella nel quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 11 comma 1 regolamento comunale);

ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si considerano parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del regolamento comunale;

sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado ai sensi dell'art. 11 comma 6 del regolamento comunale;

4. di considerare direttamente adibita a prima abitazione l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ai sensi del comma 56 art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662);

5. di dare atto che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui ai punti 4. del presente deliberato, devono presentare nel periodo dal 1° al 30 giugno 1999 all'ufficio protocollo comunale apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni. La mancata o ritardata presentazione della dichiarazione suddetta comporta la decadenza del diritto alle maggiori detrazioni ed agevolazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Il comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le aliquote seguenti:

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per unità immobiliari non adibite ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per unità immobiliari sfitte adibite ad abitazione;

aliquota del 4 per mille per unità immobiliari fatiscenti o inabitabili, per le quali è richiesta la ristrutturazione;

aliquota del 7 per mille per unità immobiliari classificate nelle categorie D/1 D/7;

aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

abitazione principale 6 per mille;

terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati 6 per mille.

2. determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta da prospetto che segue:

abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Il comune di SAN PIETRO AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare come segue le aliquote e i criteri in relazione all'I.C.I. da applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al Natisone per l'anno 1999:

a) abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati posseduti da imprese, terreni fabbricabili aliquota 4,5 per mille;

b) immobili abitativi sfitti posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 6 per mille;

c) in sede di applicazione delle aliquote di cui sopra si dovrà tenere conto della rivalutazione del 5% prevista dalla legge n. 662/1996 art. 3, comma 48;

d) detrazione per la prima abitazione L. 200.000;

e) esenzione totale per i terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PROCOPIO

Il comune di SAN PROCOPIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di San Procopio, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN REMO

Il comune di SAN REMO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di San Remo, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A/10 B · C D, e per le aree fabbricabili;

aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A/10);

2. di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/97, l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

3. di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) si applicherà limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione che sarà richiesta al fine

di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2);

4. di elevare per il 1999 a L. 230.000 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 1999;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o di disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino la documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti entro il termine per il versamento della prima rata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEVERO

Il comune di SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

immobili posseduti da anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996: 5 per mille;

altri immobili: 5,75 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Il comune di SANT'AGATA DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare, per l'anno 1999 all'imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

che il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 11811718, intestato «Tesoreria comunale - Sant'Agata di Puglia».

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Il comune di SANT'ANTONIO ABATE (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale aliquota pari al 5,50 per mille; altri immobili aliquota ordinaria al 6 per mille.

(Omissis).

di prendere atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000;

di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ARSENIO

Il comune di SANT'ARSENIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille confermando la percentuale già precedentemente applicata.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Il comune di SANTA MARIA A MONTE (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'anno 1999 nella misura seguente:

5 per mille	in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; per tutte le fattispecie non soggette ad aliquota 7 per mille e 3 per mille;
7 per mille	per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno 6 mesi;
3 per mille	a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di determinare la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000;

3. di determinare, altresì, la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che si trovi in una delle situaizoni di disagio economico sociale descritte in premessa, in L. 500.000, fissando al 20 maggio 1999 il termine per la presentazione della relativa istanza indirizzata all'ufficio tributi con allegata documentazione.

(Omissis).

1. detrazione di importo pari a L. 500.000, rapportata al periodo dell'anno il quale si protraggono i presupposti;

2. presupposto n. 1. Famiglie di soli ultrasessantenni con reddito procapite non superiore a L. 11.000.000, prodotto da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 della legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari

di altri immobili oltre quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito procapite;

3. presupposto n. 2. Famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali così come riconosciuti dalla legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal Servizio sanitario dell'Asl, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito procapite non superiore al limite di cui al punto 2). Per la quantificazione del reddito procapite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unità;

4. accesso alla maggiore detrazione tramite richiesta scritta in carta libera indirizzata all'ufficio tributi, con allegata documentazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap o non autosufficienza permanente ed autocertificazione, prodotta in conformità della legge 27 maggio 1997, n. 127, dalla quale risultino:

il reddito imponibile lordo ai fini IRPEF per gli anni 1997 e 1998 quali *risultano da dichiarazione dei redditi o da certificati del datore di lavoro* o dall'INPS o diversa documentazione per i redditi di altra fonte;

la dichiarazione di non aver percepito, per gli anni 1997 e 1998, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo di importo superiore a L. 2.000.000 procapite annue;

la dichiarazione di non possedere altri beni immobili oltre la casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato, *il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di deter*minazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Si considerano equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze quali, box, autorimesse, solai e cantine site nel medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o classe;

b) aliquota dle 5,6 per mille per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)* possedute dalle persone fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque uso;

c) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

II. dare atto che per abitazione principale s'intende quella che il contribuente ed i suoi familiari dimoranti abitualmente possiedono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

III. precisato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui alla precedente lettera *a)*, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Il comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999, per l'abitazione principale del soggetto passivo l'aliquota del 5,5 per mille con L. 200.000 di detrazione d'imposta, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di stabilire, per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille;

3. di adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota agevolata del 3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

Il comune di SANTO STEFANO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

nella misura del 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;

di considerare abitazione principale:

l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari);

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;

l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;

le abitazioni dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;

di determinare per l'anno 1999 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, comprese le unità immobiliari:

l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente;

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari);

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado o in linea collaterale fino al secondo grado;

dal proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;

dai custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

sentito il sindaco-presidente, il quale propone, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato regolamento di applicare delle riduzioni dell'aliquota I.C.I. per situazioni di particolare disagio economico e sociale e cioè:

prima casa riduzione del 20% per:

a) singoli o nucleo di pensionati con reddito complessivo ai fini IRPEF, relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, presentata antecedentemente alla richiesta di riduzione, fino a L. 12.000.000 per singoli più L. 5.000.000 per ogni persona superiore ad una;

b) presenze nel nucleo familiare di invalidi o portatori di handicap;

seconda casa equiparata alla prima casa nell'ipotesi in cui la stessa vanga adibita ad alloggio a titolo gratuito in favore di persone di cui ai punti *a)* e *b)*.

(Omissis).

1. di approvare, siccome approva, la proposta del sindaco-presidente, di cui in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Il comune di SANTO STEFANO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è stata confermata al 6 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale n. 13 del 27 febbraio 1999;

di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

di non considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberata con deliberazione n. 5/1997 del Codice civile del 19 febbraio 1997.

(Omissis).

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Il comune di SAN VITO AL TORRE (provincia di Udine) ha adottato, il 16 marzo 1999 ed il 25 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, quindi, per il 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

5,3 per mille sulla prima casa;

6,5 per mille sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2 per mille su immobili oggetto di recupero.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Il comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto riguarda l'I.C.I., l'aliquota d'imposta unica per tutte le tipologie di immobili al 5 per mille, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge;

2. di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARCEDO

Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune:

aliquota ordinaria: 4,7 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille limitatamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, oltre che nei casi previsti nel regolamento comunale sull'I.C.I.;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SARDARA

Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione;

b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e per i terreni fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SARNICO

Il comune di SARNICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per i motivi suddetti nella misura del 7 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SARTEANO

Il comune di SARTEANO (provincia di Siena) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinata per tutto il territorio del comune di Sarteano, per il 1999, nelle seguenti misure:

5 per mille per le abitazioni principali (prima casa) e per gli altri fabbricati;

5,5 per mille per le abitazioni e loro pertinenze non adibite ad abitazione principale;

(Omisis).

1. di determinare in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1999, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) situata nel territorio del comune di Sarteano;

2. di estendere, per le motivazioni di cui alla premessa, la detrazione di L. 250.000 alla prima abitazione non locata di anziani ricoverati in casa di riposo in forma stabile;

3. di determinare in L. 300.000 per l'anno 1999, la detrazione, per tutti i pensionati ultrasessantacinquenni, possessori di unica abitazione (in presenza anche di superfici accessorie quali: garage, fondi, box, cantine) e con il seguente reddito riferito all'anno precedente:

pensionato ultrasessantacinquenne unico componente il nucleo familiare, con reddito non superiore a L. 11.000.000;

altri anziani ultrasessantacinquenni, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000.

Il diritto alla detrazione di L. 300.000 viene conseguito tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito dal comune o di dichiarazione contenente gli stessi dati, che pervengano all'enti entro il 28 giugno 1999. Il predetto modulo verrà predisposto dall'apposito ufficio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI SASSOFERRATO

Il comune di SASSOFERRATO (provincia di Ancona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare le vigenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 27 aprile 1998, anche per l'anno 1999.

(Omisis).

di approvare la sopratrascritta proposta di deliberazione.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che le aliquote I.C.I. sono state riconfermate nei seguenti valori:

1) 2 per mille: sugli immobili oggetto di ristrutturazione localizzati nel centro storico, rione Castello (art. 1, commi 5, 6 e 7 della legge n. 449/1997);

2) 5 per mille: sulle prime abitazioni comprese le pertinenze, ove per prima abitazione si intende quella di proprietà anche se non abitata a condizione che il proprietario sia comunque residente nel comune di Sassoferrato;

3) 6 per mille: su tutti gli altri immobili;

4) L. 200.000: detrazione per abitazione principale.

COMUNE DI SAUZE D'OULX

Il comune di SAUZE D'OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 1999 un'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

3. di confermare per l'anno 1999, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione di L. 300.000 dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDICCI

Il comune di SCANDICCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 1999 e 18 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale: 5,3 per mille;

altri immobili: 6,6 per mille;

alloggi non locati: 9 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la maggior detrazione di imposta per abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

1. di modificare il punto 1) della deliberazione consiliare n. 36 del 22 febbraio 1999 nel modo seguente:

1) di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale: 5,3 per mille;

altri immobili: 6,6 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione almeno due anni antecedenti al 1° gennaio 1999: 9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di diminuire, in via definitiva, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di mantenre per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille per le altre abitazioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SCANO MONTIFERRO

Il comune di SCANO MONTIFERRO (provincia di Oristano) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la tariffa I.C.I. al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCORDIA

Il comune di SCORDIA (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) Tariffa:

Specifica immobili	Aliquota
—	—
a) abitazione principale	4,50 per mille
b) appartamento concesso in uso gratuito come abitazione principale ai seguenti parenti, in linea retta e collaterale: genitori, suoceri, figli, coniuge, generi, nuore	4,50 per mille
c) altra abitazione a disposizione, alloggio non locato, immobili adibiti ad uso diverso da abitazione	5,75 per mille
d) area edificabile	5,75 per mille
e) terreni agricoli	4,00 per mille

B) Detrazione:

maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per i seguenti soggetti:

a) pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale, se accatastata nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), ed al garage categoria C/6 asservita all'abitazione, titolari di reddito non superiore a L. 10.000.000 annue se il nucleo familiare è composto da una unità e con reddito non superiore a L. 16.000.000 annue se il nucleo familiare è composto da due unità;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap con grado di invalidità pari al 100 per cento;

maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per i proprietari o titolari di diritti reali immobiliari, in tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare, adibita ad abitaizone principale, classificata fra le categorie A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6 (rurale) con la sola pertinenza di un garage o di un box, anche se non facente parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorché distinta in catasto;

2. per poter usufruire dell'aliquota prevista al punto 1, tariffa, lettera *b)*, è fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorietà presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I.;

Per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 è fatto obbligo agli aventi diritto di presentare presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I., apposita istanza corredata da documentazione atta a comprovare le condizioni richieste per il beneficio, dimostrando la situazione reddituale ovvero lo stato di invalidità;

per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 250.000 è fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorietà presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SEDRIANO

Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire e determinare le seguenti norme ed aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

aliquota ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale, secondo le individuazioni previste dall'art. 7 del regolamento approvato con atto di c.c. n. 70/1998;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, sfitti o a disposizione;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 2,5 per mille;

b) alla realizzaizone di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.

Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, 5° comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.

(Omissis).

COMUNE DI SEFRO

Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio 1999 le tariffe in vigore per i seguenti servizi e tributi comunali:

(Omissis).

I.C.I.;

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che le tariffe I.C.I. rimaste invariate sono le seguenti:

aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille senza alcuna particolare riduzione o detrazione;

detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

COMUNE DI SEGGIANO

Il comune di SEGGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998, per tutti gli immobili oggetto di tassazione presenti sul territorio comunale ad eccezione di quanto previsto al punto 2. del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. mella misura del 6 per mille dando atto che le esenzioni e detrazioni dell'imposta, nonché le riduzioni dell'imposta restano quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni;

2. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centiri storici o finalizzati all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota del 2 per mille è limitata all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

3. di dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 2 del presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonché le riduzioni di imposta restano quelle ordinarie stabilite dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SENAGO

Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 così di seguito diversificata:

aliquota anno 1999: 5,7 per mille;

alloggi non locati: 6,2 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno: 4 per mille.

Il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovrà presentare entro il 15 aprile 1999, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto.

Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I. rilascerà la relativa autorizzazione, se dovuta, entro il 15 aprile 1999;

2. di estendere la detrazione di L. 200.000 anche:

a) alle abitazioni dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice civile;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;

d) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. L'autocertificazione deve essere presentata entro centottanta giorni dall'avvenuta concessione;

3. di aumentare la detrazione per l'abilitazione principale rlativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel seguente modo:

da L. 200.000 a L. 300.000:

portatori di handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, nuclei familiari monoreddito disoccupati e contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti, proprietari o usufruttuari di una unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 (limitatamente alle classe 1 e 2), A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2) oltre boxes e cantine e/o pertinenze con reddito imponibile:

1) pari a L. 15.000.000 per il nucleo familiare composto da una persona;

2) pari a L. 23.000.000 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare.

Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare entro il 15 aprile 1999 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimerà il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, da parte del responsabile I.C.I., entro il 30 aprile 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SENERCHIA

Il comune di SENERCHIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore nell'anno precedente in questo comune, nella misura unica del 6 per mille del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

2. di confermare, altresì, la detrazione sull'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 annue, in ragione di legge (art. 8 del decreto legislaitivo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55 del decreto legislativo n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI SENISE

Il comune di SENISE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare *(omissis)* per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, con delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 1993, al 6 per mille per tutti i soggetti passivi;

fissare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERAVEZZA

Il comune di SERAVEZZA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

4 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

6 per mille per tutti gli altri immobili, fatta eccezione per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta;

7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta;

2. di dare atto che la quantificazione della aliquota per l'abitazione principale in misura inferiore agli anni precedenti è resa possibile dai risultati conseguiti da questa amministrazione nella lotta all'evasione; di dare altresì atto che l'aumento dell'aliquota per le abitazioni non affittate è motivato dallo scopo di introdurre un incentivo alla collocazione nel mercato degli affitti del maggior numero di alloggi possibile;

3. di stabilire la misura della detrazine spettante all'abitazione principale e locali equiparati nella misura di L. 200.000;

4. di conservare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione a L. 300.000 per i soggetti che versino in condizioni di accertata indigenza. Si considera tale la situazione del contribuente che possiede unicamente reddito da pensione, lavoro dipendente e/o fabbricato, riferito unicamente alla casa di abitazione che non deve essere di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo lordo non superiore ai limiti previsti per la presentazione della denuncia dei redditi delle persone fisiche, comprensivo di contributi e sussidi per qualsiasi motivo erogati e riferito all'intero nucleo familiare; il contribuente che intende beneficiare della ulteriore detrazione deve presentare domanda corredata da autocertificazione relativa all'esistenza delle condizioni che danno luogo all'agevolazione entro il 31 maggio dell'anno in cui il pagamento dell'imposta deve essere esguito. L'elenco dei contribuenti cui è accordata l'agevolazione è approvato dal funzionario responsabile, esperite le opportune verifiche;

5. di non stabilire in questa sede ulteriori agevolazioni per i pensionati, dando atto che all'accordo sottoscritto con le associazioni di categoria e richiamato in premessa questa amministrazione intende dare esecuzione mediante erogazione di contributi da assegnare da parte dell'ufficio affari sociali che diporrà di apposito capitolo in bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA D'AIELLO

Il comune di SERRA D'AIELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

Il comune di SERRALUNGA DI CREA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille;

di confermare la detrazione prevista per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Il comune di SESTO AL REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto al Reghena, per l'anno 1999, avvalendosi delle diversificazioni di cui all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinato come di seguito le aliquote da applicare:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

terreni agricoli: 5,50 per mille;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000 annue;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO CAMPANO

Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, in attuazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, per l'anno 1999, per le ragioni espresse in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate:

a) 7 per mille aliquota ordinaria e per le unità immobiliari non locate con le relative pertinenze;

b) 4,5 per mille aliquota ridotta:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

c) 5,5 per mille:

per le unità immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4 direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno;

per le unità immobiliari appartenenti alle categorie censuarie C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, ancorché accatastate separatamente e non site nello stesso stabile;

per le unità immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno 9 mesi;

2. di stabilire, a valere per l'anno 1999, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito nella legge n. 122/1997, che coloro che abbiano redditi (riferiti all'anno 1998) di L. 10.500.000 se il nucleo è monofamiliare e di L 15.000.000 se il nucleo familiare è composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell'imposta I.C.I. e che i redditi prima citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in più, fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO VITTONE

Il comune di SETTIMO VITTONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella seguente misura l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente:

1) aliquota ordinaria del 5 per mille;

2) aliquota agevolata per abitazioni principali 4,5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SIANO

Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SILANUS

Il comune di SILANUS (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di *(omissis)* confermando la detrazione per la prima casa di L. 200.000 e di riconfermare l'aliquota nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SILVI

Il comune di SILVI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

detrazione abitazione principale L. 260.000;

aliquota abitazione principale al 5,50 per mille;

aliquota altri fabbricati ed aree 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIROLO

Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4 per mille unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinata a servizio dell'abitazione principale;

6 per mille unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinata a servizio dell'abitazione locata;

8,5 per mille - unità immobiliare abitativa non locata a cittadino residente per la quale non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

7 per mille tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SMERILLO

Il comune di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote d'imposta, le misure tariffarie e contributive anzidette, e precisamente:

(Omissis);

imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999 le sottonotate aliquote I.C.I.:

a) aliquota del 5 per mille per abitazione principale e per gli altri immobili;

b) aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprietà degli enti senza scopi di lucro;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte;

2. di stabilire per l'anno 1999, le sottonotate detrazioni:

a) detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 240.000 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni;

b) attribuzione della qualità di abitazione principale agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, e non locati da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.

(Omissis).

COMUNE DI SOLEMINIS

Il comune di SOLEMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari adibite a seconda abitazione, e del 5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMO

Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 è fissata nella misura pari al 5,50 per mille;

2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO

La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale è la seguente:

a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale L. 200.000;

a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000, detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000;

a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati;

2) coniugi a carico dei pensionati;

3) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 1998 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni:

Componenti nucleo familiare	L. 400.000 prima fascia di reddito	L. 300.000 seconda fascia di reddito	L. 250.000 terza fascia di reddito
1 persona	L. 10.698.000	L. 12.481.000	L. 14.264.000
2 persone	L. 17.653.000	L. 20.959.000	L. 23.537.000
3 persone	L. 22.680.000	L. 26.460.000	L. 30.250.000
4 o più persone	L. 27.100.000	L. 31.560.000	L. 36.100.000

il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.

Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 A/2 A/6 - A/7 A/8 A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni.

COMUNE DI SOSPIROLO

Il comune di SOSPIROLO (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare che per l'anno 1999;

a) l'aliquota I.C.I. resti fissata al 6 per mille;

b) di differenziare tale aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa), fissando per questi l'aliquota al 5 per mille;

c) di applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione pari a L. 230.000;

d) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) di applicare l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a disposizione o stabilmente sfitte.

(Omissis).

COMUNE DI STARANZANO

Il comune di STARANZANO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Si propone:

1. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota base per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per il 1999 sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

2. di fissare, sempre per l'anno 1999:

un'aliquota pari al 7 per mille con riferimento ai casi di alloggi non locati, così come previsto dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996; ai fini della presente deliberazione non si considerano non locati gli alloggi privi di regolare contratto di locazione, dati in uso a parenti ed affini di primo grado del proprietario, in cui vi abbiano la residenza;

(Omissis);

Delibera:

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

(Omissis);

Si propone:

1. di maggiorare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, dovuta per la casa direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie:

A) contribuenti con più di sessant'anni d'età; dove il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito nell'anno 1998, dall'intero nucleo familiare in cui vivono, derivi da sola pensione e da redditi dei fabbricati relativi esclusivamente all'abitazione principale ed a un box auto, e sia:

a) inferiore a L. 19.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b) inferiore a L. 26.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da più persone.

Se nel nucleo familiare ci sono più contribuenti comproprietari, ma solo uno di questi ha più di sessant'anni, solo questa persona ha diritto a tale maggiore detrazione;

B) contribuenti in particolari situazioni di bisogno, segnalati da apposita relazione dal servizio socio-assistenziale;

C) contribuenti che vivono in nuclei familiari monoreddito dove le uniche unità immobiliari possedute — la casa adibita ad abitazione principale e un box auto —, abbiano complessivamente un valore catastale ai fini I.C.I. inferiore ai 105.000.000 di lire e dove il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore a:

L. 16.000.000 per nuclei familiari fino a due componenti, aumentato di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente, con reddito di lavoro dipendente e di pensione abbattuto al 60 per cento;

2. di maggiorare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, dovuta per la casa adibita ad abitazione principale, così come considera l'art. 53, comma 56, della legge n. 662/1996, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, da L. 200.000 a L. 400.000 per la seguente categoria:

nucleo familiare dove il contribuente ricoverato abbia più di sessantanni; dove il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito dal nucleo nell'anno 1998, derivi da sola pensione e da redditi dei fabbricati relativi esclusivamente all'abitazione principale ed a n. 1 box auto, e sia:

a) inferiore a L. 32.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b) inferiore a L. 44.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da più persone.

Se nel nucleo familiare ci sono più contribuenti comproprietari, ad ognuno spetta in quota tale detrazione;

3. di maggiorare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 dovuta per la casa adibita ad abitazione principale del contribuente, da L. 200.000 a L. 500.000 per le seguenti categorie;

A) contribuenti appartenenti a nuclei familiari che percepiscono come unica fonte di reddito la pensione sociale;

B) contribuenti appartenenti a nuclei familiari che percepiscono come unica fonte di reddito la pensione di invalidità, di importo non superiore alla pensione sociale; oppure la pensione di invalidità trasformata in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile da parte del contribuente e comunque d'importo non superiore a quello della pensione sociale;

C) contribuenti appartenenti a nuclei familiari privi di reddito per almeno 6 mesi interi nel corso dell'anno 1999 in seguito a casi di disoccupazione accertata e valutata dal servizio sociale, purché le uniche unità immobiliari possedute siano quelle adibite ad abitazione principale ed a n. 1 box auto;

4. che tutti i richiedenti della maggiore detrazione devono allegare autocertificazione in cui dichiarano la proprietà di altri immobili o parti di essi, il cui valore catastale complessivo non superi lire 30 milioni oppure che non sono proprietari di altri immobili o parti di essi;

5. che i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, per usufruire di tali agevolazioni, dovranno presentare entro il 30 settembre 1999 apposita documentazione secondo le indicazioni dell'ufficio tributi del comune;

6. che le richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il 31 ottobre 1999 da parte del funzionario responsabile per l'imposta comunale sugli immobili, designato con deliberazione giuntale n. 345 del 28 agosto 1997, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo numero 504/1992, e che entro novembre 1999 dovrà essere data comunicazione al richiedente dell'esito di tale esame, sia esso positivo o negativo;

7. di dare al contribuente, la facoltà di applicare interamente la maggiore detrazione in sede di saldo 1999, nel caso di comunicazione di esito positivo, successiva all'ultima data utile per il versamento dell'acconto 1999;

8. di tenere conto di ogni possibile variazione dei termini stabilita da normative successivamente intervenute all'approvazione del presente atto.

(Omissis).

Delibera:

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

(Omissis).

COMUNE DI STELLANELLO

Il comune di STELLANELLO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI STELVIO - STILFS

Il comune di STELVIO - STILFS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

a) 6 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di "seconda casa" posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) 6 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a 60 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996;

c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

2. di aumentare per l'anno 1999 a L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI STIENTA

Il comune di STIENTA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare *(omissis)*, ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), differenziate in corrispondenza delle diverse tipologie di immobili patrimoniali, come segue:

abitazione principale intesa come quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (giusto il disposto di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996) nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, come indicato al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ancora giusto il comma 3 dell'art. 11 del regolamento che fa riferimento all'art. 59, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 446/1997 ed ai soli fini dell'aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale ed usufruiscono dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per la stessa condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento, e quelle previste dal successivo comma 4 del regolamento stesso che richiama l'art. 59, comma 1, lettera *e2*, del decreto legislativo n. 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, collaterali ed affini entro il secondo grado equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente, o collaterale o affine, ha stabilito la propria residenza: aliquota 5 per mille;

altri fabbricati: aliquota 6 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;

terreni agricoli: fino alla soglia del valore complessivo di L. 250.000.000 dei terreni posseduti dal soggetto passivo. Aliquota 6 per mille, oltre la soglia dei 250.000.000 di valore complessivo dei terreni posseduti dal soggetto passivo: aliquota 7 per mille;

2. di dare atto che agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI STIO

Il comune di STIO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille con la detrazione minima prevista dalla legge sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI STRAMBINELLO

Il comune di STRAMBINELLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, sempre per l'anno 1999, nella somma di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STROPPIANA

Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,25 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, e sue modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI SUBBIANO

Il comune di SUBBIANO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. resta confermata la detrazione di L. 300.000 già stabilita con la consiliare n. 19 del 29 dicembre 1996;

2. viene invece aumentata a L. 18.200.000 la misura del reddito annuo in favore di due persone coabitanti e non più di una, in possesso ciascuno di una pensione minima di L. 697.300 per 13 mensilità ed in possesso della sola casa di abitazione di categoria A3/A4/A5/A6.

(Omissis).

8. di confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SUBIACO

Il comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, la aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54 del 30 ottobre 1998;

2. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati;

3. di fissare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale come segue:

a) in L. 220.000: indistintamente per tutti;

b) in L. 250.000:

b1) per nuclei familiari con 2 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 15.000.000;

b2) per nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 18.000.000;

b3) per nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 22.000.000;

c) in L. 400.000:

c1) anziani che al 31 dicembre 1998 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e con reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a L. 24.000.000;

c2) famiglie numerose con nucleo familiare di 5 o più componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a lire 60.000.000;

d) in L. 500.000:

d1) pensionato che vive da solo con un reddito complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000;

d2) famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali della pensione minima INPS;

d3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche:

d4) giovani coppie nei primi due anni di matrimonio.

I soggetti di cui sopra devono inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) possesso del titolo di uso, usufrutto, comodato o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);

b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.

La detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.

Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potrà usufruire di una sola delle suesposte detrazioni.

Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra, viene definita la seguente procedura.

Autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 1999, di apposito stampato da richiedere all'ufficio tributi del comune.

Per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o 740 o CUD.

(Omissis).

COMUNE DI SUSA

Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, confermando quanto deliberato dalla giunta comunale, con provvedimento n. 5 del 1° febbraio 1999, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI TAGLIACOZZO

Il comune di TAGLIACOZZO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1999, nelle misure di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) nella misura del 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2. confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la suddetta destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TAIBON AGORDINO

Il comune di TAIBON AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli immobili principali e per tutti gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

di fissare in L. 300.000 la detrazione per:

1) le unità immobiliari ad uso abitazione principale intentendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio nello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

3) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4) le unità immobiliari concesse con contratto registrato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado di parentela o ad affini fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TARANTO

Il comune di TARANTO ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille (*omissis*):

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata al 3 per mille in favore di quei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili su tutto il territorio comunale o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico ubicati nel centro storico (città vecchia). L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per anni tre a decorrere dall'inizio dei lavori; inoltre, per tutta la durata degli stessi i soggetti passivi titolari saranno esentati dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico; condizione essenziale alla fruizione dell'aliquota agevolata per gli immobili sopra citati è che gli stessi siano censiti all'ufficio del catasto o che ne sia stato richiesto l'accatastamento e che per essi risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 se dovuta, così come previsto dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 1.

3. di concedere l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale e unica fissandola in L. 300.000, facendo uso della facoltà concessa dalla legge 15 maggio 1997 n. 122 art. 3 che integra la legge n. 537/1993, art. 15, e il decreto legislativo n. 504/1992, art. 8 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi siano presenti invalidi o portatori di handicap che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

a) invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%;

b) sordomuti;

c) ciechi assoluti;

d) grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80% invalidi INAIL;

e) titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria tab. A;

f) portatori di handicap con connotazione di gravità legge 5 febbraio 1992, n. 104

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di concedere per tale unità immobiliare la detrazione nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI TARQUINIA

Il comune di TARQUINIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

A) del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;

B) del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio della propria attività professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati:

gruppo A: categoria A/10 (uffici e studi privati);

gruppo C: tutte le categorie;

gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);

C) del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore è pari o superiore a L. 500.000.000;

D) del 5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore è inferiore a L. 500.000.000;

E) del 6,1 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere A) e B);

2. di confermare per l'anno 1999 in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge in vigore;

3. di determinare una ulteriore detrazione di L. 50.000 per i seguenti soggetti passivi:

1) pensionati ultra sessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1999;

2) disoccupati alla data del 1° gennaio 1999 iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;

3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità superiore al 70%;

I soggetti di cui ai precedenti punti sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volta e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato di L. 3.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare.

(Omissis).

COMUNE DI TARSIA

Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare 5 per mille;

(Omissis).

5) aliquota agevolata: 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TEGLIO

Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TELTI

Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate:

abitazioni principali ed equiparate: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000;

altri immobili: 5,5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille.

(Omissis).

Delibera:

in conformità della proposta.

(Omissis).

COMUNE DI TERAMO

Il comune di TERAMO ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille, già stabilita per l'anno 1998, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (facoltà riconosciuta dall'art. 4 del decreto legge n. 437/1996 convertito con modificazioni nella legge n. 556/1996). Sono esclusi, invece, i soggetti passivi di imposta locatori che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in quanto la capacità contributiva si assume identica a quella degli altri soggetti possessori di immobili diversi;

di confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonomo case popolari in quanto trattasi di ente senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate;

di confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili a inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani a disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti lacata (legge n. 662/1996, art. 3, comma 56);

di stabilire una aliquota del 7 per mille per soggetti passivi persone fisiche, non esercenti attività di impresa, possessori di immobili adibiti ad uso abitativo, non locati al 1° gennaio 1999 e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

di confermare l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili oggetto di imposta indipendentemente dall'uso cui sono destinati;

di confermare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 280.000;

di stabilire una detrazione per l'abitazione principale di L. 340.000 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale:

soggetto passivo pensionato che, alla data del 31 dicembre 1998 abbia compiuto 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di età superiore ai 65 anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 1998, non sia superiore a L. 12.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.000.000 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo). La maggiore detrazione, quando i suddetti due componenti il nucleo familiare siano comproprietari o contitolari di redditi reali sull'unità abitativa in oggetto, e si trovino nella posizione reddituale suindicata, spetta ad entrambi ed è legata al tempo in cui l'immobile viene utilizzato come abitazione principale indipendentemente dalla percentuale di proprietà.

soggetto passivo portatore di handicap o capofamiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 504/1992, art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, purché non ospitati nel corso dell'anno 1999, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1998, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati:

Componenti nucleo familiare anagrafico	Limite reddito annuo
1 persona	12.000.000
2 persone	18.000.000
3 persone	22.000.000
4 persone	26.000.000

oltre 4 persone aggiungere 2.000.000 per ogni componente

soggetto passivo che si trovi, al 1° gennaio 1999, in stato di totale indigenza ed assistenza, stato che deve risultare unicamente da attestazione rilasciata dall'ufficio politiche sociali del comune di Teramo da allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

soggetto passivo disoccupato al 1° gennaio 1999 che, già fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennità di mobilità ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 1998, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1998, non superiore a L. 22.000.000;

di ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

i contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il «nucleo familiare anagrafico» non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprietà od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettività passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.

l'abitazione principale deve essere classificata, unicamente, nelle seguenti categorie catastali:

A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

I contribuenti interessati all'ottenimento del maggior beneficio (L. 340.000) devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti richiesti e documentati dai competenti organismi, da allegare alla dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TERLIZZI

Il comune di TERLIZZI (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4. il 4,50 per mille:

a) per le abitazioni principali e le relative pertinenze (concetto di pertinenza riportato al comma secondo, art. 9 del regolamento I.C.I.);

b) per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, fino al terzo grado, ed in linea collaterale, fino al secondo grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

c) per le abitazioni composte da due o più unità immobiliari contigue (come indicato nel comma secondo, lettera *a)* dell'art. 8 del regolamento I.C.I.);

d) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

il 5 per mille per tutti gli altri immobili;

5. stabilire, altresì, le seguenti detrazioni:

L. 200.000 per le abitazioni principali nonché per le pertinenze, ma fino a concorrenza massima della stessa, e per le altre ipotesi previste dagli art. 8 e 10 del regolamento.

L. 300.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, per le seguenti categorie di persone:

a) ultrassessantacinquenni al 31 dicembre 1998 con reddito complessivo non superiore al minimo INPS (L. 9.224.150 annue);

b) nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100% il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi i 40.000.000 lordi annui da documentarsi adeguatamente.

(Omissis).

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Il comune di TERNO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le tariffe I.C.I. come appresso:

aliquote:

per abitazioni principali: 5 per mille;

per aree fabbricabili: 5,5 per mille;

per altri fabbricati: 5,5 per mille;

per terreni agricoli: 5,5 per mille;

detrazioni e riduzioni:

1) detrazione per abitazione principale L. 220.000;

2) immobili posseduti da enti senza scopo di lucro riduzione dell'imposta del 50%;

3) per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità almeno del 75% e con reddito non superiore a L. 50.000.000 verrà riconosciuta una maggiore detrazione fino a concorrenza dell'imposta.

4) per i nuclei familiari con reddito inferiore a L. 30.000.000 annui aumentato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e per ogni componente che non percepisce pensione, e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.000, ulteriore detrazione di L. 90.000 (L. 300.000 complessive);

5) per i nuclei familiari con reddito inferiore a L. 15.000.000 annui, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e per ogni componente che non percepisce pensione, e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.000, ulteriore detrazione di L. 190.000 (L. 400.000 complessive);

specificare che per applicare le detrazioni di cui ai punti suindicati 2), 3), 4) e 5) sarà necessario che i contribuenti ottengano l'autorizzazione scritta da parte del comune presentando istanza corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica dei parametri richiesti entro il 15 giugno 1999 e che il reddito di riferimento dovrà essere quello percepito dall'intero nucleo familiare nel 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TERZORIO

Il comune di TERZORIO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1999, le aliquote e le norme ordinamentali in materia di I.C.I., stabilite dalla giunta comunale con atto esecutivo n. 4 del 17 gennaio 1998 e fatte proprie dal consiglio comunale con atto n. 4 del 26 febbraio 1998.

(Omissis).

con deliberazione n. 4 del 26 febbraio 1998 il comune ha stabilito:

(Omissis).

fare proprio, a tutti gli effetti, quanto stabilito dalla giunta comunale con atto esecutivo n. 4 del 17 gennaio 1998 per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1998, e così risultante:

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;

d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

e) aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille;

f) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

g) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI TIGGIANO

Il comune di TIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999, le tariffe, aliquota di imposta, le detrazioni e le variazioni di reddito per i tributi e servizi locali esistenti nelle misure e importi stabiliti nello scorso anno, e di seguito riportati:

tributo I.C.I., aliquota 5 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TOIRANO

Il comune di TOIRANO (provincia di Savona) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, ai sensi della normativa in premessa citata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,30 per mille, confermando così la misura dell'imposta già in vigore per l'anno 1998;

2. di dare atto che, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fin a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TOLENTINO

Il comune di TOLENTINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) adottare per l'anno 1999:

1) una aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

2) una aliquota ridotta del 4,8 per mille, da applicare alle abitazioni principali così come individuate dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dall'art. 3, comma 1, del regolamento comunale I.C.I., estendendo altresì detta agevolazione anche alle tipologie individuate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dall'art. 3, comma 2, dello stesso regolamento e cioè:

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e registrato a termini di legge;

abitazioni possedute da soggetti obbligati per legge a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

B) determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

C) dare atto che l'applicazione della aliquota ridotta di cui alla lettera A) del 4,8 per mille alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non comporta squilibri di bilancio e che il gettito previsto dell'imposta, nel suo insieme, sarà superiore a quello realizzato nell'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI TOLVE

Il comune di TOLVE (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) l'aliquota unica del 5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, già adottata per l'anno 1998;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 come prevista dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TORA E PICCILLI

Il comune di TORA E PICCILLI (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, confermata con delibera del 27 marzo 1999:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille quale imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 6.

(Omissis).

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Il comune di TORELLA DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

Il comune di TORRAZZA PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996;

2. di dare atto che si è ritenuto di dover prevedere una aliquota unica non differenziata per tipologia di immobile, né stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonché di stabilire e prevedere un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore delle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Il comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di lasciare invariata, per l'anno 1999, e con effetto a partire del 1° gennaio l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e che pertanto è la seguente:

5,5 per mille per la prima casa;

6 per mille per la seconda casa e per tutte le altre condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DE' BUSI

Il comune di TORRE DE' BUSI (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille.

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORTORA

Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nella misura unica del 7 per mille, per tutto il territorio comunale;

2. di riconoscere, per l'anno 1999, un aumento ulteriore di L. 100.000 della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, unicamente ai contribuenti:

a) che siano titolare di reddito derivante esclusivamente, da pensione sociale o da pensione integrata al minimo;

b) che possiedano, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, soltanto l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oltre che, eventualmente, una sola pertinenza accatastata nelle categorie C/2 o C/6.

La condizione di cui al precedente punto *b)*, deve intendersi riferita al nucleo familiare del contribuente.

La maggiore detrazione di L. 100.000 verrà riconosciuta quale rimborso, agli aventi diritto, su specifica richiesta da effettuarsi entro il 20 dicembre 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TORVISCOSA

Il comune di TORVISCOSA (provincia di Udine) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, mentre per gli alloggi non locati l'aliquota viene stabilita nella misura del 7 per mille, con la precisazione che gli alloggi non locati sono quelli diversi dall'abitazione principale e che la detrazione per la prima casa e quella minima di legge.

(Omissis).

COMUNE DI TRASQUERA

Il comune di TRASQUERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le aliquote nelle seguenti misure:

abitazione principale 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni 4 per mille;

immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale 7 per mille;

immobili non locati 7 per mille;

immobili locati ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 4 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO

Il comune di TRAVACÒ SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'applicazione già vigente nel 1998, di:

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

(Omissis).

detrazioni I.C.I. 1999: per tutti proprietari di prima casa: L. 210.000;

per categorie A/3, A/4, A/5, A/6 (le restanti categorie sono escluse):

(Omissis).

ALLEGATO *A*

Limiti di reddito familiare	Importo detrazione	
	Numero componenti nucleo familiare	
Pensionati/coniugi a carico di pensionati cassintegrati disoccupati/lavoratori in mobilità portatori di handicap	1 persona	2 persone e oltre
fino a L. 10.700.000	L. 400.000	L. 450.000
da L. 10.700.001 fino a L. 12.500.000 (*)	L. 350.000	L. 400.000
da L. 12.500.001 fino a L. 17.700.000 (*)	L. 300.000	L. 350.000
da L. 17.700.001 fino a L. 20.600.000 (*)	L. 250.000	L. 300.000

(*) Nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono aumentati di L. 3.000.000.

ALLEGATO *B*

Aliquota fissa pari al 6 per mille.

Aliquota differenziata fissata al 4 per mille: a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997).

COMUNE DI TRAVESIO

Il comune di TRAVESIO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nelle seguenti misure l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:

1	Ordinaria	6,5 per mille
2	Ridotta (abitazione principale ed equiparati ai sensi di legge e del regolamento comunale	4,5 per mille
3	Unità produttive, commerciali, industriali e artigianali cat. C1, C3, da D1 a D9 effettivamente utilizzati per l'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali, industriali e di servizio	5 per mille
4	Abitazioni locate e relative pertinenze sino ad un massimo di due	4,5 per mille

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Il comune di TREMESTIERI ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

2. riconfermare la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREQUANDA

Il comune di TREQUANDA (provincia di Siena) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille;

altri immobili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TREVI

Il comune di TREVI (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

a) aliquota fissa del 6 per mille per tutti gli immobili con esclusione di quelli di cui al punto *b)*;

b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI TRIBIANO

Il comune di TRIBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille per gli immobili posseduti quale abitazione principale;

nella misura del 5,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per tutti gli altri casi non meglio specificati;

misura fissa della detrazione L. 200.000 unica.

(Omissis).

COMUNE DI TRICHIANA

Il comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto necessario *(omissis)* di confermare le attuali misure dell'imposta relativamente a:

abitazione principale 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000;

6 per mille aliquota ordinaria (seconda casa e altre unità immobiliari);

7 per mille case sfitte e terreni edificabili;

ritenuto inoltre di:

avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata e di applicare alle stesse la detrazione di L. 200.000;

avvalersi della facoltà di deliberare l'aliquota agevolata del 3 per mille per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto.

(Omissis).

Delibera:

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI TRIESTE

Il comune di TRIESTE ha adottato, il 1° dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

I) aliquota del 4,5 per mille:

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) per le unità immobiliari locate a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale, possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti, limitatamente a quelle tipologie che non godono della detrazione per abitazione principale;

c) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

II) aliquota del 7 per mille: per gli immobili ad uso abitativo da chiunque posseduti, destinati alla locazione e rimasti sfitti così come individuati dalla normativa delle imposte dirette;

III) aliquota del 6 per mille: per tutti gli altri immobili;

2. di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano nelle forme dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68 entro il 20 dicembre 1999:

a) di essere titolari unicamente di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore alla minima INPS con le integrazioni e maggiorazioni previste dalla legge, o dell'assegno sociale, o di essere coniugi a carico di soggetti titolari della suddetta sola pensione o assegno;

b) di appartenere ad un nucleo familiare composto da titolari di sola pensione o assegno di cui alla lettera *a)* ed eventuali familiari a carico;

c) di possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione anche in quota percentuale nell'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino condominiale e a condizione che tale abitazione non sia subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali:

A/1 - di tipo signorile;

A/7 - villino;

A/8 - villa;

A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

(Omissis).

La detrazione di L. 300.000 (di cui al punto 2) è estesa anche a:

d) disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dll'I.C.I. siano iscritti alle liste di collocamento da almeno 2 anni; non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. abbiano ottenuto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; lavoratori dipedenti che alla medesima data usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti alle liste di mobilità da almeno sei mesi.

Tale detrazione si applica limitatamente ai soggetti passivi in possesso del solo appartamento condotto, comprensivo di pertinenze, che siano inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente) al lordo delle ritenute fiscali non superiore a L. 23.150.000 aumentati di L. 1.800.000 per ogni altro familiare a carico.

e) famiglie, in possesso del solo appartamento abitato quale unica unità immobiliare del contribuente, nelle quali siano presenti portatori di handicap al 100%; il reddito familiare non deve essere superiore a L. 32.000.000 annue lorde per nuclei composti da 2 persone, a cui si aggiungono L. 13.000.000 annue lorde per ogni altro componente oltre al primo. Nei casi in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare.

Per entrambi i punti valgono le seguenti condizioni:

nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, nel territorio nazionale;

non venga effettuata la locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta.

L'aliquota del 4,5 per mille è applicata anche a tutti gli immobili residenziali in proprietà all'Istituto autonomo case popolari e all'Istituto Burlo Caccia.

(Omissis).

1. l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel comune di Trieste, riguardante gli immobili che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è corrispondente al 4,5 per mille e vale per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto;

2. l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel comune di Trieste, riguardante gli immobili ad uso abitativo non locati, e per i quali non risultino contratti di locazione stipulati nei due anni precedenti, è corrispondente al 9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRINITAPOLI

Il comune di TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo:

terreni agricoli: 5 per mille;

abitazioni principali: 5 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRIORA

Il comune di TRIORA (provincia di Imperia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TRISOBBIO

Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili:

aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l'unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari;

aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l'unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari.

di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI TRIUGGIO

Il comune di TRIUGGIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto di dover determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

edifici non locati o sfitti e tenuti a disposizione: aliquota pari al 7 per mille (si considerano quegli immobili che seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione);

aree fabbricabili: 7 per mille;

pertinenze abitazione principale: aliquota pari a 5,5 per mille;

altre tipologie di immobili: 7 per mille.

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TROIA

Il comune di TROIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, come modificata il 18 marzo 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I., come di seguito specificato:

abitazione principale: 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000;

immobili diversi dall'abitazione principale e terreni: 5 per mille.

(Omissis).

3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

Il comune di UBIALE CLANEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI UBOLDO

Il comune di UBOLDO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 5,8 per mille quale aliquota unica per tutti gli immobili;

2. di fissare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 - come modificato, per ultimo, con l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, come convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 127 dando atto che l'incremento della detrazione viene realizzato nel rispetto degli equilibri di bilancio;

3. di dare atto che le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.L.E.R.

(Omissis).

COMUNE DI USSANA

Il comune di USSANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* le aliquote I.C.I. già in vigore per l'anno 1999, così come segue:

1) abitazione principale 4,5 per mille;

2) aree fabbricabili 6 per mille;

3) altri fabbricati 6 per mille;

4) terreni agricoli 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Il comune di VAGLI SOTTO (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze adibitazione principale e abitazione concessa in uso da persone fisiche a parenti diretti in linea retta entro il terzo grado ovvero in linea collaterale entro il terzo grado a condizioni che le utilizzino come abitazione principale riscontrato dalla residenza anagrafica;

b) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta (non compresa nel punto *a)* e di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni di cui al punto *a)*.

(Omissis).

COMUNE DI VALBREMBO

Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le stesse aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 1998 e precisamente:

aliquota unica del 6 per mille per tutti gli immobili;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data delle condizioni che rendono inabitabile e comunque

inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 270.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei suoi assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari nonché a quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori · figli · nonni · nipoti);

5. viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. 7. 8. 9. *(Omissis)*;

10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VALDERICE

Il comune di VALDERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo;

2. di stabilire, inoltre, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VALENZA

Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 marzo 1999 ed il 29 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in misura indifferenziata per tutti i contribuenti.

(Omissis).

la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, a modifica della propria deliberazione n. 37, in data odierna, viene elevata da L. 250.000 a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALGIOIE

Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto che la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e delle detrazioni d'imposta per l'abitazione principale rimangono confermate nel modo seguente:

a) residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili aliquota del 6 per mille;

c) detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Il comune di VALLE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell'accezione di cui all'art. 10 del vigente regolamento I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI VALLELONGA

Il comune di VALLELONGA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 19 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

che anche per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. resta determinata per il 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEVE

Il comune di VALLEVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. 3. 4. *(Omissis)*;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI VALMALA

Il comune di VALMALA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

2. di stabilire in L. 200.000 l'agevolazione per la casa principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALMOREA

Il comune di VALMOREA (provincia di Como) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALPRATO SOANA

Il comune di VALPRATO SOANA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI VAL REZZO

Il comune di VAL REZZO (provincia di Como) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dando atto del rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI VALSOLDA

Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta.

(Omissis).

Avvertenza: il comune ha dato notizia che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000, come per legge.

COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO

Il comune di VANZONE CON SAN CARLO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare:

6 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di confermare le agevolazioni di cui al regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 23 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VARALLO

Il comune di VARALLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,3 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6,4 per mille per le altre tipologie;

2. di fissare l'importo relativo alla detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000 ai sensi di quanto disposto dal comma 55, punto 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, e dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997;

3. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine all'equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che per quanto attiene a riduzioni, agevolazioni, esenzioni si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI VARESE

Il comune di VARESE ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4,5 per mille per l'abitazione principale, ferma restando la detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

b) 5,9 per mille per terreni ed altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale, nonché per gli alloggi concessi in comodato o in uso gratuito ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero per le c.d. seconde case tenute a disposizione;

2. di prevedere, come misura agevolativa, che vengano considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili i quali, a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che dette unità immobiliari risultino non locate a terzi.

(Omissis).

COMUNE DI VARESE LIGURE

Il comune di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di fissare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VARZO

Il comune di VARZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili, confermando quella già adottata negli anni 1996, 1997 e 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VAS

Il comune di VAS (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riapprovare senza variazioni rispetto all'anno precedente le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali;

l'aliquota in vigore è il 5 per mille con detrazione per la prima casa di L. 220.000 ed è stata adottata con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 28 febbraio 1996 oggettivata «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquota anno 1996» esecutiva a termini di legge.

(Omissis).

COMUNE DI VEGLIE

Il comune di VEGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

2. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. in ragione del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Il comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

5,50 per mille per le case di prima abitazione;

6 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree edificabili, attività commerciali ed opifici;

L. 200.000 detrazione per la prima casa.

(Omissis).

Delibera:

di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell'Ufficio tributi, recependola in ogni sua parte.

(Omissis).

COMUNE DI VERBICARO

Il comune di VERBICARO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ridurre l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERCURAGO

Il comune di VERCURAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di dare atto che per il 1999, viene confermata l'aliquota del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fatto salvo per le case sfitte per le quali l'aliquota per il 1999 viene elevata al 7 per mille;

2. di aumentare per il 1999 la detrazione) per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 240.000;

3, di determinare per il 1999 l'aumento della detrazione principale agli effetti dell'I.C.I. in L. 400.000 complessive (di cui L. 200.000 per legge e L. 200.000 quale ulteriore detrazione) in favore dei soggetti passivi dell'I.C.I. che siano in possesso dei seguenti requisiti:

proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

reddito famigliare riferito all'anno precedente a quello in cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 12.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale risultato della seguente formula:

reddito famigliare L. 12.000.000;

numero componenti;

l'applicazione del beneficio è subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo famigliare non possiedano altra proprietà immobiliare;

4. il contribuente deve presentare richiesta-autocertificazione, nella quale dichiara nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto della detrazione I.C.I. fino a L. 400.000 complessive.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno di ogni anno all'ufficio tributi di Vercurago, via Roma n. 61, oppure consegnata al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI VERONA

Il comune di VERONA ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)*, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;

2. di stabilire, in conformità a quanto previsto dai commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che la detrazione di L. 210.000 per l'abitazione principale, si estende anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alloggi regolarmente assegnati in locazione degli istituti autonomi case popolari;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Nei casi indicati ai punti sub. *a)* e *b)*, la detrazione spetta alle cooperative edilizie ed agli istituti case popolari proprietari degli immobili;

3. di elevare a L. 400.000 per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, cinquantacinquesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni:

a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali, ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori morbo di Helzeimer) che ne fanno richiesta.

In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000.

L'agevolazione di cui al punto *a)* spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VERZUOLO

Il comune di VERZUOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione di più aliquote differenziate riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche nelle seguenti misure:

5,50 per mille come aliquota normale;

5,30 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali e per le tipologie previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556;

4 per mille per immobili in corso di ristrutturazione per restauro e risanamento conservativo situati nel centro storico;

7 per mille per gli alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, tenuti a disposizione e privi di utenza elettrica;

detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

quella concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado.

(Omissis).

COMUNE DI VESPOLATE

Il comune di VESPOLATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VESTIGNÈ

Il comune di VESTIGNÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 12 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Il comune di VEZZANO SUL CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

6 per mille per le unità immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di L. 200.000;

6,5 per mille per le unità immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1° gennaio 1999 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;

6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10, B, C, D);

2. di confermare per l'anno 1999, le altre successive aliquote, già in vigore per l'anno 1998:

7 per mille per le aree fabbricabili;

7 per mille per le unità immobiliari (cat. catastale A) non occupate alla data del 1° gennaio 1999 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unità immobiliari (cat. catastale A) non comprese nei casi sopra indicati;

3. di confermare altresì, la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e non anche alle pertinenze, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIAGRANDE

Il comune di VIAGRANDE (provincia di Catania) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la entroriportata proposta di deliberazione:

(Omissis).

1. aumentare limitatamente alle aree fabbricabili ed ai fabbricati non adibiti ad abitazione principale l'aliquota I.C.I., relativamente all'anno 1999, al 6 per mille;

2. dare atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, riguardante l'abitazione principale è confermata al 5 per mille così come la detrazione base di L. 200.000, giusto quanto disposto con deliberazioine della G.M. n. 36 del 15 marzo 1999, che si intende integralmente recepita.

(Omissis).

COMUNE DI VICCHIO

Il comune di VICCHIO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

7 per mille, aliquota ordinaria per immobili diversi dall'abitazione principale;

5,9 per mille, aliquota ridotta per immobili aditti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VICO EQUENSE

Il comune di VICO EQUENSE (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)*, che per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia così stabilita:

a) aliquota I.C.I. sulla abitazione principale del contribuente (prima casa) ed in cui vi sia abituale dimora: 6 per mille;

b) aliquota I.C.I. su tutti gli altri immobili (non prima casa): 6,5 per mille;

c) detrazione sulla prima casa L. 240.000;

d) aliquota I.C.I. del 6 per mille e detrazione sub *c)* nei casi di locazione previsti dall'art. 2, comma 4, primo capoverso, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

(Omissis).

COMUNE DI VIGGIÙ

Il comune di VIGGIÙ (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota del 6 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi: persone fisiche nonché soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 7 per mille da applicarsi ai seguenti sogetti passivi: persone fisiche ed altri soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, sfitte o locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale;

c) aliquota del 6 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:

unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

soggetti passivi relativamente ad immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

soggetti passivi per immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato da questo Ente, vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1997, n. 446;

4. di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 6 per mille, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di secondo grado;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 regolamento comunale I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI VILLA BASILICA

Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota è fissata al 6 per mille; per la medesima unità immobiliare la detrazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è fissata in L. 250.000;

b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a)*, l'aliquota è fissata al 7 per mille;

c) la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, è fissata in L. 350.000, limitatamente ai seguenti soggetti ritenuti in situazione di particolare stato di disagio economico e sociale:

1*c)* anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli, e per il periodo in cui permane tale situazione, aventi un reddito non superiore a L. 16.000.000 annui;

2*c)* nuclei familiari composti da due o più anziani con età media superiore ai sessantacinque anni ed individuale di almeno sessanta, con reddito familiare non superiore a L. 24.000.000.

L'agevolazione si applica per il periodo in cui si verifica la situazione ed a condizione che almeno uno dei componenti del nucleo familiare sia proprietario in tutto o in parte della casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CARCINA

Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria pari al 6,2 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

b) aliquota ridotta al 5 per mille per l'abitazione principale dei residenti;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Il soggetto avente diritto a tale agevolazione dovrà comunicare all'ufficio tributi, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di essere in possesso dei requisiti sopra elencati, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Il comune di VILLAFRANCA TIRRENA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI VILLALAGO

Il comune di VILLALAGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per il 1999 I.C.I. aliquota unica al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Il comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERI

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), nella misura del 5 per mille;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera

di fare propria, ad ogni effetto di legge, la proposta.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

Il comune di VILLANOVAFRANCA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella seguente misura differenziata:

4 per mille per la prima casa;

6 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili.

di dare atto che la detrazione per la prima casa resta fissata in lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTINA

Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, a valere per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VILLESSE

Il comune di VILLESSE (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti modalità applicative dell'I.C.I.: determinazione dell'aliquota generale del 5,5 per mille per la generalità degli immobili, salvo le seguenti diverse aliquote e riduzioni d'imposta:

applicazione del 4 per mille a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili (comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; comma 4, art. 17 regolamento I.C.I.);

applicazione del 4 per mille per le aree edificabili soggette a piano urbanistico di attuazione di promozione pubblica;

applicazione del 7 per mille per le aree edificabili;

applicazione del 7 per mille per le seconde case tenute sfitte;

riduzione di L. 500.000 dell'imposta dovuta per le abitazioni principali;

2. di dare atto che, ai fini della riduzione d'imposta di L. 500.000, sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, ed altresì le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore e cognati);

3. di dare atto che restano ferme le altre riduzioni o detrazioni d'imposta le cui modalità di applicazione sono previste dal regolamento di disciplina dell'imposta in argomento, citato in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI VILLONGO

Il comune di VILLONGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi rispettivamente sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale ed a tutte le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale;

2. di confermare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per particolari situazioni di carattere sociale di cui alla citata delibera C.C. n. 63/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VITTORIA

Il comune di VITTORIA (provincia di Ragusa) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'esercizio 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

il 5 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

il 6,30 per mille per le altre abitazioni e per i terreni; ritenuto che dai conteggi effettuati da questo ufficio, ed allegati alla presente si rileva che la introduzione delle aliquote sopracitate non comporta un minor gettito per l'anno 1999;

inoltre di mantenere per l'anno 1999 una aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, così come previsto dall'art. 1, commi 5, 6 e 7 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Il comune di VIZZOLO PREDABISSI (provincia di Milano) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo comune per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire, nel rispetto dei limiti di legge, l'aliquota diversificata per la seguente categoria di immobili: alloggi non locati: 7 per mille;

3. di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, una aliquota pari al: 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

La inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità in oggetto per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori;

4. *(omissis)*;

5. di confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale in L. 200.000 e di confermare per i casi cosiddetti «sociali», individuati ai sensi della delibera di consiglio comunale assunta in data odierna, la detrazione di L. 300.000.

(Omissis).

1. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, con effetto per l'anno 1999, per i casi sociali, con le modalità, per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e qui date per integralmente riportate e trascritte;

2. di determinare le seguenti modalità per la corretta applicazione dei criteri per il riconoscimento della maggiore detrazione:

a) presentazione di apposita motivata istanza in carta libera direttamente al protocollo comunale o tramite raccomandata a.r. da spedirsi entro e non oltre il 15 aprile 1999;

b) alla predetta istanza dovranno essere allegati, in carta libera, uno stato di famiglia ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti il possesso dei requisiti fondamentali;

c) oltre alla predetta documentazione, gli interessati dovranno produrre, in carta libera, per i casi di cui ai punti 1 e 2, una copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740, 101, 201, ecc.) relativa all'anno 1997 od, in mancanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti o meno il possesso dei predetti redditi;

d) la presentazione dell'istanza e/o dei relativi allegati oltre il termine fissato comporta l'esclusione automatica dal beneficio.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO

Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e per gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di fissare in L. 210.000 la detrazione per:

1) le unità immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

2) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI ZERO BRANCO

Il comune di ZERO BRANCO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di modificare l'aliquota I.C.I. per il 1999 diminuendola di mezzo punto percentuale e quindi fissare l'aliquota nei seguenti importi:

abitazione principale: 4,5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

e di confermare le detrazioni in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZINASCO

Il comune di ZINASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 220.000 quando trattasi di unica proprietà del soggetto passivo dell'imposta.

(Omissis).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — *L'***avviso di rettifica** *dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla* **Gazzetta Ufficiale.** *L'***errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla* **Gazzetta Ufficiale.** *I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Invorio (provincia di Novara) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 87 del 15 aprile 1999).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Invorio citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pagina 75, alla prima riga, dove è scritto: «*L. 200.000*», leggasi: «*L. 220.000*».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castelfranco Emilia (provincia di Modena) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 87 del 15 aprile 1999).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Castelfranco Emilia citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pagina 43, alla lettera *c)*, dove è scritto: «aliquota del 2 per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;», leggasi: «aliquota del *6,2* per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Riposto (provincia di Catania) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 42 del 20 febbraio 1999).

L'estratto della deliberazione del comune di Riposto, citato in epigrafe, riportato nel supplemento ordinario della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pag. 51, è da considerarsi sostituito dal seguente:

Il comune di Riposto (provincia di Catania) ha adottato il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione inerente: «imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquota per l'esercizio 1999 e detrazione per l'abitazione principale» a firma del sindaco avv. Carmelo D'urso.

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille;

2. per l'anno d'imposta 1999, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663) è elevata a L. 500.000.

(Omissis).

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651414/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale — L. 508.000
- semestrale — L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale — L. 416.000
- semestrale — L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale — L. 115.500
- semestrale — L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 107.000
- semestrale — L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 273.000
- semestrale — L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 106.000
- semestrale — L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 267.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale — L. 1.097.000
- semestrale — L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale — L. 982.000
- semestrale — L. 520.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari,* sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035